



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 22 del 4 Giugno 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci n° 6 Bura: Tel. 0862/363264 - 363206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti-

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati:
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonche tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legitrimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi polinci e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o detrano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- e)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti matali e regionali;
- b) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli arti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicari sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli arti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.1 singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresi pubblicari rutti i resti la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitatto, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 21.05.2014, n. 32

LEGGE REGIONALE 21.05.2014, n. 33

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.04.2014, n. 277

DELIBERAZIONE 14.04.2014, n. 278

DELIBERAZIONE 29.04.2014, n. 316

Approvazione dell'Accordo Multiregionale di Programma tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte, per l'attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso emanato dal MIUR di cui al Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e s.m.i.59

DELIBERAZIONE 05.05.2014, n. 330

L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"- Autorizzazione anticipazione periodo di ricerca e raccolta tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio 201477

n	FI	IDED/	AZIONE	<u> </u>	2011 r	. 227
IJ	Lil	поск	3210111	ひいいい	.4014.1	1).)/

PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Linea di azione V1 1.1.a. Intervento 2 "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali dell'Avviso Pubblico per la concessione dei contributi in c/capitale per interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale"......82

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 343

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 350

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2014, n. 24

DECRETO 21.05.2014, n. 25

DECRETO 21.05.2014, n. 26

DECRETO 23.05.2014, n. 27/1 Bil

Integrazione dello stanziamento di capitoli della spesa obbligatoria114

DECRETO 23.05.2014, n. 28

DECRETO 23.05.2014, n. 29

OR	D	IN	A	N	Z	E

PRESIDENTE	DELLA	GIIINTA	REGIONALE

ORDINANZA 23.05.2014, n.1

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 16.05.2014, n. DL/73

DIRIGENZIALI

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DB8/61

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente......124

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO QUALITA' DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DC27/08

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 21.05.2014. n. DE9/50

Filovia di Chieti intervento di ripristino della sotto stazione elettrica S.S.E. di Via dei Vestini. Ex art.3 D.P.R. 753/80.......131

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DH27/106

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DI8/31

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DI8/32

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DI8/33

Cava di ghiaia in località "Case Palazzo" del Comune Fossacesia (CH) Ditta: Società Meridionale Inerti S.M.I. Srl - VASTO (CH) Proroga Autorizzazione D.P.G.R. n. 1124 del 01/10/1991......159

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI

PSR 2007 – 2013 – Misura 4.1.2 – Azione 1 (216) – Investimenti non produttivi - Avviso 161 PSR 2007 – 2013 – Misura 4.1.3 – Azione 3 (313) – Incentivazione di attività turistiche- Avviso 162

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

in comune di Avezzano per Mod. 0,14 (l/s 14) ad uso irriguo - Comunicazione......166

COMUNE DI COCULLO
Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P167
P.R.S. S.R.L.
Procedura di verifica di assoggettabilità168
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI
DISTACCAMENTO DI CHIETI
Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo aereo della lunghezza complessiva di circa m. 84 e cabina di trasformazione su palo per spostamento PTP Cimitero nel Comune di Pianella. (PE).Richiesta pubblicazione169
ENEL PRODUZIONE SPA – HB HYDRO CENTRO
Impianto idroelettrico Sagittario 1 - Avviso al pubblico170
Impianto idroelettrico Sagittario 2 - Avviso al pubblico171

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 21.05.2014, n. 32

L.R. 21 maggio 2014 n. 32 recante: Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

(Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)

Art. 1

(Clausola di urgenza e necessità)

1. La presente legge è dichiarata urgente e necessaria, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 2

(Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)

- 1. I cittadini residenti nei comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, nonché i soggetti trapiantati, hanno diritto:
 - a. al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La

- misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
- b. al rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate;
- c. al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;
- d. al rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), fino alla misura massima del 70% della spesa di soggiorno, con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).

Art. 3 (Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale dà attuazione al presente Capo con proprio regolamento da approvare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con cui stabilisce in particolare le differenti percentuali massime delle provvidenze sociali spettanti agli aventi diritto in base alla loro situazione reddituale calcolata secondo i criteri ISEE.

Art. 4

(Determinazione ed erogazione delle provvidenze sociali a favore dei soggetti con patologie oncologiche)

- 1. La Giunta, all'inizio di ogni esercizio finanziario, con propria delibera, determina la percentuale massima delle provvidenze sociali erogabili per l'anno di riferimento, tenendo conto:
 - a) dei limiti e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 3:
 - b) della copertura finanziaria per l'anno di riferimento:
 - c) del numero degli aventi diritto, comunicato dalle unità sanitarie locali di

- residenza dei pazienti malati oncologici e dei pazienti trapiantati entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- 2. Le Unità Sanitarie Locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dalla presente legge nella misura determinata dalla Giunta, dietro presentazione della relativa documentazione.
- 3. La Giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle Unità Sanitarie Locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.

Art. 5 (Norma finanziaria)

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Capo si provvede mediante finanziamento del nuovo capitolo di spesa U.P.B.13.01.003 denominato "Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati" attraverso le risorse del capitolo di entrata 03.05.002 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".
- 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) Capitolo di spesa U.P.B. 13.01.003, denominato "Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati" in aumento di € 100.000,00;
 - b) Capitolo di entrata 03.05.002 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00.

Capo II

(Modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014 e sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)

Art. 6

(Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell'art. 1 della L.R. 20/2010)

- 1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma è devoluta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante le strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale:
 - a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475, alla legge 8.11.1991, n. 362 e alla legge 4.8.2006, n. 248:
 - b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza di cui all'art. 1, comma 4, della legge 2.4.1968, n. 475, così come modificata ed integrata dalla legge 8.11.1991, n. 362 e dall'art. 13 del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;
 - c) autorizzazioni alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 475/1968, della legge 362/1991, della legge 248/2006, nonché della legge 24.3.2012, n. 27 e s.m.i.;
 - d) autorizzazioni alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475 e all'art. 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - e) autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i..
- 2. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.
- 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure applicative ed operative del regime transitorio.
- 4. L'art. 1 della L.R. 21 maggio 2010, n. 20, recante "Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari", è abrogato.

(Modifica all'art. 55 della L.R. 2/2013)

- Il comma 1, dell'art. 55 della L.R. 10.1.2013,
 n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituito dal seguente:
 - "1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014."

Art. 8 (Modifiche alla L.R. 23/2014)

- 1. L'art. 11 della L.R. 28.4.2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81, 28 aprile 2014, n. 23) è abrogato e, di conseguenza, rivivono:
 - a) la lett. d bis) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 81/1998 e s.m.i. (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
 - b) la lett. j bis) della comma 2 ed il comma 6 bis dell'art. 8 della L.R. 81/1998 e s.m.i..
- 2. Al comma 2, dell'art. 14 della L.R. 23/2014, le parole "0,300 KW" sono sostituite con "0,500 MW".

Art. 9 (Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 23/2014)

1. L'art. 13 della L.R. 23/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Emissioni in atmosfera)

1. Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera."

Art. 10 (Modifiche alla L.R. 24/2014)

- 1. Alla L.R. 29.4.2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 2, comma 1, lett. a), dopo le parole "strumenti urbanistici" sono soppresse le seguenti parole "nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione urbanistica";
 - b) all'art. 2, comma 1, lett. b) dopo le parole "connessi all'attività agricola" le aggiunte seguenti parole esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale":
 - c) alla rubrica dell'art. 3 le parole "superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "suolo agricolo";
 - d) all'art. 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
 - "e bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;";
 - e) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
 - "7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con

- decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.".
- f) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole "e comunque non oltre il termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti parole "e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge";
 - le parole "di superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "di suolo agricolo";
 - 3) dopo le parole "realizzazione di interventi" sono soppresse le seguenti parole "già autorizzati e".

Art. 11

(Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)

- 1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) Capitolo di entrata 03.05.002 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00;
 - b) Capitolo di spesa 13.01.007 71528, denominato "Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà" in aumento di € 100.000,00.

Capo III

(Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)

Art. 12

(Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)

 La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in esito alle verifiche dei Tavoli tecnici di cui al

- medesimo articolo, dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di Euro 32,8 milioni quale eccedenza al 31 dicembre 2013 del gettito fiscale da destinare alla copertura degli oneri sanitari pregressi.
- Per le finalità previste nel presente articolo, al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" è diminuito di Euro 32.8 milioni:
 - b) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 81597.1, denominato "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali" è incrementato di Euro 32,8 milioni.
- 3. Il presente Capo destina le risorse di cui al presente articolo alla rideterminazione, in riduzione, per l'anno d'imposta 2014, delle maggiorazioni già vigenti per le aliquote fiscali relative all'addizionale regionale all'Irpef e all'Imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 13 (Addizionale Regionale Irpef)

- 1. Limitatamente all'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:
 - a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,31 punti percentuali;
 - b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,43 punti percentuali;
 - c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

Art. 14

(Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,

- n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) applicando:
- a) all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,76 punti percentuali;
- b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma l-bis del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.
- 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sottoelencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la riduzione di 0,16 punti percentuali, nei limiti previsti rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,76 punti percentuali:
 - a) art. 14, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)", come modificata dall'art. 84, comma 5 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";
 - b) art. 43, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)":
 - c) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)";
 - d) L.R. 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

Art. 15 (Irap settore agricolo)

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura ivi prevista.

Art. 16 (Variazioni al bilancio di previsione 2014)

- 1. Le minori entrate per il bilancio di previsione 2014, derivanti dall'applicazione del presente Capo, sono quantificate in euro 32,8 milioni.
- 2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, come modificato dall'art. 12, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento dei capitolo di entrata 01.01.003 11720.1 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive IRAP D.Lgs. 446 del 15.12.1997 Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è ridotto di Euro 14,8 milioni;
 - b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770.1 denominato "Addizionale irpef di cui al D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è ridotto di Euro 18 milioni:
 - c) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 81597.1 denominato "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali" è ridotto di Euro 32,8 milioni.

Capo IV (Disposizioni finali)

Art. 17 (Entrata in vigore)

 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 maggio 2014

IL PRESIDENTE Giovanni Chiodi

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21.05.2014, n. 32

"Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono

disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo weh

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/m enu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=i t". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N 81 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 4

(Comitato Istituzionale)

- 1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità è composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989;
 - b) dai Componenti la Giunta regionale preposti rispettivamente all'Urbanistica e Beni Ambientali, all'Ecologia, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura;
 - c) dal Segretario Generale, con voto consultivo;
 - d) dai Presidenti delle 4 Province, o dagli Assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto;

d-bis) dal Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, con voto consultivo.

Art. 8

(Segretario dell'Autorità)

- 1. Il Segretario dell'Autorità è nominato dal Comitato Istituzionale su proposta del Componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989 ed è scelto in base a comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della presente legge fra Dirigenti dell'Amministrazione Pubblica o di quella privata ovvero tra professionisti con almeno 10 anni di iscrizione al proprio albo professionale.
- 2. Il Segretario:
 - a) presiede il Comitato Tecnico;
 - b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;
 - c) coordina la segreteria tecnico operativa di cui all'art. 9;
 - d) cura i rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti privati e promuove gli accordi organizzativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - e) rilascia il parere sulle concessioni di derivazione:
 - f) vigila sull'attuazione del Piano di Bacino, dei relativi programmi di intervento, nonché sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 5 alle lett. a), e), f) e g) della presente legge;
 - g) fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della Segreteria Tecnico Operativa per dar seguito alle direttive del Comitato Istituzionale:
 - h) rendiconta annualmente in merito alle somme assegnate all'Autorità;
 - i) è membro di diritto di entrambe le sezioni del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ove può essere rappresentato anche da un suo delegato;
 - j) svolge ogni altra funzione attribuita dal Comitato Istituzionale;
 - j-bis) propone, attestandone la legittimità, al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici gli atti amministrativi di sua competenza,

ovvero gli atti per i quali necessiti approvazione della Giunta regionale.

- 3. L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale.
- 4. Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.
- 5. Il Segretario presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 17 agosto 1990, n. 253, in posizione fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 253 del 1990.
- 6. Il rapporto di lavoro del Segretario dell'Autorità è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello attribuito ai Dirigenti della Regione Abruzzo e deve comprendere tutte le eventuali retribuzioni ed indennità accessorie per essi previste.
- 6-bis). Agli effetti del rapporto funzionale ed organizzativo il Segretario e la Segreteria Tecnico Operativa rispondono al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, configurandosi in maniera equivalente ad un Dirigente ed un Servizio attribuiti alla medesima Area.

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2010, N. 20 Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica.

Art. 1

(Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari)

1. Nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).

- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.
- 3. È preclusa l'istituzione di dispensari farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
- 4. L'istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.
- 5. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal Comune.
- 6. Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all'indennità di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.
- 7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.
- 8. Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.]

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)

- 1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.
- 2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
 - b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;
 - c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
 - d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
 - e) la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

- f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
- g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
- 3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
- 4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2014, N. 23 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.

Art. 11

(Modifiche alla L.R. 81/1998)

- [1. La lettera d-bis), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è abrogata.
- 2. La lettera j-bis), del comma 2, e il comma 6-bis, dell'articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. sono abrogati.]

Art. 14

(Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)

1. La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta

- regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.
- 2. Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità derivante dagli impatti con aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva > 0,500 MW nelle seguenti aree:
 - a) Important Bird Areas;
 - b) aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
 - c) aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;
 - d) buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;
 - e) buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS:
 - f) aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
 - g) aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
 - h) aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 24 Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.

Art. 2

(Definizioni)

- 1. Ai fini della presente legge, si intende:
 - a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici [nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla

- destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola];
- b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto impermeabilizzazione, interventi urbanizzazione ed edificazione non all'attività connessi agricola esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale.

Art. 3

(Limite al consumo di suolo agricolo)

- Con delibera del Consiglio regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio regionale nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.
- 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto. in particolare specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture opere pubbliche. e dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione di

- cui al presente comma non sia adottata entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura.
- 3. La delibera di cui al comma 1 è adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata ogni 10 anni.
- 4. Con delibera della Giunta regionale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Osservatorio con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio regionale e l'applicazione della presente L'Osservatorio opera presso la direzione regionale dell'Assessorato all'Agricoltura. funzionamento Alle spese di dell'Osservatorio si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. L'Osservatorio redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale che l'Assessore all'Agricoltura presenta, entro il 31 marzo successivo. al Consiglio regionale. L'Osservatorio è così composto:
 - a) due rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
 - b) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Ambiente;
 - c) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Cultura;
 - d) un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Trasporti;
 - e) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui un rappresentante dell'UPI ed un rappresentante dell'ANCI;

e-bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica.

- 5. Ai lavori dell'Osservatorio di cui al comma 4 può, previa intesa, partecipare un rappresentante dell'Istituto nazionale di Statistica.
- 6. La Giunta regionale stabilisce l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determina i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione

territoriale degli Enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.

7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge, non è consentito il consumo di suolo agricolo tranne che per la realizzazione di interventi [già autorizzati e] previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle Stazioni appaltanti.

Riferimenti normativi

Il testo degli ARTICOLI 1 E 12 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda

all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle famacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 12

È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta

nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Il testo degli ARTICOLI 16 E 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 16

(Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del

- 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
- 1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
 - a) all' articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento:
 - b) all' articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
 - c) all' articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento.
- 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.
- 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Art. 45

(Disposizioni transitorie)

- 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 1,70 per cento.
- 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e7, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
- 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degliarticoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi

- dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
- 4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
- 5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
- 6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.

Il testo del COMMA 80 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2 (Disposizioni diverse)

(Omissis)

80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale

all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno anni dell'ultimo biennio esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture. decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio. un disavanzo sanitario, di competenza del singolo prima delle esercizio e coperture. inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di

effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

(Omissis)

Il testo dell'**ARTICOLO 2 DELLA LEGGE** REGIONALE 23 SETTEMBRE 1998, N. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. *537* del 1993 per determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di *costruzione*), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Opere di urbanizzazione ed assimilate) Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:

a) primaria:

- strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;
- spazi di sosta, di parcheggio e piazze;
- rete fognante e impianti di depurazione;
- rete idrica;
- reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline;
- reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse;
- spazi di verde residuali di arredo e di rispetto;
- spazi di verde attrezzato;
- barriere di protezione dal rumore;
- spazi per la raccolta dei rifiuti;

b) secondaria:

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;
- centri sociali civici:
- attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;

- parcheggi pubblici;
- c) generale:
 - spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).

Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971.

La realizzazione delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas ed allo smaltimento dei liquami così come alla lett. a) del primo comma del presente articolo, dovunque previste, non necessitano conformità urbanistica e le stesse risultano assimilate alle opere di cui all'art. 2, comma 60, p.to 7, lett. f) della legge n. 662 del 1996 e, come tali, assoggettate alle procedure di cui al p.to 11 del medesimo art. 2, comma 60 della richiamata legge n. 662 del 1996, con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui al p.to 8, lett. a) della medesima legge n. 662 del 1996, per le quali resta prescritta la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 94 del 1982, previa acquisizione dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939, n. 394 del 1991, n. 64 del 1974 e R.D.L. n. 3267 del 1923.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della legge n. 1766 del 1927 e della L.R. n. 25 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui al terzo comma resta comunque subordinata al perfezionamento delle procedure di cui alla richiamata L.R. n. 25 del 1988 nel testo in vigore.

Il testo dell'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale **2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002))**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 14

(IRAP per i piccoli comuni montani)

- 1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 del predetto decreto, al 3.25% limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 3000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.
- 2. L'agevolazione di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000 €.
- 3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 è applicata nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
- 4. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il testo dell'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 43

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997,

- n. 460, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.
- 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
- 3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Abruzzo.

Il testo dell'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il sequente:

Art. 84

(Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

- 1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative nel territorio regionale, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) b) e c) del D.Lgs. n. 446/1997, che iniziano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3, del predetto decreto, al 3,25%.
- 2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a € 100.000,00, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
- 3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, non è cumulabile con altre agevolazioni vigenti nel territorio della Regione Abruzzo e non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997.
- 4. Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.
- 5. Al comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 7/2002 (Legge finanziaria regionale) le parole «con

popolazione fino a 2000 abitanti» sono sostituite dalle parole «con popolazione fino a 3000 abitanti».

Il testo dell'ARTICOLO 141 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 141

(Prorogatio del Consiglio regionale)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 commi 1 e 2 dello Statuto, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque. presentano il carattere dell'urgenza e necessità.
- 2. L'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che interventi immediati esigono improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cura della Regione.

LEGGE REGIONALE 21.05.2014, n. 33

Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 2 della L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), come modificato dalla L.R. 12/2014, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 Accertamento della violazione

- 1. Le violazioni di norme, di cui all'art. 1, sono accertate mediante processo verbale.
- 2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:
 - a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
 - b) generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;
 - c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge 689/1981;
 - d) descrizione del fatto costituente la violazione;
 - e) indicazione delle norme violate;
 - f) indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;
 - g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981 e loro generalità;
 - h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dalla ULSS per il pagamento;
 - i) indirizzo della ASL dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;
 - l) indicazione del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/1981, ed al quale il trasgressore può rivolgersi per

essere sentito e può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

- m) firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione:
- n) eventuale relata di notifica.
- 3. La ASL del territorio nel quale è stata contestata la violazione è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla ASL dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.
- Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, la ASL trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.".

Art. 2 (Sostituzione dell'art. 7 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 7 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Mancato pagamento

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 6, l'ufficio della ASL competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore Generale della ASL dove è stata commessa la violazione.".

Art. 3 (Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 8 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 Ordinanza - ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto,

- ai sensi dell'art. 7, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.
- 2. Il Direttore Generale della competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7 ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta successivi giorni alla data ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o al responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio della ASL che ha redatto il
- 3. L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate all'art. 4.
- 4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.
- La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.".

Art. 4 (Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 9 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 Pagamento della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione

1. Il pagamento della somma determinata sensi dell'art. 8 deve essere effettuato, entro il termine di trenta dalla notificazione giorni dell'ordinanza-ingiunzione. con le dall'art. modalità previste 6. Dell'avvenuto pagamento è data

- comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere della ASL che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso l'ordinanza.
- 2. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
- 3. Il Direttore Generale, su richiesta del responsabile trasgressore 0 dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta: ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine dal fissato Direttore Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.
- 4. L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.".

Art. 5 (Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 11 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 Esecuzione forzata

- 1. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
- 2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti del regio decreto n. 639 del 1910.".

Art. 6 (Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 47/1984)

1. L'art. 12 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 Seguestro

1. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche

immediatamente, proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 689/1981, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.".

Art. 7 (Modifica all'art. 17 della L.R. 15/2000)

1. All'articolo 17 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 recante "Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo" le parole "nello stesso" sono sostituite dalle seguenti "almeno pari allo stesso".

Art. 8 (Modifica all'art. 35 della L.R. 41/2012)

- 1. Il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'art. 35 della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
 - "1) la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;".

Art. 9 (Modifica alla L.R. 23/2014)

1. L'articolo 14 (Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna) della L.R. 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) è abrogato.

Art. 10

(Disposizioni per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico)

 Nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione statale vigenti in materia, le Aziende sanitarie regionali, sedi di

- Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) possono autorizzare, sulla base di un rapporto convenzionale collaborativo che trova disciplina in un apposito schema di convenzione adottato con provvedimento della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di SIMT, a produrre ed utilizzare emocomponenti di origine autologa per uso topico di riconosciuta validità terapeutica e nel rispetto delle procedure di raccolta, processazione e controllo delle attività.
- 2. La richiesta di convenzionamento dovrà essere formulata dalle strutture sanitarie, pubbliche e private interessate, non sede di SIMT, sulla base di un modello adottato con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1.
- 3. La produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico da parte delle strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di servizio SIMT, sono consentite solo previa specifica formazione del professionista responsabile.
- 4. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, individua l'Azienda o le Aziende sanitarie cui spetta organizzare la formazione avvalendosi a tal fine delle competenze presenti in Azienda e dei professionisti, anche di altre Aziende sanitarie, individuati secondo le specifiche competenze.
- 5. Dal presente articolo non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie della Regione Abruzzo, trattandosi di attività a totale carico delle strutture sanitarie richiedenti.

Art. 11

(Recupero economie su interventi regionali anni pregressi)

- 1. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni Regionali, procede al recupero delle risorse erogate a favore di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di interventi regionali.
- Per le finalità di cui al comma 1, le Direzioni Regionali, ognuna per quanto di propria competenza, adottano le procedure finalizzate alla restituzione delle economie di risorse conseguenti alla conclusione degli

- interventi da parte di FIRA S.p.A. e all'acquisizione delle stesse al bilancio regionale.
- 3. Le economie acquisite sulla base della presente disposizione sono imputate al capitolo di entrata 03.05.001 35026.1 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" e sono destinate al finanziamento delle maggiori spese previste nella variazione al bilancio dell'esercizio finanziario corrente disposte con il presente articolo.
- 4. Le maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo. Qualora le entrate riscosse risultino inferiori a quelle previste, la Giunta regionale, previa proposta della Direzione regionale competente in materia finanziaria, definisce le maggiori spese autorizzate finanziabili con le entrate di cui al presente articolo.
- 5. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n 8 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 Bilancio pluriennale 2014 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

Art. 12 (Interventi finanziari urgenti)

- 1. Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell'ente Fiera di Lanciano è concesso un contributo straordinario al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per l'importo di € 150.000,00.
- 2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa 07.02.011 102499.1, denominato

"Interventi nel settore agricolo e agroalimentare". La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione competente in materia di Politiche agricole, a seguito della verifica delle perdita iscritta nel bilancio del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.

Art. 13

(Spese per il laboratorio di analisi regionale)

- Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano, quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 del bilancio di previsione 2014, per l'importo pari a € 25.000,00, sono destinate al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.
- 2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante·la Direzione competente in materia di Politiche agricole.

Art. 14 (Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8)

1. All'Elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 8/2014 è inserito il capitolo di spesa 02.01.010 - 11413.1 denominato "Spese correnti per le attività della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale".

Art. 15 (Entrata in vigore)

 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



				- 1		٠.									
TO "A"		OLI	Variazione in -	_											
PROSPETTO "A"		CASSA PER CAPIT	Variazione in +				-	2:280.000,00	2.280.000,00						2.280.000,00
	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	PARTE ENTRATA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI	Descrizione	TOTALI TITOLO I		TOTALI TITOLO II		INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	TOTALI TITOLO III	TOTALI TITOLO IV		TOTALI TITOLO V		TOTALI TITOLO VI	TOTALE COMPLESSIVO
		E	Art		•			-							•
		ARTE EN	TIT CAT UPB Capitolo Art.					35026			•				t.
		Ъ	UPB					00			_				
			CAT			٠.		05		İ					
			TT (1		03	f				\dashv		





PROSPETTO DI VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI

F.O.	Tit.	UPB	F.O. Tit. UPB Capitolo Art.	Art	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
02	10	010	11413		SPESE CORRENTI PER LE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	200.000,00	
02	01	200	11447	1	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE	35.000,00	
02	0	007	11477	_	SPESE PER L'AUTORITA' DI AUDIT REGIONALE	80.000,00	
0.5	01 013	013	11517		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE PERL'INFORMATICA E LA TELEMATICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14.3.2000, N. 25.	300.000,00	
02	.01	016	11656	-	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO MARIO NEGRI SUD L.R. 25.8.2006, N.29 ART.11.	400.000,00	
14	01	002	121340		INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI - L.R. 12.11.2004, N. 40	15.000,00	
02	. 10	600	321906	=	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE I ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 25.8.2006, N.29, ART.70.	500.000,00	

	_		,	 	·		
1.530.000,00		750.000,00	750.000,00	1		. 3	2,280,000,00
TOTALI TITOLO I	The state of the s	I NTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE -	TOTALI TITOLO II	TOTALI TITOLO III	•	TOTALI TITOLO IV	TOTALE COMPLESSIVO
		02 011 102499					
		011	Ì				
		02		ĺ			

07

L'Aquila, II ... $\lambda 5 / 5 / \lambda_0$... UIL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AFRRI ASSEMBLEARI

(DOILSSA VICERIUM, TEND)



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 maggio 2014

IL PRESIDENTE Giovanni Chiodi

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21.05.2014, n. 33

"Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo weh

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/m enu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=i t". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 15 Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

Art. 17

(Finanziamento annuale)

1. Fino all'approvazione della nuova legge regionale in materia di disciplina dello spettacolo, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8, 9 della previsione originaria della presente legge, sono annualmente assegnati contributi almeno pari allo stesso importo di quello ultimo erogato.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 41 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 35 (Attività funebre)

- 1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale:
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
- 2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
- 3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
 - 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
 - personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro;
 - 4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di

- ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;
- c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
- 4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
- 5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
- 6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.
- 7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 23 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.

Art. 14

(Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)

- 1. La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.
- 2. Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva >0,500 MW nelle seguenti aree:
 - a) Important Bird Areas;
 - b) aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
 - c) aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;
 - d) buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;
 - e) buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
 - f) aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
 - g) aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
 - h) aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.]

Riferimenti normativi

Il testo degli **articoli 2, 6, 17 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 6 (Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 17 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 19 (Sequestro)

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.04.2014, n. 277

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di un impianto idroelettrico nei comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ). Ditta Proponente: Tesla Green Power s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare l'art. la razionalizzazione concernente semplificazione delle procedure autorizzative il procedimento dell'autorizzazione unica, che al comma 1 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

VISTO il D.P.R. 327 del 08/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 7 del 03/03/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 28 del 19/06/2012 "Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)";

PRESO ATTO dell'istanza del 07/11/2013 presentata dalle Società Tesla Green Power s.r.l. e acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013 per la costruzione

e l'esercizio di un impianto idroelettrico di potenza di concessione pari a 439,7 kW da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) loc. "S. Rufina", regolarizzata con nota del 14/01/2014 acquisita al protocollo regionale n° RA/14233 del 16/01/2014;

CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 all'art. 5, dispone, tra l'altro, di conferire agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente;

CONSIDERATO che nella fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di più Comuni e che pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera b), costituisce autorità espropriante la Provincia ove insiste l'opera;

CONSIDERATA la possibilità di conferire ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 7/2010, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila la funzione "autorità espropriante" di congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione di un impianto idroelettrico e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, da ubicarsi nel Comune di Pratola Peligna e Sulmona (AQ). Società proponente: Tesla Green Power srl di Bergamo - di cui all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, acquisita al protocollo regionale nº RA/276890 del 07/11/2013;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 5 comma 6 della richiamata L.R. n. 7/2010 dispone che "con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato";

CONSIDERATO doveroso non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quindi, nelle more della determinazione delle modalità di attuazione

delle deleghe di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010, di procedere attraverso la definizione di delibera di giunta straordinaria e specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione approvato dalla Conferenza Permanete Regione-Enti Locali di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate;

DATO ATTO che l'intero onere finanziario della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell'intera procedura espropriativa, così come individuato all'art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del 03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per l'impianto in oggetto la Società Tesla Green Power s.r.l. con sede legale in Bergamo - Via Monte Grappa n. 7;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" recante la formula per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private dichiarate di pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché per l'espletamento delle procedure espropriative, sono a carico dei proponenti e rese direttamente dagli stessi all'autorità espropriante:

RITENUTO di dover approvare l'Allegato B "Convenzione per impianto idroelettrico -Tesla Green Power srl" redatto secondo lo approvato dalla Schema di convenzione Conferenza Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della Conferenza di cui ai verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO di dover avviare la fase dell'intera procedura di esproprio per l'impianto idroelettrico sito nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ), proposto dalla Società Tesla Green Power srl con istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013;

RITENUTO opportuno, così come previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscano i relativi poteri ad un ufficio già esistente - individuare l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi predisposizione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che in fase di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 la struttura competente istruisce la pratica nella sua completa documentazione, comprensiva di Piano particellare di esproprio;

RITENUTO pertanto opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la fase di preliminare istruttoria all'avvio procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" i quali saranno versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula della convenzione, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna **IBAN** IT48V0538712917000000040300 con seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione la conseguente con dichiarazione di pubblica utilità" successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27";

DATO ATTO infine, che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche

Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché in ordine alla legittimità del presente Provvedimento:

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

- 1. **di** delegare all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di "autorità espropriante" per la realizzazione delle opere relative al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, della potenza di concessione pari a 439,7 kW da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) loc. "S. Rufina". Società Proponente Tesla Green Power srl di Bergamo - istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013.
- 2. **di approvare** l'allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.
- 3. di approvare l'Allegato B "Convenzione per impianto idroelettrico Tesla Green Power srl" redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative

- e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" o suo delegato.
- 4. di individuare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto.
- 5. di stabilire che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari procedure espropriative di delegate" siano versati, dalla proponente, contestualmente alla stipula delle convenzioni, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente di pubblica utilità" dichiarazione successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27".
- 6. **che il presente provvedimento** venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati



Allegato A

"Criteri per il calcolo

dei compensi da erogare agli Enti Locali affidatari di procedure espropriative delegate" art. 5 comma 5 lett. a. – L.R. n. /

Ts = Si + Sp

Si = QbI + Qb2 + [Pp] + [Pesp] + [Pocct]

Pp = qt


Pesp = $(Cgm \ x \ n. \ dip. \ x \ n. \ gg.) + [qp (es) \ x \ n. \ particelle]$

Pocct = [qp (occ) x n. particelle]

Dove:

Ts	Totale spese procedurali						
Si	Spese istruttoria ed esecuzione procedura						
Sp	Preventivo spese di pubblicazione art. 11 comma 2						
Qb1	Quota base unica pari ad C. 3.000,00						
Qb2	Quota base variabile in rapporto al valore complessivo, indicato sul quadro economico di						
	progeno, in previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili di cui all'art. 5 comma 5						
	lettere b., c. e d. parí a I ($b+c+d$):						
	ε . 1.000,00 I (b + c + d) ≤ ε . 10.000,00)						
	ε . 2.000,00 I (b + c + d) ≤ ε . 100.000,00)						
	£. 5.000,00 I (b + c + d) > €. 100.000,00)						
Īр	Importo dell'opera a base di gara						
Pp	Procedura preliminare: fase di sottoposizione dei beni al vincolo preordinato all'esproprio						
1	(Tit. II Capo II DPR 327/01)						
Pesp	Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR						
-	327/01); fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01);						
	pagamento indenuità d'esproprio (Tir. II Capo V DPR 327/01)						
Pocet	Procedura di occupazione temporanea						
qb	quota base in rapporto al valore dell'importo dell'opera a base di gara:						
-	ϵ . 2.000,00 (Ip $\leq \epsilon$. 200.000,00)						
	ϵ . 3.000,00 (Ip $\leq \epsilon$. 1.000.000,00)						
	ϵ . 4.000,00 (Ip $\leq \epsilon$. 5.000.000,00)						
	ϵ . 5.000,00 (Ip > ϵ . 5.000.000,00)						
Cgm	Costo giornaliero medio, comprensivo di indennità di straordinario, rimborsi e trasferte						
dip	dipendenti						
gg	gioni						
qp (es)	quota per ogni particella esproprianda						
qp (occ)	quota per ogni particella da occupare tempotaneamente						

⁻I medesimi criteri sono validi anche in caso di asservimento, con la condizione che le quote (Qb e qb) sono ridotte del 50%.



Allegato B

Rep. n.

CONVENZIONE per impianto idroelettrico - Tesla Green Power srl

Per la delega di funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la costruzione di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, della potenza di concessione pari a 439,7 kW da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) loc. "S. Rufina". Società Proponente Tesla Green Power srl di Bergamo – istanza presentata il 07/11/2013 alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013.

L'anno duemila, il giorno del mese di in
e presso gli uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia,
tra
la Regione Abruzzo, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci
cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Direzione Affari Della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia Dott, nato a
,domiciliato in
ragione della carica rivestita in presso gli uffici della
Giunta regionale d'Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia;
e
l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila con sede in
rappresentato da
an interests allo deb

Derazione n. 2. 2014

L SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Daff. Walfer Gerlant)

domiciliato in ragione della carica rivestita in Via
;
si conviene e stinula quanto segue:

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all'art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì "autorità esproprianti", ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento dell'impianto stesso, di potenza di concessione pari a 439,7 kW, da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) di cui al progetto definitivo presentato a seguito della istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/276890 del 07/11/2013, regolarizzata con



noe prott. n. RA/14233 del 16/01/2014, n. RA/32528 del 04/02/2014 e n. RA/50852 del 20/02/2014 in atti del competente Servizio Politica Energetica;

- che la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 20/03/2014;
- che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della restante parte della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa:
- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.

Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. Il Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. Il Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi



provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;

- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente art. 1, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a;

Art. 4

L'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente

l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

- Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Lotto	confermato	_	enttoecritto
Leuo.	comermato	е	SOLIOSCITUO.

Per la Provincia di L'Aquila

Il Dirigente del Settore Genio Civile, Sicurezza, Espropri

(.....)

Per la Regione Abruzzo	
Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Quali	tà dell'Aria, SINA
,	



Oggetto:

_{mia}HARCA DA BOLLO e delle Finanza

Alla Regione Abruzzo

Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria dell'Ari Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale SINA Via Passolanciano n. 75 65124 PESCARA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA – art. 12 D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.

Impianto idroelettrico "S. Rufina"

Il sottoscritto Mario Liberale nato il 9/09/1970 a Sulmona Provincia dell'Aquila, residente a Sulmona in Via Gran Sasso nº 18, C.F. LBRMRA70P09I804G in qualità di Legale Rappresentante della Società TESLA GREEN POWER SRL (C.F. e P.I. 03749790162), avente sede legale in Via Monte Grappa, 7 Bergamo (BG),

CHIEDE

- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica con potenza di concessione di 439,7kW) delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e di Sulmona, Provincia dell'Aquila, in località S. Rufina, foglio 19 particella 71, di cui dichiara di avere titolo in forza di un espresso e specifico consenso da parte del proprietario dell'immobile, risultante da scrittura privata;
- che nel provvedimento di autorizzazione sia dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto idroelettrico e opere accessorie e venga apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- che nel provvedimento di autorizzazione sia dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e delle opere di rete necessarie alla connessione e che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sia esteso a tutte le opere elettriche inamovibili;
- che l'autorizzazione all'esercizio delle opere di connessione sia rilasciata in favore del gestore della rete elettrica (Enel Distribuzione).
- Di avvalersi della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/01 e pertanto di disporre del capitale sociale richiesto ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A.

Si precisa che le opere di rete necessarie alla connessione saranno realizzate dal Richiedente e cedute al gestore competente prima della loro messa in esercizio. Tali opere saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione. Per tali ragioni, in caso di dismissione dell'impianto di produzione, per le opere di rete necessarie alla connessione, non dovrà essere previsto l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

> ALLEGATO come parte integrante alla della benezione n. 2 / / del 1.4 APR 2014 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Walter Gariani)



DICHIARA INOLTRE:

- a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
- f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h) l'inesistenza, a carico della società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- j) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bergamo per la seguente attività: "Produzione e vendita di energia elettrica anche proveniente da fonti rinnovabili, e di titoli energetici".

Bergamo, 07/11/2013

Firma





A tal fine allega la documentazione indicata nel seguente prospetto.

descrizione	sigla 1		sente	_0	n° copie	
	sigia	si	no	n° pagine	n copie	note
	ELABOR	ATI				
Progetto definitivo		х		97	2	
Sintesi non tecnica		x		28	2	
Piano di utilizzo terre e rocce da scavo		х		29	2	
Relazione geologica, geotecnica e sismica		x	<u> </u>	42	2	
Relazione Paesaggistica e nulla osta D.Lgs 42/04		x		67	2	
studio preliminare ambientale		x		99	2	
Preventivo di connessione di Enel (accettato)		X		42	2	
riano di dismissioni e reinserimento ambientale	-	x		9	ļ —————	
iano di monitoraggio e controllo		x			2	
telazione di compatibilità idraulica		x		11	2	
Pronoprogramma	_	x		64	2	
1 - 0 -		1		6	2	
nquadramento territoriale in scala adeguata dalla uale si evinca anche l'ambito terfitoriale mministrativo (limiti comunali, provinciali,	ALLEGAT	x			2	Vedere Rel. Tec. G
gionali) stratto topografico						Studio prel a
		Х			2	Vedere tave
ralcio PRG, PRT, PTCP		x			2	Vedere Rel. Tec. G
stratto catastale		х			2	Studio prel a Vedere Tav
ertificato di destinazione urbanistica		x			1	3d Vedere
elazione geologica ed idrogeologica		X				Rel. Tec. G
avole riportanti il quadro dei vincoli in scala 1: .000:					2	-
 vincolo idrogeologico e forestale aree protette, SIC, ZPS piano regionale paesistico PAI (piano di assetto idrogeologico) PSDA (piano stralcio di difesa 		x			2	Vedere Rel. Tec. Ge
alluvioni) to del sito e Layout impianto						
		х			2	Vedere Rel. Paesaggistica
nimetria aree di stoccaggio materie prime			х			- acaeggianth
nimetria aree di stoccaggio rifiuti			х			
nema a blocchi del bilancio energetico nura camerale			х			
ura camerate		x			1	

La presenza istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Bergamo, 07/11/2013

Firma



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.04.2014, n. 278

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di un impianto eolico a Montazzoli. Ditta Proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative il procedimento dell'autorizzazione unica, che al comma 1 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

VISTO il D.P.R. 327 del 08/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 7 del 03/03/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 28 del 19/06/2012 "Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)";

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l. il 27/01/2014 e acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse

interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH);

CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 all'art. 5, dispone, tra l'altro, di conferire agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente;

CONSIDERATO che nella fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di più Comuni e che pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera b), costituisce autorità espropriante la Provincia ove insiste l'opera;

CONSIDERATA la possibilità di conferire ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 7/2010, all'Amministrazione Provinciale di Chieti la funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH). Società proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl di Milano - di cui all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, acquisita al protocollo regionale nº RA/24513 del 27/01/2014;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 5 comma 6 della richiamata L.R. n. 7/2010 dispone che "con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato";

CONSIDERATO doveroso non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quindi, nelle more della determinazione delle modalità di attuazione delle deleghe di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010, di procedere attraverso la definizione

di delibera di giunta straordinaria e specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione approvato dalla Conferenza Permanete Regione-Enti Locali di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate;

DATO ATTO che l'intero onere finanziario della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell'intera procedura espropriativa, così come individuato all'art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del 03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per l'impianto in oggetto la Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l. con sede legale in Milano - Via Cavour n. 7;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" recante la formula per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private dichiarate di pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché per l'espletamento delle procedure espropriative, sono a carico dei proponenti e rese direttamente dagli stessi all'autorità espropriante;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato B "Convenzione per parco eolico Montazzoli – F.E.R.A. srl" redatto secondo lo Schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti locali, stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della Conferenza di cui ai verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO di dover avviare la fase dell'intera procedura di esproprio per l'impianto eolico sito nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH), proposto dalla Società F.E.R.A. srl con istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014;

RITENUTO opportuno, così come previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscano i relativi poteri ad un ufficio già esistente - individuare l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi predisposizione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che in fase di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 la struttura competente istruisce la pratica nella sua completa documentazione, comprensiva di Piano particellare di esproprio;

RITENUTO pertanto opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la fase di istruttoria preliminare all'avvio procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" i quali saranno versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula della convenzione, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna **IBAN** IT48V0538712917000000040300 con seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione la conseguente con dichiarazione di pubblica utilità" successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27";

DATO ATTO infine, che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche

Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché in ordine alla legittimità del presente Provvedimento:

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

- 1. **di** delegare all'Amministrazione Provinciale di Chieti, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di "autorità espropriante" per la realizzazione delle opere relative al progetto "costruzione di un impianto da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH). Società Proponente F.E.R.A. srl di Milano - istanza acquisita al protocollo regionale nº RA/24513 del 27/01/2014".
- 2. **di approvare** l'allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.
- 3. **di approvare** l'Allegato B "Convenzione per parco eolico Montazzoli - F.E.R.A. srl" redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con l'Amministrazione Provinciale di Chieti, autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Oualità dell'Aria, SINA della "Direzione Affari della Legislative Presidenza, Politiche Comunitarie, Programmazione, Parchi,

- Territorio, Ambiente, Energia" o suo delegato;
- 4. di individuare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;
- 5. **di stabilire** che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari procedure espropriative di delegate" dalla siano versati. ditta proponente, contestualmente alla stipula delle convenzioni, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità" successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27".
- 6. **che il presente provvedimento** venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati

Allegato

"Criteri per il calcolo

dei compensi da erogare agli Enti Locali affidatari di procedure espropriative delegate" art. 5 comma 5 lett. a. – L.R. n./.....

Ts = Si + Sp

Si = QbI + Qb2 + [Pp] + [Pesp] + [Poect]

Pp = qb

Pesp = $(Cgm \ x \ n. \ dip. \ x \ n. \ gg.) + [qp (es) \ x \ n. \ particelle]$

Pocet = [qp (occ) x n. particelle]

Dove:

Ts	Totale spese procedurali							
Si	Spese istruttoria ed esecuzione procedura							
Sp	Preventivo spese di pubblicazione art. 11 comma 2							
Qb1	Quota base unica pari ad C. 3.000,00							
Qb2	Quota base variabile in rapporto al valore complessivo, indicato sul quadro economico di							
	progetto, in previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili di cui all'art. 5 comma 5							
	lettere b., c. e d. pari a I ($b + c + d$):							
	£. 1.000,00 I (b + c + d) ≤€. 10.000,00)							
	€. 2.000,00 I (b ÷ c + d) ≤€. 100.000,00)							
	€. 5.000,00 I(b+c+d)> €. 100.000,00)							
Ĩр	Importo dell'opera a base di gara							
Pp	Procedura preliminare: fase di sottoposizione dei beni al vincolo preordinato all'esproprio							
	(Til II Capo II DPR 327/01)							
Pesp	Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. Il Capo III DPR							
	327/01); fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01);							
	pagamento indennità d'esproprio (Tit. Il Capo V DPR 327/01)							
Pocct	Procedura di occupazione temporanea							
ф	quota base in rapporto al valore dell'importo dell'opera a base di gara:							
	€. 2.000,00 (Ip ≤€. 200.000,00)							
	€.3.000,00 (Ip ≤€.1.000.000,00)							
	€. 4.000,00 (Ip ≤€. 5.000.000,00)							
	€. 5.000,00 (Ip > €. 5.000.000,00)							
Cgm	Costo giornaliero medio, comprensivo di indennità di straordinario, rimborsi e trasferte							
díp	dipendenti							
gg	giomi ·							
qp (es)	quota per ogni particella esproprianda							
db (occ)	quota per ogni particella da occupare temporaneamente							

⁻ I medesimi criteri sono validi anche in caso di asservimento, con la condizione che le quote (Qb e qb) sono ridotte del 50%.

ALLEGATO come parie integrante cite dell'arrazione n. 276 del 14 APR 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(DOI), Walter Garlanii



Allegato B

Rep. n.

CONVENZIONE per parco eolico Montazzoli - F.E.R.A. sri

Per la delega di funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la costruzione di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH), per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 6 MW. Società Proponente F.E.R.A. srl di Milano – di cui all'istanza presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA il 27/01/2014 e acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014.

L'anno	duemila	, il	giorno		del	mese	di	ir
		. e press	so gli uf	fici della G	iunta	Region	ale d'Abru	ZZC
Direzion	ne Affari D	Della Pre	sidenza,	Politi c he	Legisl	ative e	Comunita	ігіе
Progran	nmazione, I	Parchi, Te	erritorio, a	Ambiente, E	Energi	a,		
			1	tra				

la Regione Abruzzo, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Dott. , nato a , domiciliato in ragione della carica rivestita in , presso gli uffici della Giunta regionale d'Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

е

berazione n. 2. 7 8 del 14 APR 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlant)

l'Amministrazione	Provinciale	di	Chieti	con	sede	in
		,	rapp	resentat	to	dal
			, nat	оа		il
	, domiciliato i	n ragi	one della d	carica ri	vestita in	Via
si conviene e stipula	quanto segue:					

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all'art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì "autorità esproprianti", ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla realizzazione di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante (CH) e Villa Santa Maria (CH), per la produzione di energia elettrica



della potenza complessiva pari a 6 MW di cui al progetto definitivo presentato a seguito della istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014, in atti del competente Servizio Politica Energetica;

- che la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 25/03/2014 :
- che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della restante parte della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;
- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.

Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. Il Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. Il Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. Il Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi



provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;

- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente **art. 1**, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a;

Art. 4

L'Amministrazione Provinciale di Chieti, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente

l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6				
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.				
5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.				
Letto, confermato e sottoscritto.				
Pescara, li				
Per la Provincia di Chieti				
Il Dirigente del Settore Genio Civile, Sicurezza, Espropri				
()				
Per la Regione Abruzzo				
Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA				
()				

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENÇA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITATA
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
PEGCARA MANDA DI AUTORIZZAZIONE (art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387) Alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria 2 7 GEN. 2014 Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale SINA D'ARRIVO VISTO Via Passolanciano n. 75 2.7 GEN 2014 65124 PESCARA Serv./Resp.le Proc.to

Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA – art. 12 D.Lgs. 387/03

a MILANO	! Provincia	, residente a MILANO	Provincia MI
in Via CAVOUR	7	nº MI, Fabbrica Energie Rinnov della Società	C.F. FRECSR66S07F205N, abili Alternative s.r.l avente sede
legale in ViaCA	VOUR, 7	del Comune di MILANO	Provincia.MI

CHIEDE

- □ di essere titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs 387/03 per la durata minima di 20 (venti) anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 (dodici) anni, relativamente agli altri impianti;
- di averne titolo in forza di un espresso e specifico consenso da parte del proprietario dell'immobile, risultante da contratto stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. A tal fine, il regolamento contrattuale deve obbligatoriamente contenere la seguente clausola "La ditta è autorizzata a realizzare e gestire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n.

herezione n. 27 6 del 14 APR 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

DOIL Walter Gerteni)

387 del 29/12/2003, per la durata minima di 20 anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 anni, relativamente agli altri impianti".

avvalersi della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/01 e pertanto di disporre del capitale sociale/proprio richiesto ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA INOLTRE:

- a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
- f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h) l'inesistenza, a carico della società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Data. 27/01/2014.....

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.04.2014, n. 316

Approvazione dell'Accordo Multiregionale Programma tra Ministero il dell'Università dell'Istruzione. e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte, per l'attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso emanato dal MIUR di cui al Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n.
 257/Ric. approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e concernente: "Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali;
- il Decreto Direttoriale 12 luglio 2012 n. 414/Ric. approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e concernente: "Integrazioni all'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012"
- il Decreto Direttoriale del 14 dicembre 2012, n. 18, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e concernente: "Approvazione graduatoria dei progetti ammessi";
- il Decreto Direttoriale dell'11 ottobre 2013
 n. 1883, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di ammissione a finanziamento dei progetti con la rimodulazione dei costi effettuata dagli esperti tecnico-scientifici;
- il Programma Nazionale della Ricerca 2011
 2013 ("PNR"), predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato "MIUR") e approvato dal CIPE il 23 marzo 2011;
- la Comunicazione della Commissione Europea "Europa 2020" [COM(2010) 2020] del 3 marzo 2010 relativa alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

- Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, in data 30.11.2011, n. COM(2011) 808, in merito al Programma quadro di ricerca e innovazione "Horizon 2020";
- L.R. 40 del 8/8/2012 "Promozione e Sviluppo del sistema produttivo regionale", artt. 10 e 11;
- Programma Operativo Regione Abruzzo -POR FESR Abruzzo 2007-2013, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162P0001 del 17.08.2007";
- Programma Attuativo Regionale PAR Risorse FSC Abruzzo 2007/2013 recepito dal CIPE con delibera del 30/09/2011 n. 79/2011;

CONSIDERATO che:

- in data 30 maggio 2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 257/Ric. ha emanato un Avviso per lo sviluppo ed il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali.
- i Cluster, quali aggregazioni pubblicoprivate finalizzate all'innovazione in specifici ambiti tecnologici, rappresentano i nuovi driver di sviluppo del sistema economico nazionale ed un volano per la crescita delle realtà imprenditoriali e scientifiche locali, in quanto in grado di intercettare ed organizzare le progettualità provenienti dai territori proiettandole in una dimensione internazionale;
- i Cluster, infatti, possono interconnettersi con le principali piattaforme tecnologiche europee e fungere da propulsori della crescita economica sostenibile dell'intero sistema economico nazionale, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi comunitari (Horizon 2020, il Programma Europeo per la ricerca e l'innovazione per il 2014/2020) e nazionali (Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013) di riferimento;
- l'Avviso suddetto prevede la concessione di agevolazioni finanziarie alle aggregazioni strutturalmente organizzate composte da imprese, università e enti pubblici di ricerca per la realizzazione di quattro progetti che prevedano investimenti nella ricerca, sviluppo e formazione del capitale umano in nove ambiti scientifico-tecnologici strategici per lo sviluppo e la competitività del Paese

- corredati da un Piano pluriennale di Sviluppo Strategico;
- l'articolo 2 comma 3 del suddetto Avviso prevede che i Piani Strategici di sviluppo Cluster presentati dai vengano accompagnati da una manifestazione di interesse da parte delle Regioni interessate allo sviluppo di investimenti in R&S in determinati ambiti applicativi, al fine di sostenere anche finanziariamente. nell'ambito di specifici Accordi di Programma con il MIUR, attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e valorizzazione dei Cluster:
- con la determinazione dirigenziale DI9/55 dell' 8/08/2011 è stato approvato il programma di lavoro presentato dalla Ditta "Innovazione Automotive e Metalmeccanica Soc.Cons.a r.l. - IAM" - p.iva 02254380690, a valere sulla Deliberazione di regionale n. 559 del 19.07.2010 "Politica comunitaria di coesione. obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" -POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2 "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione";
- il suddetto soggetto gestore del Polo di Innovazione Automotive, Ditta "Innovazione Automotive e Metalmeccanica Soc.Cons.a r.l.
 IAM" - p.iva 02254380690, partecipa formalmente, in qualità di soggetto aggregato, al Progetto "Cluster Tecnologico nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", approvato dal MIUR con Decreto Direttoriale del 14/12/2012, n. 18;
- le strategie di sviluppo della Regione Abruzzo, delineate dai documenti di programmazione regionale, sono orientate a stimolare e incentivare le aggregazioni di imprese e le integrazioni tra imprese, Università e mondo della ricerca, attraverso la creazione dei Poli di Innovazione e la promozione della ricerca e dei servizi avanzati e, pertanto, risultano coerenti con gli obiettivi dell'Avviso sopra citato;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 593 del 18/09/2012 avente ad oggetto: "Avviso del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali – Manifestazione di interesse della Giunta Regionale d'Abruzzo al sostegno di Cluster che prevedono la partecipazione di raggruppamenti abruzzesi",

con la quale si dispone di supportare e sostenere anche finanziariamente attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e valorizzazione di Cluster proposti nell'ambito dell' "Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali", adottato con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257/Ric., approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che prevedano la partecipazione di raggruppamenti abruzzesi e che risultino coerenti e funzionali rispetto alle strategie di sviluppo regionale;

PRESO ATTO che il Ministero, con Decreto Direttoriale del 14/12/2012, n. 18, ha approvato la graduatoria delle proposte presentate, rinviando a successivo atto la concessione delle agevolazioni finanziarie, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui al D.D. n. 257/Ric del 30/05/2012;

DATO ATTO che il PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 658 del 16/09/2013, prevede per la linea I.2.3.a, risorse per € 1.078.960,00 con imputazione sul capitolo di bilancio regionale 08.02.002 – 282000, quale "Quota FSC 2012", totalmente a valere sul FSC, articolate negli interventi "Intervento 1 – Azioni di sistema volte a promuovere lo sviluppo territoriale di filiere e reti di imprese, anche in rete europea" e "Intervento 2 – Fornitura di servizi avanzati per filiere e reti di imprese";

RILEVATO che il Vice Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con delega allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica, con nota prot. n. 322/Segr. del 18.06.2013, ha rappresentato l'opportunità di sostenere, nel limite dell'importo massimo di € 300.000,00, le attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", nell'ambito del richiamato "Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali",

VISTA la propria Deliberazione n. 729 del 14 ottobre 2013 avente ad oggetto: "PAR FSC 2007-2013 - Linea di azione I.2.3.a. - Individuazione dei progetti attuativi" che relativamente all' Intervento 2: "Fornitura di servizi avanzati per filiere e reti di imprese",

previsto nella Linea di Azione I.2.3.a individua due progetti, disponendo uno stanziamento complessivo di € 500.000,00, di cui € 300.000,00 a favore del Progetto n. 1 "Sostegno al Cluster Tecnologico nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, altresì, individua quale Struttura responsabile del medesimo Progetto il Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione;

CONSIDERATO che:

- Regione Marche. nell'ambito del Coordinamento nazionale per le politiche per la ricerca e l'innovazione, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha promosso un continuo ed ampio confronto con il Ministero e le altre Regioni per la predisposizione di un testo condiviso dell'Accordo multiregionale di programma, che dovrà essere preventivamente adottato, con proprio atto, ogni Regione, prima della sottoscrizione in forma congiunta fra le Regioni interessate ed il Ministero.
- l'Accordo, definisce obiettivi e finalità, gli impegni tra le parti, il quadro finanziario delle risorse che verranno disposte, la durata e l'entrata in vigore dello stesso.
- l'Accordo, inoltre, prevede l'istituzione di un Comitato Tecnico, a cui partecipano il Ministero, le Regioni e il Presidente dell'Organismo di coordinamento e gestione del Cluster, al fine di assicurare la corretta ed efficace attuazione dello stesso e la definizione di ulteriori linee di intervento a valere sulla nuova programmazione comunitaria;
- con l'Accordo, la Regione Abruzzo, così come le altre Regioni coinvolte nell'attuazione del Cluster, si impegna nei confronti del Ministero ad implementare un programma coordinato di azioni complementari e/o funzionali per lo sviluppo e valorizzazione del Cluster, al fine di supportare sinergicamente gli interventi nazionali previsti nell'Avviso a sostegno della ricerca, dello sviluppo e della formazione del capitale umano;
- che in data 10/04/2014 si è formalmente costituito il Cluster Tecnologico Nazionale TRASPORTI ITALIA 2020, selezionato dal MIUR in attuazione dell'Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 30/05/2012, nella forma

giuridica di Associazione, denominata "Cluster Trasporti Italia 2020";

RITENUTO di approvare lo schema di Accordo di Programma, di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte per l'attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso emanato dal MIUR con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e succ. mod.;

PRESO ATTO che le azioni complementari e/o funzionali che verranno sostenute finanziariamente dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo e la valorizzazione del suddetto Cluster, in sinergia con gli interventi previsti dal Ministero ai sensi del suddetto Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 20 maggio 2013, sono:

- Qualificazione, consolidamento e sviluppo del Cluster Tecnologico nazionale anche al fine della definizione del posizionamento strategico dello stesso nel panorama internazionale sulle tematiche di riferimento;
- Networking e Bussiness development;
- Animazione, promozione e valorizzazione del Cluster Tecnologico nazionale al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di competenze tra gli attori in specifici ambiti tecnologici;
- Formazione capitale umano e attrazione talenti, per favorire il trasferimento delle tecnologie e delle soluzioni tecnologiche avanzate, la mobilità e l'attrattività di ricercatori e la formazione di figure professionali altamente qualificate e con competenze specialistiche;

PRESO ATTO che per l'attuazione delle suddette azioni, la disponibilità finanziaria complessiva è pari ad € 300.000,00 e trova capienza sul capitolo del bilancio regionale 08.02.002 – 282000 per il corrente esercizio finanziario a valere sulle risorse FAS - Linea di azione I.2.3 a – Intervento 2 – Progetto 1;

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione al progetto indicato, erogare le relative risorse all'Organismo territoriale di

riferimento "Ditta Innovazione Automotive e Metalmeccanica Soc.Cons.a r.l. – IAM" – P.IVA 02254380690, con sede in Santa Maria Imbaro (CH), Via Nazionale snc, formalmente incluso nella compagine sociale dell'Associazione "Cluster Trasporti Italia 2020";

RITENUTO di adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti attraverso la compilazione del SAD, con successivo atto da parte del Dirigente del Servizio responsabile della linea di Azione del PAR FSC 2007/2013 I.2.3.a;

RITENUTO di assumere gli impegni di spesa con successivo atto del Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione, della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo;

RITENUTO, altresì, di:

- dare mandato al Componente la Giunta con delega allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica di provvedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione della Regione Abruzzo ad apportare al suddetto Accordo le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e a curare gli adempimenti che deriveranno dall'attuazione dello stesso;

SENTITO il Dirigente del Servizio responsabile della linea di Azione del PAR FSC 2007/2013 I.2.3.a;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali Ricerca e Innovazione della Regione Abruzzo, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente trascritte:

1. **di approvare** lo schema di Accordo di Programma, di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente

- deliberazione, da sottoscrivere tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Abruzzo e le altre Regioni coinvolte per l'attuazione di azioni complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del Cluster Tecnologico Nazionale "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina", ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso emanato dal MIUR con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 e succ. mod.;
- dare mandato al Vice Presidente della Giunta Regionale con delega allo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Informatica di provvedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma;
- 3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione della Regione Abruzzo ad apportare al suddetto Accordo le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e a curare gli adempimenti che deriveranno dall'attuazione dello stesso;
- 4. **di stabilire** che le azioni complementari e/o funzionali che verranno sostenute finanziariamente dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo e la valorizzazione del suddetto Cluster, in sinergia con gli interventi previsti dal Ministero ai sensi del suddetto Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 20 maggio 2013, sono:
 - Qualificazione, consolidamento e sviluppo del Cluster Tecnologico nazionale anche al fine della definizione del posizionamento strategico dello stesso nel panorama internazionale sulle tematiche di riferimento;
 - Networking e Bussiness development;
 - Animazione, promozione e valorizzazione del Cluster Tecnologico nazionale al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di competenze tra gli attori in specifici ambiti tecnologici;
 - Formazione capitale umano e attrazione talenti, per favorire il trasferimento delle tecnologie e delle soluzioni tecnologiche avanzate, la mobilità e l'attrattività di ricercatori e la formazione di figure professionali altamente qualificate e con competenze specialistiche;
- 5. **di prendere atto** che per l'attuazione delle suddette azioni, la disponibilità finanziaria complessiva è pari ad € 300.000,00 e trova

- capienza sul capitolo del bilancio regionale 08.02.002 282000 per il corrente esercizio finanziario a valere sulle risorse FAS Linea di azione I.2.3 a Intervento 2 Progetto 1;
- di erogare le relative risorse all'Organismo territoriale di riferimento Ditta "Innovazione Automotive e Metalmeccanica Soc.Cons.a r.l. – IAM" - P.IVA 02254380690, con sede in Santa Maria Imbaro (CH), Via Nazionale snc;
- 7. **di stabilire** che gli impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione;

- 8. **di pubblicare** per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
- 9. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Giunta Regionale, nella qualità di Organismo Responsabile della Programmazione e Attuazione (OdP) del PAR FSC della Regione Abruzzo 2007-2013.

Seguono allegati

ALLEGATO "A" ALLA D.C.R					
	ATT	ECATO	CC A SS A T	TADOD	

ACCORDO DI PROGRAMMA

Azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione
del Cluster Tecnologico Nazionale

"Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina"
nel quadro dell'Avviso di cui al D.D. 257/Ric del 30/05/2012
nelle REGIONI

Roma.	. 0 . 0 . 0 . 1 . 1 . 1	

berazione n. 3.1.6. de 2.9. APR. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNT/
(Doft. Waiter Gariani)



IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

e

la REGIONE

la REGIONE

la REGIONE

la REGIONE

250.000

(LE PARTI)

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e in particolare, il comma 2 bis) che prevede l'obbligo di sottoscrizione degli accordi con firma digitale o firma elettronica avanzata o firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999 e ss.mm.ii. recante il "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. M. n. 593 dell'8 agosto 2000 "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297" e ss.mm.ii. e, in particolare, il D. M. del 6.12.2005 n. 3245/Ric. ed il D. M. del 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

VISTI, in particolare, gli artt. 12 e 13 del citato D. M. n. 593/2000 recanti rispettivamente "Progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal Murst per la realizzazione di obiettivi specifici" e "Specifiche iniziative di programmazione";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



VISTA la Legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del D. L. 16 maggio 2008 n. 85 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244" con la quale è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR);

VISTO il D.P.C.M. del 6 agosto 2008 "Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 121;

VISTA la Comunicazione COM(2008) 652 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea" che identifica come una delle priorità assolute l'attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione per il raggiungimento dell'eccellenza dei Cluster europei;

VISTO il D.P.R. del 20 gennaio 2009 n. 17 "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del MIUR";

VISTA la Comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Orizzonte 2020" nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 e che prevede tre priorità che si rafforzano reciprocamente: 1. generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2. promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, anche attraverso il sostegno alle PMI; 3. innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato.

VISTO l'art. 9, comma 1, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 recante "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito dalla Legge 106/2011;

VISTI gli artt. 60, 61, 62, 63 del D. L. 22 giugno 2012 n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012;

VISTO il D.M. n.115 del 19 febbraio 2013 concernente "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

VISTO 1'Avviso di cui al D. D. n. 257/Ric del 30 maggio 2012, come modificato e integrato dal D. D. n. 414 del 12 luglio 2012, finalizzato alla nascita e allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali da identifica-



re come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori dell'intero sistema economico nazionale;

VISTO il D. D. del Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca prot. n. 18 del 14 dicembre 2012, che ha approvato le graduatorie finali relative alle domande presentate per l'Avviso D. D. n. 257/Ric del 30 maggio 2012 e giudicato ammissibili alle agevolazioni n. 8 (otto) domande presentate, come di seguito elencate:

- 1. CTN01_00163 Fabbrica Intelligente (CFI)
- CTN01_00063 Climica verde (GreenChem); 2
- 3. CTN01_00177 Scienze della vita (ALISEI);
- CTN01_00176 Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina (Trasporti Italia 2020); 4.
- 5. CTN01_00230 Agrifood (C.L.A.N.)
- CTN01_00034 Tecnologie per le Smart Communities (CTN-TSC).
- CTN01_00236 Aeropsazio (CTNA) 7.
- 8. CTN01_00128 Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV)

che con Decreto Direttoriale n. 1883 dell' 11 ottobre 2013 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale ha provveduto alla rideterminazione dei costi dei progetti ammessi a finanziamento, di cui alla graduatoria approvata con Decreto Direttoriale del 14 dicembre 2012, n. 18;

CONSIDERATO il Protocollo d'Intesa siglato in data 25 giugno 2009 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del PON R&C;

CONSIDERATO che l'art. 6 del citato Avviso D. D. 257/Ric del 30 maggio 2012 assegna alle domande ammesse a finanziamento risorse pari a complessivi 368 milioni di euro a valere sui fondi FAR (comma 1) e ulteriori 40 milioni di euro a carico del PON R&C 2007-2013 per le quote di attività progettuali da svolgersi nelle Regioni Convergenza, a valere sul FESR (50%) e sul DFS (50%) (comma 2);

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 9 del 27 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti, le risorse disponibili di cui all'art. 6 del citato Avviso D. D. 257/Ric del 30 maggio 2012 sono state incrementate con risorse reperite nell'ambito del Piano del Riparto del FAR per l'anno 2012;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 dette risorse aggiuntive sono state allocate a copertura finanziaria delle domande giudicate ammissibili alle agevolazioni di cui al D.D. n.257/Ric del 30 maggio 2012;

CONSIDERATO che nella graduatoria di domande giudicate ammissibili con D. D. del Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca prot. n. 18 del 14 dicembre 2012 rientra il Cluster id. CTN01_00176 denominato "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina "comprensivo dei progetti CTN01_00176, finanziato per un importo pari a € 300.000,00



CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di appositi Accordi di Programma con le Regioni coinvolte ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato Avviso D. D. 257/Ric, al fine di assicurare il sostegno e la migliore valorizzazione del Cluster e dei progetti ammessi alle agevolazioni nei rispettivi ambiti territoriali;

CONSIDERATO che ciascuna Regione sta elaborando, secondo gli indirizzi di Europa 2020 una propria strategia di Smart Specialization, all'intero della quale provvede ad identificare le aree e i temi prioritari su cui concentrare, secondo un approccio di sistema, i propri interventi e che, a livello operativo, ciò si tradurrà nella valorizzazione di settori/ambiti tecnologici e/o di nicchie di mercato dove il territorio dispone di chiari vantaggi competitivi o di determinate potenzialità di sviluppo imprenditoriale;

CONSIDERATO che il Cluster Tecnologico Nazionale rappresenta un riferimento per l'aggregazione multiregionale di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, focalizzato su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idoneo a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale;

CONSIDERATO che pertanto le Regioni, possono trovare nel CTN un ambito organizzativo per azioni collaborative e di condivisione per la valorizzazione dei propri interventi definiti nell'ambito della Strategia di Smart Specialisation;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti dichiarano che gli interventi previsti riguardano investimenti pubblici tesi ad assicurare la migliore valorizzazione del cluster e dei progetti ammessi alle agevolazioni nei rispettivi ambiti territoriali, che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dei regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza;

> LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA



Articolo 1

Recepimento delle premesse e termini di riferimento

- Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito "Accordo").
- 2. Agli effetti del presente Accordo si intendono:
 - a) per MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - per Regioni, le Amministrazioni regionali che, ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012 hanno prodotto la lettera di intenti,
 - c) per Parti, il MIUR e le Regioni che sottoscrivono il presente Accordo;
 - d) per Parti finanziatrici, le Regioni che finanziano le azioni indicate nell'art.4 del presente Accordo;
 - e) per Parti non finanziatrici, le Regioni che non partecipano finanziariamente alle azioni indicate nell'art. 4 del presente Accordo, ma che si riservano di individuare risorse finanziarie da destinare alle annualità successive ad integrazione di quanto attualmente previsto;
 - f) per Cluster, il Cluster Tecnologico Nazionale CTN01_00176 Denominazione "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina"
 - g) per Piano di Sviluppo strategico del Cluster, la cornice strategica presentata unitamente ai Progetti dal Cluster ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012
 - h) per Organo di Coordinamento e Gestione, l'Organo costituito nel Cluster ai sensi dell'Avviso D.D. 257/Ric del 30 maggio 2012
 - i) per Governance del Cluster, il modello organizzativo del Cluster

Articolo 2

Oggetto e finalità

- Oggetto del presente Accordo sono la definizione e la messa a sistema delle attività complementari e/o
 funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione e alla promozione del Cluster "Mezzi e sistemi per la mobilità
 di superficie terrestre e marina" di cui all'Allegato 1 promosse nell'ambito dei rispettivi territori dalle
 Regioni sottoscrittrici dell'Accordo.
- 2. In particolare, le attività avranno come oggetto:
 - a) la realizzazione di specifiche azioni (animazione, formazione, promozione, internazionalizzazione, open innovation, foresight tecnologico ecc...) complementari e funzionali allo start-up e allo sviluppo del Cluster, a complemento dei progetti ad oggi ammessi a finanziamento dal MIUR di cui all'Allegato 1;



- b) la definizione e l'attuazione tra MIUR e Regioni di ulteriori linee di intervento che, sulla base della governance del Cluster, favoriscano processi di sviluppo e di potenziamento del Cluster, attraverso un programma coordinato di attività e comprensivo di azioni di monitoraggio e valutazione nella logica della Smart Specialization, per l'integrazione e cooperazione fra sistema della ricerca e sistema produttivo e lo sviluppo della rete dei servizi nei rispettivi territori regionali anche in vista della nuova programmazione.
- 3. Le azioni, di cui al precedente comma 2, sono finalizzate al consolidamento e alla valorizzazione del Cluster promuovendo una strategia coordinata di sviluppo su base territoriale, anche in raccordo con le Aggregazioni pubblico-private esistenti nelle Regioni ed una sistematica efficace sinergia tra tutte le Parti, secondo il modello di governance individuato nel Piano strategico del Cluster.

Articolo n 3.

Impegni delle Parti

- 1. Sulla base delle Premesse, le Parti:
 - a. convengono sulla mission del Cluster quale piattaforma intermedia di integrazione e soggetto catalizzatore ed organizzatore di progettualità provenienti dai territori, aperto e inclusivo nei confronti di tutti i soggetti portatori di competenze e conoscenze negli ambiti tecnologici di riferimento;
 - b. condividono le linee di intervento ricomprese nel presente Accordo e ne riscontrano la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza;
 - c. convengono che gli interventi ricompresi nel presente Accordo siano anche a supporto del Cluster "Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina"i cui all'Avviso D.D. 257/Ric del
 - d. concordano sull'opportunità di implementare anche con accordi e atti integrativi le azioni di cui al successivo articolo 4;
- 2. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, si impegnano ad individuare e definire congiuntamente tutte le azioni e le modalità necessarie alla migliore realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2;

Nel dettaglio:

il MIUR, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze si impegna a:

a) Attivare ed utilizzare integralmente, nei tempi indicati nel successivo articolo 8, le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti del Cluster approvati con Decreto Direttoriale dell'11 ottobre 2013 n. 1883, di cui all'allegato 2;



- Realizzare le attività di monitoraggio in itinere dei progetti fino alla loro scadenza e, se necessario, proporre eventuali aggiornamenti e/o modifiche;
- c) Attivare forme di stretta collaborazione con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrative e di snellimento dei processi decisionali, di valutazione e controllo.
- d) Individuare eventuali ulteriori progetti specifici e risorse aggiuntive da rendere disponibili attraverso specifici accordi integrativi, a valere sulla nuova programmazione 2014 - 2020
- Le Regioni, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni, competenze e territori, si impegnano a:
- a) Mettere a disposizione le rispettive strutture territoriali a supporto delle aggregazioni pubblicoprivate regionali di riferimento del Cluster;
- Attivare e realizzare, rispettando i termini concordati, le attività riportate nell'allegato 1 al presente Accordo;
- c) Individuare ulteriori linee di intervento, con ricadute territoriali, a supporto del Cluster attraverso il coordinamento di tutti i settori delle rispettive Amministrazioni;
- d) Promuovere il partenariato locale pubblico-privato e attivare azioni nel territorio di competenza coordinate con le politiche del Cluster;
- e) Individuare eventuali ulteriori risorse aggiuntive (anche private) da rendere disponibili per specifici accordi integrativi, a valere sulla nuova programmazione;
- f) Individuare, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b), in stretta collaborazione con l'organismo di coordinamento del Cluster, linee di intervento e azioni a supporto del Cluster a valere sulla nuova programmazione, da proporre al Comitato Tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 5;
- g) Attivare forme di stretta collaborazione con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrative e di snellimento dei processi decisionali, di valutazione e controllo.

Articolo 4

Copertura finanziaria delle azioni complementari e/o funzionali previste dall'Accordo

La copertura finanziaria delle azioni di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) previste dall'Accordo sarà garantita per la prima annualità (2014) dalle Parti finanziatrici per un totale di € e avverrà secondo il dettaglio di riportato nella tabella che segue:

PARTI FINANZIATRICI	IMPORTO	FONTE FINANZ.
REGIONE		



REGIONE		
REGIONE		
то	TALI	

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

- 2. Per le annualità successive la copertura finanziaria delle azioni complementari e/o funzionali previste dall' Accordo, verrà disposta attraverso specifici accordi integrativi.
- Le azioni e l'articolazione delle risorse per ciascuna Parte finanziatrice sono descritte nell'Allegato 1;

Articolo n. 5

Comitato Tecnico dell'Accordo

- 1. Per l'attuazione, del presente Accordo, è istituito un Comitato Tecnico ("Comitato"), composto da n. 2 persone designate dal MIUR, di cui uno con funzioni di Presidente, e da n. 1 persona designata con nota dell'Assessore competente di ciascuna Regione firmataria del presente Accordo. Partecipa al Comitato il Presidente dell'Organismo di coordinamento e gestione del Cluster.
- 2. Ai lavori del Comitato potranno essere invitati i rappresentanti degli altri Ministeri competenti in materia in relazione agli ambiti tematici del Cluster e, su richiesta di una delle Parti e a seconda delle tematiche da affrontare, anche esperti di riconosciuta competenza. A supporto dei lavori e delle attività del Comitato possono essere invitate a partecipare le organizzazioni e le strutture amministrative delle Parti, ciascuna per le rispettive competenze.
- 3. La nomina dei componenti del Comitato dovrà avvenire con decreto del MIUR- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Le sostituzioni e/o le integrazioni dei componenti devono avvenire con le stesse modalità di nomina prevista dal presente comma, a seguito di comunicazione scritta alle Parti. Entro i successivi 30 giorni il MIUR provvederà ad emanare il nuovo decreto di nomina.
- 4. Il decreto di nomina del Comitato, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, determina gli eventuali oneri per il suo funzionamento, che saranno a carico delle singole Amministrazioni rappresentate e partecipanti.
- 5. Il Comitato ha il compito di:
 - a) assicurare, tramite il raccordo con i competenti uffici regionali e nazionali, la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo;
 - b) monitorare lo stato di attuazione del presente Accordo e relazionare alle Parti;



SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

- c) individuare e comunicare alle Parti eventuali nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili da allocare sul presente Accordo;
- d) proporre alle Parti eventuali proroghe e/o rinnovi dei termini di efficacia del presente Accordo, di cui al successivo art.8;
- assicurare che le attività del Cluster siano coerenti con gli indirizzi strategici delle politiche regionali, nazionali ed europee;
- f) proporre alle Parti la definizione di ulteriori linee di intervento di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b), a valere sulla nuova programmazione, da inserire in nuovi accordi o atti integrativi, sulla base delle indicazioni pervenute dal MIUR ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettere d) ed e), nonchè dalle Regioni ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lettere c), e) e f);
- g) proporre alle Parti le richieste di adesione di ulteriori Regioni la cui partecipazione ed azione sia necessaria e/o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.;

Qualora nei casi di cui ai punti e), f) e g)si rendesse necessario il ricorso ad una votazione, potranno esprimersi a riguardo unicamente il MIUR e le Parti finanziatrici.

- Il Comitato si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, la prima volta entro 15 giorni dalla nomina per l'insediamento e per fissare i criteri per l'emanazione del regolamento interno relativo al proprio funzionamento.
- Il Comitato produrrà relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'Accordo, inviandole, attraverso il suo Presidente, per opportuna conoscenza e presa d'atto, a ciascuna delle Parti.
- Il Comitato, al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, può proporre integrazioni, modifiche e aggiornamenti, opportunamente motivati, al presente Accordo.
- Il Comitato dura in carica fino al completamento delle attività approvate per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo.

Articolo n. 6

Termine dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione e ha durata triennale ovvero fino al
completamento dei progetti e delle azioni e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative
inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo ovvero dalle normative contabili. Le Parti, per
concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte anche
con specifici Accordi integrativi.



SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo n. 7

Disposizioni generali e finali

- 1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti.
- Possono aderire all'Accordo, anche con risorse aggiuntive, e secondo le modalità che saranno definite dal Comitato Tecnico di cui al precedente art. 5, altre Regioni nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa, la cui partecipazione ed azione sia necessaria e/o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
- Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione, ivi incluso a trasmetterlo agli
 organi di controllo, ove così previsto dalla pertinente regolamentazione.

Il presente Accordo, sottoscritto (con firma digitale o firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata) in n. copie originali, sarà sottoposto alle prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

Roma, li

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Regione

Regione

Regione

Regione



SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

AZIONE 1	Qualif	Qualificazione, consolidamento e sviluppo			ti = i						
OBIETTIVI				Regione							
RISULTATI											
ATTIVITA'	DESCR	IZIONI						1			
	#	-									
TOTAL	E RISORSE AZIONE 1	A	Risorse finanziarie complessive da parte della Regione								
		В	Ulteriori asset disponibili (descrivere)								

AZIONE 2	Sviluppo dei meccanismi di aggregazione									454	
OBIETTIVI				Regione							
RISULTATI				sum:							
ATTIVITA'	DESCR	IZIONI					N III		ga d		
l Et											
TOTALE	RISORSE AZIONE 2	A	Risorse finanziarie complessive da parte della Regione								
		В	Ulteriori asset disponibili (descrivere)								

Regione

Regione

Regione

Regione

Regione

Regione

Regione

AZIONE 3

OBIETTIVI

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione

Animazione, diffusione e valorizzazione

				*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
RISULTATI											,
ATTIVITA'	DESCR	IZION	E					I E E	n m		
TOTALE	RISORSE AZIONE 3	Α	Risorse finanziarie complessive da parte della Regione								
		В	Ulteriori asset disponibili (descrivere)								
AZIONE 4	Azione	sul	capitale umano,								
RISULTATI				Regione 	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione 	Regione	Region
ATTIVITA'	DESCRI	ZIONE									
TOTALE	RISORSE		Risorse								
TOTALE F	ZIONE 4	A	finanziarie complessive da parte della Regione								
		В	Ulteriori asset disponibili (descrivere)								
OTALE GE	NERAL	LE F	RISORSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.05.2014, n. 330

L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"- Autorizzazione anticipazione periodo di ricerca e raccolta tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell' l'art. 2 comma 1 lettera d), il periodo di raccolta del Tartufo bianchetto (Tuber Borchii Vitt) è consentito dal 15 gennaio al 15 aprile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 1, la Regione Abruzzo ha individuato nel Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura (C.Re.A.T.) della Direzione Politiche Agricole l'organismo idoneo per le attività di studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e divulgazione concernenti il settore tartufo;

DATO ATTO che, ai sensi del l'art. 4 comma1 lettera b) la Giunta Regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale , può con propria deliberazione variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di tartufi, per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'art. 3;

PRESO ATTO che, con nota del 01/04/2014 (prot. di entrata n° RA 955443 del 04.04.2014), le Associazioni riconosciute "Micologica Tartufai d'Abruzzo" di Perano, "Tartufai Val Pescara" di Manoppello e "A.L.I.R.T.A." di Archi, hanno trasmesso al C.Re.A.T, tramite il Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio, la richiesta di anticipazione del periodo di raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 maggio al 1 maggio 2014;

PRESO ATTO che, con la nota n° 5574 del 15.04.2014 e la successiva integrazione n.117444 del 30.04.2014 trasmesse allo Scrivente Servizio, il Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.), considerate le motivazioni addotte dalle Associazioni indicate nel "preso atto" di cui sopra, esprime parere favorevole all'apertura anticipata del calendario di ricerca e raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio ;

RITENUTO, ancora, di dovere autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio, hanno attestato la legittimità del presente provvedimento, ognuno per quanto attiene alle rispettive competenze;

VISTA la L.R. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

- a. di approvare l'apertura anticipata del calendario di ricerca e raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio;
- b. **di autorizzare** il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento

- sul B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
- c. **di autorizzare**, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
 - www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- d. **di autorizzare** il Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armenti a notificare il presente provvedimento al Comando Regionale del Corpo Forestale

- dello Stato per le procedure di propria competenza;
- e. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;
- f. avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

Seguono allegati

Le Associazioni dei Tartufai Abruzzesi delle tre Provincie Pedemontane. (Chieti, Pescara e Teramo.)



Spett. Le Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura
Servizio Politiche Forestali,
Demanio ed Armentizio
Ufficio di Politiche Forestale Regionale
Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Boschivo.

Oggetto: richiesta di apertura anticipata dello scorzone

Con la presente, le Associazioni dei tartufai delle tre Provincie sopra elencate chiedono alla Giunta Regionale l'apertura anticipata al 1 maggio per il 2014 del tuber aestivum, (scorzone) anziché, il 15 maggio come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera (g).

Il motivo della richiesta è fondata in quanto nel mese di gennaio e febbraio la temperatura si è mantenuta mite, con valori alti rispetto alla media stagionale.

I venti sciroccali hanno avuto per lungo periodo l'influenza è questa ha determinato le poche nevicate e per un breve lasso di tempo.

La vegetazione delle piante diventata già rigogliosa con esplosione floreali anzitempo.

E' noto che il tartufo scorzone cresce col il caldo, " non a caso a scelto di maturare nel periodo estivo". Più è rigido l'inverno, più la stagione si posticipa.

Sentiti i pareri dei Presidenti del tre Associazioni riconosciute dalla Regione: (della Marsica, de L'Aquila "il raspino" e l'Associazione di Sulmona). considerando il loro territorio endogene rispetto alle altre Provincie e morfologicamente montuosa, non partecipano alla richiesta, ma condividono i motivi esposti sopra, ritengono che il calendario di raccolta per la loro Provincia rimanga l'apertura al 1 giugno del tartufo estivo.

Certi di un fattivo riscontro nella richiesta di cui sopra. Distinti saluti.

LA RICHIESTA E' SOTTOSCRITTA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI SEDI:
Associazione M. Tartufai Abruzzesi A.M.T.APerano (CH) 206206 70/2/104
Associazione Tartufai Val Pescara - Manoppello (PE) Ralla Se Ho2 Mo
L'Associazione Libera Raccolta Tartufi di Archi (CH), Illeza Lo H. Rosazio
GIUNTA REGIONALE D'ABRUIZO EL PRIME PERSON DE DE COMPTINE AL COMPTINE TO THE PERSON DE DE COMPTINE TO THE PERSON DE SESSO DE SESSO

2 2 APR. 2014

Prot. RA 111780

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,

CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE NE REGIONE ABREIZZO

DIREZIONE POLITICNE ACINICOLE É DI SVILLIPIO
RUPALE, FORDISTALE DACCIO E MISCO, RAMUNAZIONA
PESCALIA
SENIZIO PORTICA FORBISTA DEMONICIO CAMPA O APPARAISTO

COMANDO PROVINCIALE C.F.S.

Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.) Via Asinio Herio - 66100 - CHIETI (CH) Tel. (0871) 403329 - 41858 -Fax (0871) 63460; e-mail: cp.chieti@corpoforestale.it

Prot. n. 5574 del 15/4/14 pos. 05.01,02

PIGION Tuber gestivum Vitt.) _o la usi. Pamania (i up ed temericas

of the attraction of

L tour der were

to the parameter advantable

Oggetto: L.R. 66/2012- Tartufi. Richiesta anticipo periodo di raccolta tartufo nero estivo

Al Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio

Ufficio di Politica Forestale Regionale - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Boschivo

Via Catullo, 17 PESCARA

65100

5/5/2014

In riferimento alla nota n. RA 95589 del 4 aprile c.a. di Codesto Servizio relativa alla richiesta di anticipo del periodo di raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) avanzata dalle Associazioni:

- Micologica Tartufai Abruzzesi con sede a Perano (CH):
- Tartufai Val Pescara con sede a Manoppello (PE);
- -Libera Raccolta Tartufi con sede ad Archi (CH),

con nota acquisita agli atti del Servizio con n. di protocollo 95543 del 4 aprile c.a.,

vista la Legge Regionale n. 66 del 21 dicembre 2012 che all'art. 4 comma 1 punto b) prevede la possibilità da parte della Giunta Regionale di variare il periodo di ricerca e raccolta del tartufo per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'art. 3, comma 3, e fra questi il Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.) della Direzione Politiche Agricole dislocato presso il Comando Provinciale C.F.S. di Chieti,

tenuto conto delle motivazioni espresse dalle stesse associazioni,

si esprime parere negativo alla richiesta di apertura anticipata del calendario di ricerca e raccolta del tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 1º maggio,

per le seguenti motivazioni:

-la richiesta contenuta nella nota delle associazioni, viene fatta a nome delle "Associazioni dei Tartufai Abruzzesi delle tre Province Pedemontane (Chieti, Pescara Teramo)", in realtà la nota viene sottoscritta da 2 delle 4 Associazioni di Chieti e da quella di Pescara, mentre non figura tra i richiedenti l'unica Associazione riconosciuta del teramano:

- va ricordato inoltre, che la prima stesura della vecchia L.R. 22/88 prevedeva l'apertura del calendario della specie al 15 giugno e con una successiva modifica venne anticipata al 1º giugno; l'attuale L.R. 66/2012, raccogliendo l'esigenza avanzata delle Associazioni nel corso dell'iter di approvazione delle normativa, ha previsto l'apertura del calendario al 15 maggio. Appare quindi esagerato pretendere un ulteriore anticipo del calendario anche se motivato da ragioni di carattere climatico e stagionali, dove peraltro non si prevede al contempo una chiusura parimenti anticipata.

-considerando infine che la chiusura della specie è avvenuta il 15 marzo con la forma "uncinatum" e che, su segnalazione degli stessi cercatori, moltissime tartufaie di "scorzone" sono attualmente oggetto di zappatura in periodo di chiusura, approfittando dell'apertura di altre forme, in particolare il. T. borchii la cui chiusura è prevista per il 15 aprile, si ritiene indispensabile mantenere i 30 giorni di chiusura totale ai fini della tutela degli habitat della specie, assicurando al contempo la massima vigilanza da parte degli organi preposti, al fine di ridurre al massimo le attività illecite operate a danno del patrimonio tartuficolo regionale.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL CRE.A.T.

Gabriele DE LAURENT

IL COMANDANTE PROVINCIALE CFS

ALLEGATO come parte integrante alla del nerezione n. 3 3 0 del - 5 MAG 2014 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Walter Garianii



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO DH/31 Ufficio Tutela e Gestione Patrimonio Boschivo Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.) Via Asinio Herio - 66100 Chieti Tel. 0871/41858-403329 Fax 0871/63460

Chieti 30.04-2014

Prot. n. M 7444

Oggetto: L.R. 66/2012- Tartufi. Richiesta anticipo periodo di raccolta tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.). Integrazione parere,

-2 MAG. 2014 Prot. RA 118276

Al Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio

Ufficio Programmazione Finanziaria, funghi e tartufi Via Catullo, 17

65100

Facendo seguito alla nota di cui al prot, n. 5574 del 15.04.2014 relativa al parere del C.Re.A.T. in merito alla richiesta di anticipo del periodo di raccolta del Tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 maggio al 1º maggio avanzata dalle Associazioni:

PESCARA

Micologica Tartufai Abruzzesi con sede a Perano (CH);

Tartufai Val Pescara con sede a Manoppello (PE);

Libera Raccolta Tartufi con sede ad Archi (CH),

con nota acquisita agli atti del Servizio con n. di protocollo 95543 del 4 aprile c.a.,

-vista la Legge Regionale n. 66 del 21 dicembre 2012 che all'art. 4 comma 1 punto b) prevede la possibilità da parte della Giunta Regionale di variare il periodo di ricerca e raccolta del tartufo per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'art. 3, comma 3, e fra questi il Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.) della Direzione Politiche Agricole,

-fatte salve le motivazioni espresse in merito al parere negativo per un anticipo dell'apertura al 1º maggio,

-tenuto conto delle indicazioni concordate presso il Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, anche allo scopo di uniformare la data di inizio raccolta della specie prevista al 10 maggio per la Regione Molise,

si esprime parere positivo all'apertura anticipata del calendario di ricerca e raccolta del tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) dal 15 al 10 maggio.

GIUHIA REGIONALE D'ARRUZZO www.ic Foreste Bemenio Livico ad Armanitalo Lopreson a nin outspirate ill w_1 _1 __ twenty = withme 1 of 10.111 - H11506 Messon (0.814)

IL RESPONSABILE DEL C.ReA.T.

abrigle DE LAUREN'ELL

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.05.2014, n. 337

PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Linea di azione V1 1.1.a. Intervento 2 "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali dell'Avviso Pubblico per la concessione dei contributi in c/capitale per interventi di messa in sicurezza e miglioramento degli edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) dall'art. 4 del D. Lgs. 31 2011, 88, relativo maggio n. alla programmazione 2007-2013 e del quale il CIPE ha preso atto nella seduta del 30 settembre 2011 con delibera n.79;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 323 del 28 maggio 2012 e n. 612 del 24 settembre 2012 con le quali, rispettivamente, si individuano i Responsabili di ciascuna linea di azione in cui è articolato il PAR FAS Abruzzo 2007-2013 e si approva il Piano finanziario di attuazione del predetto Programma attuativo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 112 dell'11 febbraio 2013 con la quale, tra altro, è stata attribuita la gestione entrate e delle spese di bilancio regionale per l'esercizio in corso e sono stati assegnati, mediante l'allegato documento "Assegnazione risorse finanziarie" aggregate per Direzione, i capitoli di spesa tra i quali, specificatamente, il capitolo 72000.1 UPB 13.02.003 denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: spese per la realizzazione di interventi in campo sociale e assistenziale" è stato assegnato, con uno stanziamento di cassa e di competenza pari ad € 6.884.400, alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 3 agosto 2012 con la quale è stata disposta, in ottemperanza alle deliberazioni CIPE nn. 3/20 Il e 64/2011, la rimodulazione del piano finanziario del PAR FAS Abruzzo che, comunque, non ha comportato alcuna variazione per l'Intervento 2: "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale" della linea di azione VI. 1.1.a associata ali'Area VI "Politiche di coesione territoriale"

PRESO ATTO che, in particolare, con la citata deliberazione n. 612/2012 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 per l'iscrizione degli stanziamenti relativi al PAR FAS 2007-2013 con vincolo a scopi specifici relativamente alle risorse in argomento, successivamente accertate, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002 n. 3, art. 33, comma 2 bis, con n. 1967 del 10.10.2012 per € 149.424.816 ed imputate al capitolo di entrata 44000 UPB 04.03.012, giusta determinazione dirigenziale n. DA11/54 del4.10.2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 16 settembre 2013 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del PAR FSC 2007-2013;

DATO ATTO che, con determinazione DL/80 del 12.4.2013, a termini dell'indicata deliberazione di Giunta Regionale n. 112, si è provveduto ali'assegnazione delle risorse di. cui al predetto capitolo 72000.1 al Servizio centro di responsabilità competente in materia di Politiche sociali;

PRECISATO che per l'intervento 2 "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale" della linea di azione VI. 1.1.a quale parte del Piano finanziario di attuazione del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 è prevista la spesa complessiva di € 4.297.000 ripartita per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 rispettivamente per € 429.700, € 859.400, € 1.718.800, € 859.400, € 429.700;

CONSIDERATO che lo strumento associato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 28 maggio 2012 all'indicata linea di azione VI. 1.1.a è l'Accordo di Programma Quadro da realizzare mediante atti di concessione in favore di soggetti pubblici proprietari di strutture sociali; che l'utilizzo di detto strumento, attuativo della programmazione negoziata e disciplinato dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle delibere CIPE 31 marzo 1997, n. 29 e 22 marzo 2006, n. 14, è stato reso obbligatorio nella precedente programmazione 2000- 2006 per le risorse FAS che alimentavano le Intese Istituzionali di Programma ma, il dovuto rispetto delle regole proprie si è rivelato complesso a discapito, spesso, del raggiungimento dell'obiettivo posto; inoltre, la rilevanza locale degli interventi contemplati nella citata linea di azione, nonché ragioni di efficacia ed efficienza, tenuto conto, allo stato, delle risorse umane impiegabili negli adempimenti necessari, inducono all'attuazione della programmazione de qua mediante Strumenti di attuazione diretta (SAD) che, diversamente dall'APQ, non richiede livelli di cooperazione Stato Regione e prevede procedure e regole flessibili e, quindi, adatte alla tipologia della linea di azione di che trattasi poiché improntate alla massima efficacia dell'azione pubblica;

VISTA la nota prot. RA/287364/DL del 19.11.2013 con la quale si chiedeva la riprogrammazione/ rimodulazione della linea di azione in relazione allo strumento attuativo previsto;

PRESO ATTO che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 29.XII.2013 è stata approvata la modifica della linea di attuazione;

CONSIDERATO che, in conformità con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della L.R. n. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" i potenziali creditori delle risorse finanziarie di € 4.297.000 sono gli enti pubblici istituiti per legge o riconoscibili come pubblici in quanto perseguono fini pubblici o sono assoggettati al regime giuridico (requisito soggettivo), proprietari di strutture destinate ad attività sociali (socio- assistenziali, educative) di tipo socio-sanitarie, socio residenziale a carattere comunitario, a prevalente accoglienza alberghiera o protette di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (requisito oggettivo) che intendano realizzare interventi di adeguamento sismico e miglioramento delle

strutture stesse rispondendo ad apposito avviso in via di predisposizione;

PRESO ATTO Il Servizio Politiche Sociali della sopra citata Direzione, competente per materia, ritiene che il SAD più idoneo sia un Avviso Pubblico da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale, sulla cni base formulare la graduatoria regionale per l'attribuzione dei

contributi agli Enti Locali attuatori degli interventi·

DELIBERA

- 1. **di approvare** la scelta operata dal Servizio Politiche Sociali e di predisporre un Avviso Pubblico, sulla cui base formulare le graduatorie regionali per il riparto dei fondi, quali SAD per l'utilizzo dei fondi di cui alla Linea di Azione VI l.l.a. "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale" del PAR FAS Abruzzo 2007/2013;
- 2. di approvare detto Avviso Pubblico. dichiarandolo parte integrante del presente provvedimento. denominato "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A CARICO DEI FONDI FAS 2007-2013 INTERVENTI "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale"
- 3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, competente per materia, ad adottare tutti gli atti consequenziali per l'attuazione del presente Provvedimento, compreso l'impegno dei fondi e l'approvazione della graduatoria per il riparto dei contributi;
- 4. **di disporre** la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione, completa del seguente allegato:
 - Avviso Pubblico;

Segue allegato



ALLEGATO come parte integrante alla della barazione n. 3.3...7.. del5.MOG. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IDON. Walter Gariani)

DIREZIONE Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
SERVIZIO Politiche Sociali – DL 33
Ufficio Rapporti con ASP. Cooperazione

AVVISO PUBBLICO

PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Linea di azione VI 1.1.a. Intervento 2 "Adeguamento sismico e miglioramento di edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale".

1. Premessa

il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) dall'art.4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n.88, relativo alla programmazione 2007-2013 e del quale il CIPE ha preso atto nella seduta del 30 settembre 2011 con delibera n.79;

2. Soggetti beneficiari e obiettivi

Conformemente con quanto previsto dall'art.33, comma 2, della L.R. n. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" i potenziali creditori delle risorse finanziarie in argomento sono gli enti pubblici istituiti per legge o riconoscibili come pubblici in quanto perseguono fini pubblici o sono assoggettati al regime giuridico tipico (requisito soggettivo), compresi le Istituzioni sancite con RD 6972 del1890 e RD 2841 del 1923 e successive modificazioni, ovvero le Aziende in attuazione della LR Abruzzo 17/2011 e successive modificazioni proprietari di strutture destinate ad attività socio- assistenziali di tipo residenziale a carattere comunitario, a prevalente accoglienza alberghiera o protette di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (requisito oggettivo) e, pertanto, determinabili in detti soggetti che risponderanno al presente avviso pubblico.

L'obiettivo tiene conto dell'entrata in vigore delle nuove regole antisismiche dal 01.07.2009.

3. Finalità

In applicazione di quanto previsto dal Programma Attuativo Regionale del le Aree Sottoutilizzate (FAS), denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Abruzzo 2007/2013, il presente bando definisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e i criteri per la formazione della graduatoria degli interventi ammissibili.

Sulla base di graduatoria verranno ripartite le risorse assegnate alla Linea di azione VI. 1.2.a.

4. Risorse Finanziarie

4.1 – Disponibilità

Le risorse disponibili sulla Linea di azione VI 1.1.a. sono pari ad € 4.297.000 ripartite per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 rispettivamente per € 429.700, € 859.400, € 1.718.800, € 859.400, € 429.700;

4.2 - Determinazione dei contributi ammissibili

Per la determinazione del contributo massimo attribuibile a ciascun intervento si tiene conto:

a – per opere strutturali, di quanto previsto nell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 la quale indica i costi convenzionali, relativi alla tipologia di intervento, e percentuali finanziabili, dipendenti dagli esiti delle Verifiche tecniche;

b – dei prezzi previsti nel prezziario regionale per le altre opere.

4.2.1 - Costi convenzionali

Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 il costo convenzionale per interventi di miglioramento sismico è pari a 150,00 €/mc, mentre per l'adeguamento è pari a 250,00€/mc.

Per le opere strutturali di cui al punto 4.2 lett. a) ai fini del computo della volumetria si considera il volume lordo, inteso come involucro esterno dell'edificio ottenuto dalle planimetrie in pianta per l'altezza complessiva compresa la copertura, misurata all'incrocio tra la il muro perimetrale e la falda di copertura detratte le cubature delle eventuali unità strutturali non in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5.2 e/o che presentino una o più caratteristiche che costituiscono condizioni di esclusione secondo quanto indicato nel successivo punto 5.3.

4.2.2 - Percentuali finanziabili e contributi massimi

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, il contributo massimo concedibile della come percentuale del costo convenzionale di cui al precedente punto 4.2.1, sulla bise degli esiti delle Verifiche tecniche:

- \$100% se $\alpha \le 0.5$
- -0% se $\alpha > 0.8$
- [$(380-400\alpha)/3$]% se $0.5 < \alpha \le 0.8$

dove α è il valore del parametro sintetico che indica il livello di adeguatezza della strutture (espresso in termine di rapporto fra capacità e domanda) rispetto allo stato limite considerato. In particolare per gli edifici strategici α è il minimo tra α SLV ed α SLD. <u>Le verifiche sismiche devono essere condotte ai sensi del D.M. 14.01.2008.</u>

4.3 – Limiti al contributo

Il limite massimo di contributo assegnabile per singolo intervento ò stabilito secondo le seguenti classi demografiche:

- Per strutture ubicate in Comuni sotto i 5.000 abitanti € 400.000,00;
- Per strutture ubicate in Comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti € 800.000,00;
- Per strutture ubicate in Comuni oltre i 10.000 abitanti € 1.600.000,00;

I <u>soggetti beneficiari si devono impegnare a sostenere le eventuali spese eccedenti il contributo regionale con formale impegno di spesa in sede di approvazione del programma di intervento.</u>

5. -Requisiti di ammissibilità degli interventi

5.1 – Tipologia di intervento

Sono ammissibili a finanziamento interventi di miglioramento sismico, perseguendo là dove possibile l'adeguamento sismico.

Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Devono essere garantiti gli interventi di miglioramento dell'accessibilità, adattabilità e visibilità ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n.13 e s.m.l. per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

5.2 – Requisiti degli edifici e Priorità

Sono ammissibili a finanziamento interventi su edifici con funzioni pubbliche di proprietà di Enti pubblici istituiti per legge o riconoscibili come pubblici in quanto perseguono fini pubblici o sono assoggettati al regime giuridico tipico (requisito soggettivo), compresi le Istituzioni sancite con RD 6972 del 1890 e RD 2841 del 1923 e successive modificazioni, ovvero le Aziende in attuazione

della LR Abruzzo 17/2011 e successive modificazioni proprietari di strutture destinate ad attività socio- assistenziali proprietari di strutture destinate ad attività socio- assistenziali di tipo residenziale a carattere comunitario, a prevalente accoglienza alberghiera o protette di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (requisito oggettivo), per i quali siano state effettuate le Verifiche tecniche e/o valutazioni della sicurezza basate su indagini conoscitive condotte in conformità alle Normative tecniche vigenti o ai sensi della OPCM 3274/2003;

5.3 -Condizioni di esclusione

Sono esclusi dalla selezione:

- a) edifici scolastici;
- b) edifici di proprietà privata, anche in parte;
- c) edifici che siano oggetto di interventi strutturali per le stesse finalità, già eseguiti o in corso;
- d) edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per le stesse finalità;
- e) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati.

Per gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico nelle zone R3 ed R4 (con riferimento ai PAI), devono essere rispettate le norme tecniche di attuazione;

6. Criteri di selezione e formazione della graduatoria

6.1 – Definizione dei punteggi

Verrà redatta la graduatoria sulla base dei punteggi indicati:

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO
a) Vulnerabilità sismica (raggiungere almeno un miglioramento del 60% del livello di sicurezza sismica strutturale) – (Viene concesso un punto in più per ogni miglioramento del 1% superiore al 60%)	da 1 a 20
b) Per adeguamento sismico	15
c) Progetto preliminare dell'intervento approvato	2
d) Progetto definitivo dell'intervento approvato	4
e) Diminuzione della vulnerabilità degli elementi non strutturali mediante sistemi o dispositivi finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza dei fruitori l'edificio	da 1 a 8
f) Strutture attualmente in esercizio	10
g) Indicazioni volte alla qualificazione della proposta dal punto di vista dell'efficienza energetica e dello smaltimento dei materiali inquinanti con uso di nuova ed alta potenzialità di riciclo	5
h) Indicazioni per la qualificazione della proposta a livello di dotazione infrastrutturale e dei servizi. Misure per la mobilità sostenibile e la sicurezza urbana (Spazi per le emergenze e/o uso plurimo ecc.)	Da 2 a 6

Il possesso dei requisiti deve essere attestato da elaborazioni a firma di un tecnico abilitato.

Nel caso che gli elaborati progettuali presentati risultano incompleti o scarsamente approfonditi la domanda resta esclusa.

Nel caso di documentazione carente ai fini della verifica per l'assegnazione del punteggio, lo stesso non viene confermato.

6.2 –Formazione della graduatoria

Gli interventi di prevenzione del rischio sismico ammissibili a finanziamento, secondo il punto 5, saranno ordinati in graduatoria.

A parità di punteggio verrà adottato il seguente ordine di preferenza:

- 1) Strutture attualmente in esercizio
- 2) Presenza di maggior numero di prestazioni attese risultanti dal punto 6.1 di cui alla lett. e), g) ed h);
- 3) In caso di ulteriore parità, la priorità sarà data dal maggiore valore di accelerazione massima Sag relativa al sito dell'edificio (ai sensi del D.M. LL.PP. 14/01/2008 e tenuto conto delle eventuali amplificazioni stratigrafica e topografica).

Trovano applicazione le norme per le verifiche sulle dichiarazioni rese.

7. - Presentazione della domanda

Gli Enti interessati presentano domanda di partecipazione alla selezione.

Ogni Ente può <u>presentare una sola domanda di richiesta di contributo.</u>
La domanda deve essere indirizzata alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive Del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali - Viale Bovio, 425 65125 Pescara

La domanda può essere presentata:

- a mano entro le ore 12 del termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA, in presenza di un dipendente regionale addetto che provvederà a rilasciare ricevuta;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno purché inviata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA. In questo caso si chiede l'anticipo via fax della domanda.

Qualora il termine di scadenza cadesse in un giorno non lavorativo si ritiene prorogato al primo giorno feriale lavorativo successivo.

Alla domanda compilata in ogni sua parte e completa di timbro e firma dovrà essere allegato quanto segue:

- Un estratto di cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
- Una planimetria dell'aggregato strutturale con evidenziazione delle unità strutturali cui si riferisce la richiesta di contributo;
- Copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale del Ente in corso di validità quale soggetto sottoscrittore della domanda, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.
- Relazione illustrativa e tecnica con la definizione precisa del tipo di intervento che si intende realizzare, e con il quadro economico della spesa;
- Crono-programma dell'intervento;
- Coordinate geografiche del sito dell'edificio;

Inoltre, a supporto delle dichiarazioni rese è necessario allegare alle domande di contributo:

- Documentazione relativa alle indagini effettuate;
- Elaborati di calcolo (Livello 2) delle Verifiche sismiche o Valutazione della sicurezza (a firma di un tecnico abilitato) completi di indici di rischio e relazione conclusiva commentata;
- Schede di sintesi (Livello 2) delle Verifiche sismiche debitamente compilate e a firma di un tecnico abilitato.
- Attestazione di congruità del costo dell'intervento nel rispetto del prezziario regionale vigente e della sua progettazione nel rispetto della legislatura vigente, con particolare riferimento al DPR 380/2001, al DM 14/1/2008, nonché alla L.R. 26/2011 e alle correlate Direttive di attuazione approvate con Delibera G.R. 28/11/2011, n. 838;

Eventuale documentazione per l'assegnazione dei punteggi:



Provvedimento di approvazione del progetto (preliminare e/o definitivo) con il relativo quadro economico della spesa che rechi:

- la percentuale di con finanziamento a carico del proprio bilancio;
- L'impegno alla completa realizzazione funzionale dell'intervento finanziato e a porre a carico del proprio bilancio, oltre alla quota d'obbligo, l'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale o da altre risorse;
- La nomina del RUP.

8. – Procedure per l'assegnazione e per l'erogazione del contributo

La graduatoria degli interventi ammissibili saranno ordinate in base alle priorità attribuite, la stessa è approvata con Determina del Dirigente della struttura regionale competente e pubblicata sul BURA.

Gli interventi ammessi a finanziamento saranno finanziati a sportello con determina dirigenziale mano a mano che si renderanno disponibili le progettazioni esecutive (definitivamente approvate).

L'erogazione dei contributi degli acconti e del saldo, che saranno autorizzati con Determinazione del Dirigente regionale competente, dietro presentazione dell'istanza di erogazione a firma del RUP, corredata dalla seguente documentazione, avverrà:

- il 10% del finanziamento concesso, a seguito di sottoscrizione di apposito atto di concessione definitivo sottoscritto dalla Regione e dall'Ente Concessionario, e presentazione :
 - del progetto esecutivo;
 - del Oudro Economico redatto su modello elaborato dalla Regione Abruzzo:
 - della copia del verbale di consegna dei lavori;

Le rate successive di acconto saranno erogate nel rispetto delle regole in materia di trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e secondo le misure percentuali dell'importo di finanziamento specificate di seguito:

- il 25% entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile di procedimento e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari ad almeno il 60% della precedente erogazione, in cui sia, comunque, ricompresa una spesa corrispondente ad almeno il 20% dei lavori;
- il 25% entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile del procedimento
 e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari all'80% delle
 erogazioni effettuate, in cui sia, comunque, computata una spesa corrispondente ad almeno il
 60% dei lavori;
- il 25% entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile del procedimento
 e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari al 90% delle
 erogazioni effettuate, in cui sia computata una spesa corrispondente ad almeno 1'80% di
 avanzamento dei lavori;
- il saldo del finanziamento riconosciuto, ovvero riconoscibile in base alla normativa vigente, sarà erogato a seguito della presentazione degli atti finali di collaudo, regolarmente vistati dal Servizio Tecnico Regionale della Direzione Lavori Pubblici e della documentazione specificata di seguito:
- n. 2 copie del provvedimento formale approvativi degli atti di collaudo di verifica del livello di sicurezza raggiunto, di cui una in copia originale;
- n. 2 copie in originale della relazione acclarante i rapporti tra Ente concedente e concessionario:
- copia fotostatica delle fatture quietanziate, ovvero dei documenti contabili di valore probatorio equivalente, giustificative delle spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione dell'opera (n. 2 copie);
- dichiarazioni liberatorie, in originale, rilasciate in relazione alle fatture di cui al punto precedente (+ n.1 copie);



• dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritte dal Legale rappresentante delle'Ente (*n.1 copie);

L'ammontare definitivo del finanziamento sarà determinato, comunque entro i limiti dell'importo di concessione, in sede di acquisizione della certificazione relativa al saldo di cui sopra.

În tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa deve essere espressamente dichiarato il rispetto della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, pena il non priconoscimento della spesa stessa.

- Non sono riconosciute le spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione sul BURA del presente Avviso Pubblico.
- Il contributo concesso sarà rideterminato, nel rispetto della proporzionalità delle quote di competenza, in relazione alle spese riconosciute ammissibili, sostenute e rendicontate.
- Eventuali maggiori oneri non espressamente previsti nel presente Avviso, saranno a carico del soggetto beneficiario, che ne curerà la copertura con propri fondi.
- Non possono essere autorizzate erogazioni, né in acconto né in saldo, in favore di Enti che non provvedono alle operazioni per il monitoraggio fisico e finanziario previsto per i fondi FAS.
- Prima di procedere ad autorizzare ulteriori erogazioni occorre acquisire l'assenso delle Autorità di certificazione sulla spesa già erogata.

Le scadenze sopra indicate sono comunque subordinate alla normativa contenuta nelle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale e pertanto l'erogazione delle anticipazioni regionali e condizionata dai tempi di afflusso e dall'effettiva disponibilità delle somme esistenti in bilancio. Pertanto eventuali interessi di mora saranno a carico dell'Ente Concessionario.

9. Tempistica per la realizzazione degli interventi e prescrizioni

Vengono stabilite le seguenti scadenze per l'espletamento delle procedure relative all'attuazione dell'intervento:

- gara d'appalto entro sei mesi dalla sottoscrizione della Concessione di Finanziamento;
- inizio lavori entro 10 mesi dalla sottoscrizione della Concessione di Finanziamento. L'erogazione della prima rata del finanziamento a favore del soggetto Concessionario è pertanto subordinata al rispetto di tale scadenza.
- Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 40/2011 e con le eccezioni ivi richiamate, i progetti realizzati
 con finanziamenti regionali o statali erogati tramite Regione, il cui importo dei lavori a base
 di gara sia uguale o superiore un milione di euro dovranno essere sottoposti al preventivo
 esame del CRTA.
- I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro 24 mesi dalla data di consegna dei lavori, la documentazione di fine lavori prevista per il saldo.
- Il Dirigente regionale competente può autorizzare, per giustificati motivi, una sola volta la proroga dei termini, per un tempo massimo stabilito in ragione dei termini stabiliti dal FAS.
- Il medesimo Dirigente predispone idonee azioni per ottenere nei tempi sopra indicati la rendicontazione della spesa e, qualora gli Enti non provvedessero entro 60 giorni dall'ultimo termine concesso, lo stesso Dirigente può rideterminare la quota di contributo regionale sulla base delle spese che risultano rendicontate e quietanziate ed eventualmente richiedere agli Enti la restituzione delle somme corrisposte.
- Gli Enti finanziati sono tenuti a provvedere alle attività per il monitoraggio bimestrale dei fondi FAS, con le modalità che verranno all'uopo stabilite e comunicate.
- Non sono ammissibili le varianti sostanziali al progetto che determinerebbero una modifica della graduatoria approvata.
- Eventuali variazioni al progetto dovranno essere disposte nel rispetto delle vigenti normative.

Si evidenzia che, secondo quanto prescritto dall'art. 9 comma 4 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda almeno pari al 60% e, comunque, un aumento di capacità non inferiore al 20% rispetto alla capacità corrispondente all'adeguamento sismico.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi della OPCM 3907/2010 gli interventi di miglioramento sismico devono consentire il raggiungimento dell'indice di rischio superiore a 0,60 per α < 0,6 e incremento di 0,2 per α >0,6.

Si ricorda infine che i Comuni che risulteranno beneficiari sono vincolati al <u>mantenimento</u> <u>della proprietà pubblica per 10 anni</u> dalla data di pubblicazione del Decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse.

10. Decadenza o revoca

Il diritto al finanziamento viene revocato o dichiarato decaduto,nel rispetto delle norme vigenti, con atto del Dirigente del Servizio competente per materia che dispone anche in ordine al recupero delle somme già erogate, gravate dagli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione a quella dell'emissione del provvedimento di revoca, nei seguenti casi:

- rinuncia la finanziamento da parte del soggetto beneficiario;
- variazioni che configurano una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario, rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
- mancato inizio dei lavori;
- perdurante mancato avanzamento del progetto;
- mancata rendicontazione delle somme attribuite, nei termini stabiliti o comunque nei termini imposti per i fondi FAS.



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 343

Accordo di Programma Abruzzo 2015 - Modifiche e integrazioni al Piano delle Attività approvato con D.G.R. n. 851 del 10.12.2012 - Richiesta di proroga del termine di conclusione delle attività dell'Accordo - Proroga del temine di cui all'art. 10 del "Bando per l'agevolazione dei progetti di innovazione e di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo"

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente trascritte ed approvate

- 1. di approvare il nuovo Piano delle Attività dell'Accordo di Programma "Abruzzo 2015" modificato ed integrato, allegato alla presente deliberazione, in relazione alle quali il Comitato Tecnico di Coordinamento ha espresso parere favorevole nella riunione del 19.3.2014;
- 2. **di richiedere** al Ministero dello Sviluppo Economico la proroga del termine per il

- completamento degli interventi dell'Accordo di Programma "Abruzzo 2015" di ulteriori 12 mesi, con nuova scadenza, pertanto, al 9 agosto 2015;
- 3. di incaricare la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la formale richiesta di proroga del termine di conclusione degli interventi;
- 4. di prorogare al 31.12.2014 il termine di cui all'art. 10 del "Bando per l'agevolazione dei progetti di innovazione e di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo", approvato con D.G.R. n. 210/2013, subordinatamente alla approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della richiesta di proroga del termine di conclusione degli interventi dell'Accordo di Programma "Abruzzo 2015;
- 5. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico della Regione Abruzzo;
- 6. di trasmettere il presente atto, per conoscenza, alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività.

Seguono allegati

berazione n. 3.4.3. del 12 MAG 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deg. Walter Garieni)

ALLEGATO 1)



PIANO DELLE ATTIVITÀ









Introduzione

Abruzzo 2015 ha l'obiettivo generale di caratterizzare il sistema economico regionale nell'ottica dell'innovazione. Questo Accordo di Programma sarà funzionale al rafforzamento e all'ampliamento dei partenariati e delle progettualità da individuare sul territorio. Abruzzo 2015 rappresenterà, quindi la base attorno alla quale iniziare i processi aggregativi del sistema economico regionale che capitalizzando le esperienze territoriali, permettano la costituzione in ambito regionale di reti di imprese sia all'interno dei Poli d'Innovazione, che in tutte le filiere d'eccellenza.

Coerenza con la Programmazione Regionale

La politica industriale della Regione Abruzzo, attraverso un'azione programmatica, è focalizzata all'implementazione di un nuovo sistema di sviluppo del territorio volto a rilanciare la competitività del settore industriale, a rafforzare la coesione sociale e a fornire nuovo impulso all'occupazione. Questo nuovo sistema ha come elemento centrale dell'intero processo, la capacità aggregativa delle imprese attraverso forme e modalità innovative quali i Poli d'innovazione e le Reti di imprese


Le relazioni funzionali tra le azioni di sistema di Abruzzo 2015

L'Accordo è finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi per lo sviluppo economico e produttivo della Regione Abruzzo, attraverso la riforma dei distretti produttivi, delle reti e di ogni altra aggregazione d'imprese.

Il Progetto speciale a sostegno dello sviluppo produttivo dei distretti della Regione Abruzzo, denominato Progetto Abruzzo 2015 persegue obiettivi di sviluppo competitivo e sostenibile delle reti produttive, attraverso la programmazione e l'attuazione di attività volte a supportarne direttamente lo sviluppo, creando al contempo le migliori condizioni ambientali esterne a loro favorevoli.









AZIONI DI SISTEMA

> AS 0 MAPPATURA

Descrizione	E' un'azione già in corso che prevede un'approfondita analisi e ricognizione dell'intero sistema industriale regionale, attraverso la georeferenziazione dei siti produttivi e delle caratterizzazioni aziendali. L'azione è alla base della definizione di un quadro conoscitivo regionale sul nostro sistema produttivo e sugli asset infrastrutturali aziendali. Con questa azione si individuano le aree d'eccellenza del tessuto industriale sia in termini geografici che settoriali, definendo un sistema articolato di conoscenze che favoriranno tutte le politiche aggregative. Sarà realizzato un sistema georeferenziato di conoscenza delle aggregazioni territoriali industriali (Poli e Consorzi) che sarà di supporto alle definizione delle politiche industriali regionali e dei relativi strumenti e alle azioni di marketing territoriale e attrazione/insediamento di nuove imprese. Il sistema permetterà inoltre una navigazione user friendly del portale web e consentirà di effettuare ricerche attraverso diverse modalità di interrogazioni delle banche dati raccolte. I risultati saranno opportunamente comunicati e trasferiti sul territorio sia attraverso la messa online del portale web accessibile a tutti attraverso opportuna profilazione degli utenti, sia attraverso seminari informativi, workshop tematici, comunicati stampa, newsletter.
Obiettivo	Mappare e analizzare il territorio regionale attraverso il superamento della logica distrettuale e individuando degli elementi di caratterizzazione aziendale specific per favorire la costituzione di Reti
Risultato atteso	Georeferenziazione del sistema produttivo regionale e rilascio di tutti i dati acquisiti attraverso portale web.
Finalità in Abruzzo 2015	Definire un quadro di riferimento organico e uniforme delle filiere regionali come data base dei processi aggregativi delle Reti di imprese
Start Up Attività	Avviata
Conclusione Attività	Dicembre 2014
Budget	€ 500.000,00









> AS 1 NETWORKING

L'azione si articola in tre distinti interventi:
 Networking - Re.T.E. 2015: sistema di raccordo interregionale tra le Rei di imprese con l'attivazione del Progetto Re.T.E. 2015 (Regions Toward Expo 2015), che ha come obiettivo generale quello di strutturare un Hut nazionale di interrelazione tra le Reti italiani con la finalità di realizzare un piattaforma congiunta per la partecipazione all'Expò 2015 di Milano. Le strumento operativo sarà una piattaforma che avrà il compito di facilitare processi di: - reperimento e classificazione di esperienze, know-hov specifico e best practise presenti sul territorio, incentrati su progetti di innovazione, ricerca e sviluppo; - aggregazione degli stessi in base alle possibilità di sinergia tra i vari attori che partecipano a tali progetti; creazione di reti di imprese basate su un'effettiva piattaforma collaborativa che ne sintetizzi le potenzialità e la fattibilità in termini di sviluppo attrattività e competitività. Networking - Start Up: attività di accompagnamento alle Reti di imprese l'iniziativa prevede una intensa azione di sensibilizzazione, orientamento formazione tutoraggio e comunicazione finalizzata a supportare le costituzione di aggregazioni formali, stabili e affidabili tra imprese. Il percorsi formativi potranno essere effettuati sia a livello di singola impresa (per far emergere le competenze trasversali per l'integrazione e le competenze tecniche per lo sviluppo del business) che di aggregazione di imprese (con attività dedicate alla creazione e all'avvio di rete, aspetti strategici, operativi e giuridici). Networking - Pilot: intervento che prevede l'implementazione di un progetto pilota per la costituzione di una Rete d'Imprese tra i Poli d'Innovazione Regionali.
Strutturare un sistema stabile di relazioni istituzionali e di rapporti interaziendali sul tema delle Reti di imprese
Networking - Re.T.E. 2015: "Hub nazionale" Re.T.E. 2015 Costituzione di 2 reti nazionali N° 5 Protocolli d'intesa con altrettante Regioni italiane di adesione all' "hub







	Servizi di orientamento: n° 2 workshop			
	 Servizi di formazione: n° 70 ore di formazione suddivise in 5 moduli 			
	formativi			
	Servizi di comunicazione; n° 2 seminari specialistici			
	 Servizi di tutoraggio: n° 30 ore di affiancamento alla gestione 			
	3. Networking - Pilot:			
	Costituzione di una rete d'impresa tra i poli d'innovazione regionale			
Finalità in Abruzzo 2015	Rafforzare e consolidare il sistema delle Reti di imprese regionali attraverso organici interventi di networking regionali e interregionali.			
Start Up Attività Ottobre 2013				
Conclusione Attività Scadenza dell'Accordo di Programma				
Budget € 675.000,00				









> AS 2 SISTEMA ANTICRISI

Descrizione	Il nuovo disegno di politiche industriali che si sta calando sul territorio e che per semplicità diciamo che è costituito dai Poli d'Innovazione e dalle Reti di imprese, dovrebbe avere la capacità di esprimere in anticipo segnali di imminente criticità. Questa Azione di Sistema mira ad individuare un modello previsionale delle crisi congiunturali ed extracongiunturali attraverso la definizione di una batteria d'indicatori e di un sistema continuo di rilevamento al fine di garantire al sistema regionale delle Reti di imprese una maggiore capacità di adeguamento al cambiamento e di utilizzo delle discontinuità economiche. Verrà definita una batteria di indicatori, dal cui andamento nell'arco di determinati periodi, si potrà individuare una ciclicità delle crisi. Il modello predisposto sarà presentato ed illustrato attraverso workshop e seminari di approfondimento alla presenza di esperti del mondo accademico ed economico e pubblicato sui siti istituzionali della Regione Abruzzo e di Abruzzo Sviluppo.
Obiettivo	Individuare un modello previsionale delle crisi congiunturali ed extracongiunturali
Risultato atteso	N. 1 Strumento di previsione delle crisi economiche/finanziarie, attraverso la definizione di un panel di indicatori e di un sistema continuo di rilevamento e sua attuazione sperimentale nel periodo di efficacia dell'Accordo di Programma.
Finalità in Abruzzo 2015	Garantire al sistema regionale delle Reti di imprese una maggiore capacità di adeguamento al cambiamento e di utilizzo delle discontinuità economiche
Start Up Attività	Ottobre 2013
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma
Budget	€ 92.000,00









> AS 3 FINANZA TERRITORIALE

Descrizione	Uno dei maggiori problemi con cui si confrontano le imprese di piccole e medie dimensioni è l'accesso al credito. Le PMI da sole non sono nelle condizioni di fornire le garanzie che gli intermediari finanziari del credito richiedono, né possono soddisfare i criteri per poter andare direttamente sul mercato dei capitali. Ciò pone due improrogabili questioni: la crescita dimensionale delle imprese e la predisposizione di strumenti di finanza specificamente tarati sulle esigenze delle PMI. L'obiettivo di questa attività è quello di capire se, attraverso attività di analisi, di studio e di valutazione del contesto economico, imprenditoriale e finanziario della regione Abruzzo, sia possibile mettere a disposizione delle imprese di un distretto, di un territorio, di una rete, un nuovo strumento finanziario, una fonte di finanziamento innovativa per il contesto territoriale di riferimento, destinata a sostenere progetti di crescita, di innovazione e di internazionalizzazione. Il risultato sarà trasferito al territorio sia attraverso la pubblicazione del documento finale (scaricabile) sui siti istituzionali della Regione Abruzzo e di Abruzzo sviluppo e sia attraverso incontri e dibattiti di approfondimento con esperti del
Obiettivo	settore finanziario, economico, industriale ed universitario. Raccordare all'interno di un'area/settore/filiera la domanda e l'offerta finanziaria, canalizzando le risorse endogene verso le progettualità del sistema economico locale.
Risultato atteso	N. 1 Documento di analisi, studio e di valutazione del contesto economico, imprenditoriale e finanziario della regione Abruzzo per l'individuazione di un nuovo strumento finanziario rispetto al contesto territoriale di riferimento
Finalità in Abruzzo 2015	Aiutare le Reti di imprese attraverso strumenti finanziari innovativi
Start Up Attività	Ottobre 2013
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma
Budget	€ 20.000,00









> AS 4 FOREING DIRECT INVESTMENT

Descrizione	Questa Azione di Sistema mira al finanziamento di un modulo di Internazionalizzazione all'interno di un Corso di Alta Formazione o di un Master per formare la figura di del "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi", con particolare riferimento alle competenze legate a innovazione, internazionalizzazione, organizzazione delle reti, nonché alle doti relazionali del manager delle reti.				
Obiettivo	Nell'ambito dell' istituzione della figura del "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi" fornire competenze specialistiche nel settore dell'Internazionalizzazione				
Risultato atteso	 N. 220 ore dedicate al Modulo di Internazionalizzazione all'interno del monte ore complessivo del Master (N. 400 ore) Formare n. 15 allievi 				
Finalità in Abruzzo 2015	Offrire alle Reti di imprese la possibilità di aumentare la capacità di penetrazione dei mercati esteri nonché intercettare, rispetto alle disponibilità locali, per progetti/programmi significativi, risorse e capitali aggiuntivi.				
Start Up Attività	Marzo 2014				
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma				
Budget	€ 70.000,00				









AS 5 INFRASTRUTTURE LEGGERE E MANUTENZIONE

Descrizione	Questa Azione di Sistema mira al finanziamento di un Corso di Alta Formazione o di un Master per formare la figura di del "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi", con particolare riferimento alle competenze legate a innovazione, internazionalizzazione, organizzazione delle reti, nonché alle doti relazionali del manager delle reti.
Obiettivo	Istituzione della figura del "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi"
Risultato atteso	Master/Corso di Alta formazione post laurea - N. 400 ore + 100 di stage - Formare n. 15 allievi
Finalità in Abruzzo 2015	Formare apposite figure professionali utili alla gestione delle attività, dei rapporti e delle relazioni tra le imprese aderenti ai Contratti di Rete.
Start Up Attività	Marzo 2014
Conclusione Attività	Scadenza dell'Accordo di Programma
Budget	€ 50.000,00









> AP 1 - BANDI AIUTI A PROGETTI

	 Bando per la costituzione di nuovi Contratti di rete (start up) ed il rafforzamento di quelli già esistenti Bandi per finanziare i progetti delle Reti di imprese finanziate dal precedente Avviso. Gestione Bandi di cui Asse 2 Aiuti ai Progetti
Descrizione	Gestione Bandi: - attivazione Sportello informativo; - predisposizione della modulistica di valutazione e di gestione, valutazione delle istanze; - gestione integrazioni; - gestione variazioni; - gestione proroghe; - gestione anticipi; - gestione saldi e revoche; - rendicontazione delle attività dei singoli bandi.
Obiettivo	Stimolare l'aggregazione e la progettualità delle imprese abruzzesi
Risultato atteso	La costituzione di almeno N. 13 contratti di rete entro giugno 2013 Il finanziamento di almeno N. 4 progetti innovativi Il finanziamento di almeno N. 20 progetti in de minimis
Finalità in Abruzzo 2015	Incentivare la costituzione di nuovi contratti di rete e rafforzare quelli già esistenti
Start Up Attività	Ottobre 2012
Conclusione Attività	Scadenza Accordo di Programma
Budget	€ 7.765.500,00

> AP 2 - MISURE STRUMENTALI

Descrizione	 Controlli di 1° e 2° livello nei confronti dei soggetti beneficiari dell'Asse 2 (Aiuti ai progetti).
Obiettivo	Controllo della corretta fruizione e utilizzo delle agevolazioni
Start Up Attività	Marzo 2014
Conclusione Attività	Scadenza Accordo di Programma
Budget	€ 140.000,00









ASSISTENZA TECNICA

	L'Assistenza Tecnica prevista all'Asse 3, specificate.	si declina nelle attività di seguito			
Descrizione	Assistenza Tecnica al Programma Abruzzo 1. Piano delle Attività: — analisi, progettazione e pianificazio 2. Predisposizione calendario Schede 3. Predisposizione Schede Progettual 4. Gestione del Programma Abruzzo — coordinamento attività; — segreteria tecnica; — animazione, sensibilizzazione e pre — monitoraggio, controllo e reporti programma. — tavoli tecnici di coordinamento de — collaborazione con i Servizi della del Turismo competenti all'attuazi	one esecutiva e finanziaria. Esecutive. li Esecutive relative agli Assi 1 e 2 2015: omozione; ling delle attività contemplate nel l programma; Direzione Sviluppo Economico e			
Obiettivo	La corretta attuazione delle attività previste n 2015				
Start Up Attività	Luglio 2011				
Conclusione Attività	Scadenza Accordo di Programma				
	Assistenza Tecnica al Programma Abruzzo 2015	€ 300,000,001			
Budget	Imprevisti e rischi	€ 50.000,00°			
	Totale	€ 350.000,00			



¹ L'importo già previsto all'art. 13 della Convenzione stipulata in data 11 luglio 2011 ² L'importo già previsto all'art. 17 della Convenzione stipulata in data 11 luglio 2011

# 1 4 %	Regiono Abruzzo Assessorato allo Sviluppo Economico		A.P.	ABRUZZO2015	177707	2			Letter Tichey	Granten Martin								
								GANNT	H									
15-00/1011-011	11.14		Cres 20013	P.P. 1985	E SE	able (2008)	F (1)	78 July 2	1,000	100	10 to	in N						200
AS 0 Mappattura												SCHOOL ST		No.		SET BASE	Section 1	Shirt bet the
AS I Networking						1	TO THE STATE OF	S44695	S SECTION		Terror I							
AS 2 Sistema Anticrisi		-			-						27							
AS 3 Finanza territoriale				-	-													
AS 4 Foreing Direct Investment			1	-	-								117			1.0		
1 1 2 34																		-
nanutenzione														915	10000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
AP 1 Bandi Aiuti Progetti		100		問題				The second			海							
AP 2 Misure Strumentali												2					100	
Assistenza Tecnica				100		Same.	9 9	1 2 Contract		The second	100	CIROL N			THE REAL PROPERTY.			

12







Pescara, 7 Maggio 2014

Spett.le REGIONE ABRUZZO Via Passolanciano 75 65100 PESCARA

Direzione Sviluppo Economico e del Turismo c.a. Direttore Regionale Ing. Mario Pastore

Direzione Sviluppo Economico e del Turismo Servizio Sviluppo delle Industrie – DI 7

c.a. Dirigente Ing. Nicola Commito

Direzione Sviluppo Economico e del Turismo Ufficio Supporto Giuridico e Amministrativo

c.a. Responsabile Dott. Alessandro Mucci

Prot. n. 2014/RB-GDM/AB2015_2°/322

Oggetto: Accordo di Programma Abruzzo 2015 – Convenzione tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo stipulata in data 11 luglio 2011 – "Bando per l'agevolazione dei Progetti di Innovazione e di Internazionalizzazione dei Contratti di Rete in Abruzzo". Richiesta proroga tempistica realizzazione Progetti di Innovazione e/o di Internazionalizzazione.

Gent.mi

in riferimento a quanto in oggetto, considerato che la Scrivente ha potuto erogare l'anticipo ai soggetti richiedenti ai sensi dell'Art. 17 del "Bando per l'agevolazione dei Progetti di Innovazione e di Internazionalizzazione dei Contratti di Rete in Abruzzo", solo nel mese di aprile a seguito del ritardo del trasferimento delle relative risorse da parte della Regione Abruzzo, si ritiene opportuno considerare da parte Vostra la possibilità di prorogare la scadenza della tempistica prevista dall'Art.10 del Bando di cui sopra.

In attesa di Vostre determinazioni nel merito della richiesta, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Abruzzo Sviluppo SpA
cen unico socio
Regione Abruzzo
Sede legale e operativa
Plazzo Etiore Troilo, 27
65127 PESCARA
Telefono
+39 085 67078
Fox
+39 085 693925
Websile
www.obruzzosviluppo.it
E-mail
Info@obruzzosviluppo.it
obruzzosviluppo.it
01418700686
C.f.
91040800681
Trib. pe Reg. imprese
n. 14394
Copitale sociale

€ 1,000,000,00

II B.U.P. Gianting Di Martino Il Direttore Generale

herazione n. 3.4.3 del 12 MAG. 2014
IL SEGRETATIO DELLA GIUNTA



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 350

Dlgs. 05.04.2002 n°77- DPCM 4 novembre 2009 "Prontuario contenente caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi"-DGR 779 del 21.12.2009 - DGR 587 del 18.09.2012 - Ulteriori disposizioni di competenza regionale - Criteri aggiuntivi anno 2014 - Parziale modifica Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002 n° 77 recante" Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell'art.2 della legge 6 marzo 2001 n° 64" :

CONSIDERATO che il medesimo decreto legislativo 77/2002 prevede all'art. 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni/Province autonome;

VISTO

- il Protocollo di Intesa tra Regioni/province autonome e Ufficio Nazionale per il Servizio Civile sancito dalla conferenza Stato Regioni in data 26 gennaio 2006;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2009 con cui è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi", in sostituzione del Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 3 agosto 2006;

CONSIDERATO

- che con deliberazione del Consiglio Regionale n° 37/6 del 27.06.2006 è stato istituito l'Albo Regionale degli enti e delle organizzazioni di Servizio civile;
- che con deliberazione di G.R. n. 779 adottata nella seduta del 21.12.2009 è stata disposta

la presa d'atto e l'adozione del "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi";

RILEVATO che il citato Prontuario al punto 1, relativamente al numero dei volontari, prevede la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di "ridurre da 10 a 2 unità rispettivamente il numero massimo ed il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti al proprio Albo";

CONSIDERATO che il "Prontuario" summenzionato prevede al punto 4.3 la possibilità per le Regioni e Province Autonome di stabilire "ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall'Ufficio di non oltre 20 punti";

ATTESO

- che l'adozione di Criteri aggiuntivi regionali in occasione dei bandi per la presentazione dei progetti di servizio civile, a far data dal 2007 ha contribuito ad orientare e supportare gli Enti e gli Organismi iscritti all'Albo Regionale nella progettazione di interventi il più possibile mirati alle esigenze del territorio di riferimento;
- che gli stessi vengono annualmente modificati ed aggiornati in conseguenza di una più approfondita valutazione delle caratteristiche e delle risultanze dell'attività di monitoraggio dei progetti sul territorio che la Regione Abruzzo si riserva di attuare;

RITENUTO

- di dover apportare parziale modifica ed integrazione ai Criteri aggiuntivi regionali di cui all'Allegato A) alla DGR 587 del 18.09.2012;
- di dover, pertanto approvare e adottare in sostituzione dei Criteri aggiuntivi regionali di cui all'Allegato A) alla DGR n. 587 del 18.09.2012 i "Criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile-Anno 2014" riportati nell'Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e dal Dirigente del Servizio "Politiche di Promozione, Integrazione e Sicurezza Sociale" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999 n.77, con firma in calce al presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

- di ridurre da 10 a 2 unità rispettivamente il numero massimo ed il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti al proprio Albo;
- approvare, e adottare in sostituzione dei Criteri aggiuntivi regionali di cui all'Allegato A) alla DGR n 587 del 18.09.2012, i "Criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di Servizio Civile - Anno 2014" riportati nell'Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. e sul sito Internet della Regione Abruzzo.

Segue allegato

SUZZO	
ABI	
IONE	
REG	
ELLA	
OIN	
E N	
AGGI	
ITERI	
S	

tetto massimo di progetti complessivo dei progetti presentari a numero complessivo dei progetti presentari dei cinque estitori previsti in case officiale presentari dei progetti dei progetti presentari dei progetti dei proge	RANGE	da 7 a 10 progetti (almeno tre dei cinque setton previsti)	da 3 a 6 progetti (almeno tre dei cinque settori previsti)	da 8 a 15 vol (4^cl) da 16 a 30 vol (3^cl) da 31 a 60 vol (2^cl) da 41 a 80 vol (1^cl)	fino a 7 vol (4° cl) fino a 15 vol (3° cl) fino a 30 vol (2° cl) fino a 40 vol (1° cl)					Tot MAX punti 15
INDICATORE numero complessivo dei progetti presentati a cura dello stesso Soggetto, su almeno tre dei cinque settori previsti. In caso di assegnazione, il punteggio è attribuito a ogni progetto presentato. Numero complessivo dei volontari richiesti per lutti i progetti presentati dallo stesso Soggetto: 4 classe: fino a 15 volontari 3^A classe: fino a 30 volontari 1^A classe: fino a 80 volontari 1^A classe: fino a 80 volontari 1 cognizzazioni di Volontariato dei Soggetto proponente, senza distinzione dei lasse di appartenenza Numero degli abitanti del Comune in cui è attuato il progetto ricadente nell'area del cratere di cui ai Decretti C.D. n. 3 dei 16 aprile 2009 e.n. 11 dei 17 luglio 2009 Riserva, prevista nel progetto di almeno un posto fino a 5 volontari richiesti e almeno 2 posti fino a 10 volontari richiesti e almeno 2 posti fino a 10 volontari richiesti e almeno 2 posti fino a 10 volontari richiesti e almeno 2 posti fino a 10 volontari richiesti e almeno 2 posti fino a 10 volontari richiesti e almeno 2 posti fino a 10 volontari richiesti e almeno 3 volontari chiesti a favore di giovani con bassa scolarizzazione (media inferiori)	PUNT	*	2	*	5	2	73	2	m	Tot M
numero complessivo o cura dello slesso Soggicinque settori previsti. In caso di assegnaziona a ogni progetto preser utti i progetti preser-4 classe: fino a 15 -3 classe: fino a 30 -2 classe: fino a 80 -1 classe: fino a 80 -1 classe: fino a 80 -1 classe: fino a 90 proponente, senza di appartenenza Numero degli abitanti attuato il progetto: inferenzione del progetto: inferenzione	DESCRIZIONE	oji		Si lende a valorizzare i progetti di Soggetti che prevedono complessivamente una sondia nii hassa di volontari risnatto	a quanto previsto dal DPCM 4.11,2009	ll oriterio valorizza i progetti che convolgono Soggetti che operano stabilmente quall espressioni della partecipazione civica e della solidarietà attiva	Il criferio valorizza i progetti nvolti a piccoli comuni. L'obiettivo del criferio è migliorare la qualità della vita della popolazione favorendone la stanzialità	Si tende a valonzzare i progetti da realizzare nell'area dei comuni del Cratere, cost come individuata nei Decrett C.D. n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al fine di favorire la ripresa del territorio dopo la fase di emergenza.	Si tende a introdurre elementi di innovatività valorizzando i progetti che favoriscono l'accesso al Servizio Civile di giovani con minon opportunità di inclusione, in aderenza al principio di universalità del Servizio Civile.	
tetto massimo di progetti e "pari rilievo" dei settori tetto massimo di richieste di volontari Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 37/93) Caratteristiche e finalità dei progetti	INDICATORE			Numero complessivo dei volontari richiesti per lutti i progetti presentati dallo stesso Soggetto: - 4^ classe: fino a 15 volontari		Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soggetto proponerite, senza distinzione di classe di appartenenza	Numero degli abitanti del Comune in cui è attuato il progetto: inferiore a 3000	Attuazione del progetto ricadente nell'area del cratere di cui ai Decrett C.D. n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 lugito 2009	Riserva, prevista nel progetto di almeno un posto fino a 5 volontari richiesti e almeno 2 posti fino a 10 volontari richiesti a favore di giovani disabili (certificati ex L. 104/92) e/o giovani con passa scolarizzazione (medie interiori)	Andread and a second a second and a second a
	CRITERI	tetto massimo di progetti e	"pari rilievo" dei settori			Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 37/93)		Caratteristiche e finalità dei progetti		







DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2014, n. 24

Nomina Commissario dell'Azienda Territoriali per l'Edilizia Residenziale di Chieti, ai sensi del comma 3, art. 24 bis della Legge Regionale 21 luglio 1999, n.44, come integrata dalla Legge Regionale 28.04.2014, n.25.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 21.07.1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'art 24 bis della succitata legge, come integrata dalla Legge Regionale 28.04.2014, n.25;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 24 bis, per le ATER dichiarate in deficit strutturale dalla Giunta Regionale, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è nominato un Commissario, anche scelto tra i funzionari e dirigenti della Regione, che svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione, a cui si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell'art. 17;

PRESO ATTO che con DGR n. 386 del 19.05.2014 è stata dichiarata la condizione di deficit strutturale per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge Regionale 21.07.1999, n. 44;

RITENUTO, di conseguenza, urgente nominare il Commissario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti;

VISTO il comma 5 del citato art. 24 bis che fissa in sessanta giorni dalla nomina il termine per la redazione di un piano di riequilibrio finanziario ed economico riferito ad almeno un triennio il quale sarà trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione, previo parere della competente Commissione Consiliare;

CONSIDERATO che il comma 4 del citato art. 24 bis della Legge Regionale 21.07.1999, n. 44 prevede che a far data dalla nomina del

Commissario, decade l'Amministratore Unico dell'ATER di cui al comma 1, dell'art. 4 della L.R. 27/2011 ed è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell'ATER, ai sensi del comma 2, dell'art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto;

VISTO il D. Lgs. 8.04.2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190":

VISTA la nota prot. RA/137330/SQ2 del 21.05.2014, acquisita in data odierna al prot. RA/137359, con la quale il Presidente, Dott. Giovanni Chiodi, ha designato la Dott.ssa Antonella Gabini, nata ad Avezzano il 24.01.1961, ai fini della nomina a Commissario dell'ATER di Chieti;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 da parte della Dott.ssa Antonella Gabini, acquisita in data 20.05.2014, prot. RA/136222, la quale dichiara che non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 con l'incarico a Commissario dell'ATER di Chieti;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99:

DECRETA

- di nominare quale Commissario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 bis, della Legge Regionale 21 luglio 1999, n. 44 la Dott.ssa Antonella Gabini, nata ad Avezzano il 24.01.1961, Via A. Diaz, n.50, per le finalità di cui al comma 5, dell'art. 24 bis della Legge Regionale 21.07.1999, n. 44;
- di dare atto che con la nomina del suddetto commissario si producono tutti gli effetti previsti dalla legge regionale 21.07.1999, n. 44, come successivamente integrata dalla legge regionale 28.04.2014, N. 25, in particolare:

- decade l'incarico di Amministratore Unico dell'ATER di Chieti conferito alla Dott.ssa Antonella Gabini con DGR n. 582 del 5.08.2013:
- è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell'ATER di Chieti, ai sensi del comma 2, dell'art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.

IL PRESIDENTE **Dott. Giovanni Chiodi**

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2014, n. 25

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Castelli (TE) (elenco n. 4) datato 4.02.2014, rettificato il 18.04.2014, in favore delle ditte varie indicate nell'allegato "A"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/12 /Usi Civici del 23/04/2014, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di CASTELLI (TE);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il

canone annuo da corrispondere al Comune di CASTELLI, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di CASTELLI (TE) a favore delle 10 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014 formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di CASTELLI a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 4 datato 04/02/2014 rettificato il 18/04/2014 nonché effettuare l'affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di CASTELLI (TE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di CASTELLI ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio
 Politiche Forestali Demanio Civico ed

Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA **Dott. Giovanni Chiodi**

Segue allegato

ALLEGATO "A" ELENCO N.º4

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

сапопе		727,42		14,80	819,92	688,20	17,02	705,22	237,54	329,64	16/,38	2,22	2,59		330,78	344,47	57,72	65,12	122,84	54,76	64,38	119,14
Eventuale affrancazione del canone somma da pagare							. dr.					A depth of the second s						200000000000000000000000000000000000000			Volt Modeller Trees	
Totale da pagare		240,05	25,64	4,88	270,57	227,11	5,62	232,72	78,39	174,85	253,24	0,73	0,85	2,93	109,16	113,68	19,05	21,49	40,54	18,07	21,25	39,32
10 annualità pregresse		218,23	23,31	4,44	245,98	206,46	5,11	211,57	71,26	158,95	230,21	0,67	82'0	2,66	99,23	103,34	17,32	19,54	36,85	16,43	19,31	35,74
Canone annuo 3%		21,82	2,33	0,44	24,60	20,65	0,51	21,16	7,13	15,90	23,02	70,0	80'0	0,27	8,92	10,33	1,73	1,95	3,69		1,93	
Valore del fondo senza migliorie		727,42	77,70	14,80	819,92	688,20	17,02	705,22	237,54	529,84	767,38	2,22	2,59	8,88	330,78	344,47	57,72	65,12	122,84	54,76	64,38	119,14
	Superficie	06,88,0	0,10,50	0,02,00	1,10,80	0,93,00	0,02,30	0,95,30	0,32,10	0,71,60	1,03,70	06,00,30	0,00,35	0,01,20	0,44,70	0,46,55	08,70,0	08'80'0	0,16,60	0,07,40	0,08,70	0,16,10
Dati catastali	Particella	631	33 ex 278 ora 946	283		409	418		33 ex 278 ora 945	410		160	165	222	11		227	228		485	486	
	Foglio	33	33 e	33		33			33 6			0E		19	34		33			33		
Сотипе	•	CASTELLI (TE)		-	TOTALE	CASTELLI (TE)		TOTALE	CASTELLI (TE)		TOTALE	CASTELLI (TE)				TOTALE	CASTELLI (TE)		TOTALE	CASTELLI (TE)		TOTALE
Data e Luogo di nascita		14-12-1954 CASTELLI (TE) 05/02/1929 MONTORIO AL VOMANO (TE)				05/02/1929 MONTORIO AL VOMANO (TE)	 		03/04/1967 CASTELLI (TE)			19/02/1937 CASTELL) -TE-	1				24/03/1961 CASTELLI (TE)			28-12-1954 CASTELLI (TE)		
DITTA: NOME E INDIRIZZO		MELCHIORRE DINO C.DA SAN DONATO N.4 64041 GASTELLI-TE- BORDELLETTI FILOMENA VIA F.A. SRUE N.48 64041 CASTELLI-TE-			AND THE PARTY OF T	BORDELLETTI FILOMENA VIA F.A. GRUE N.48 64041 CASTEI I -TE-	*		LEONETTI MARIO VIA GRUE 48 64041 CASTELLI -TE-			MELCHIORRE GIOVANNI VIÀ REMOTA 2 66041 CASTELLI (TE)					TORTELLA BRUNO C.DA FAIANO-CASETTE 66041 CASTELLI (TE)	1		TORTELLA SILVANA VIA TADDEO ALDEPOTTI N.4 50100 FIRENZE		
N, d'ordine		1.289/07				2,549/06	20010-7		3-548/06			4-514/2007	2001				5/480/07	10/2010		6/487/07	5	

•.		_	_	<u>-</u>	-	-						
7-104/09	SCIANNELLA ADALGISA LOC. VILLA PENNA BELLANTE-TE CARLINFANTE MARIA LOC.COLLEPIETRO NA9 64023 MOSCIANO S.A. TE.	26/08/1951 CASTELLI (TE) 03/08/1974 GIUGLIANOVA (TE)	CASTELL! (TE)	 	ą e	0.87.80	640.72		60	7		i i
			,	34	2	0,04,10	30,34	0.91	9.10	10.01		30.34
					Ιi	2,50,20	1.851,48	55,54	555,44	610.99	}	851 48
	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1			EX 31 -796		0,03,00	22,20	0.67	6,66	7,33		22.20
		***************************************			32	08'66'0	294,52	8,84	88,36	97.19	7	94.52
					103	1,41,60	1.047,84	31,44	314,35	345.79) [147.84
					678	0,04,55	33,67	1,01	10,10	11,11		33.67
					681	0,02,70	19,98	09'0	5,99	6,59		19,98
		THE PARTY OF THE P	= 101.01		683	0,42,90	317,46	9,52	95,24	104,76		317,46
	SCIANNELLALLICE		I O I WEE			29'9/'9	4.267,21	128,02	1.280,16	1.408,18	4.2	67,21
8-517/07	C.DA CARRARO 64020 BELLANTE -TE-	04/11/1960 CASTELLI (TE)	CASTELLI (TE)	34	DT.	0,02,50	18,50	0,56	5.55	1,00		55
					802	0,13,20	95,68	2,93	29,30	32,23		97.68
				777	13	0,92,20	682,28	20,47	204,68	225,15	9	682,28
	DE BEGELETIS NICOLA	7777	TOTALE			1,07,90	798,46	23,95	239,54	263,49	,	98,46
9-445/11	DE FROPHETIS EMIDIO LOC. BEFARO 66041 CASTELLI (TE)	01/09/1942 CASTELLI (TE) 31/07/1939 CASTELLI (TE)	CASTELLI (TE)	35	127	0.36.20	267.88	8 O.4	ar Og	2 X		0
	***************************************				185	0.23,90	176.86	5.34	53.06	58 38	7	00,70
		111111111111111111111111111111111111111			184	0,21,40	158,36	4,75	47.51	52,26		158.36
		\$			227	0,21,30	157,62	4.73	47 29	52.04		R7 R2
	***************************************				85	0,44,60	330,04	9.90	99.01	108.91		30,02
					128	0,46,20	341,88	10,26	102.56	112.82		4188
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				228	0,23,90	176,86	5,31	53,06	58,36		76,86
			,		183	0,62,20	460,28	13,81	138,08	151,89	4	60.28
	4.00000		TOTALE			2,79,70	2.069,78	62,09	620,93	683,03	2.0	69.78
	DE PROPHETIS DINA VIA COLFIORITO N.87 SANTA MARINELLA (PAM)	00058 23/04/1950 CASTELLI (TE)		-	-							
	SCHINA	04/10/1952 CASTELLI (TE)	-		-							
10-446/11	00015 MONTEROTONDO (RM)		CASTELLI (TE)	34	140	0,19,60	145,04	4,35	43,51	47.86		45.04
				35	181	0,22,70	167,98	5,04	50,39	55,43	1	167,98
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE		TOTALE		180	0,14,30	105,82	3,17	31,75	34,92		05,82
	PESCARA LI 04002/2014 RETTIFICATO IL 1804/2014 IL TECNICO INCARICATO (STE DEMANIO STE DEMANIO ANTONTO LO LELO			SHARES Caption Section Control Caption Control Section Control	SUNTE PROFUME BY SPULO Spile Seals Office of Common of Shall Ca presente on the common of Shall A. A. Shall of the common of Shall Services of Shall Services on the common of Shall Services of Shall S	418.84 ALE B. ASPUZZO G. TOCK BE GRACE SI TOC	12.57	N 125,65 V 1 S T O IL RESPONSABILE D' UFICIO (vacat)		4	18,84

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2014. n. 26

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, per il Settore Commercio, Sig.Giancarlo Micolucci, con il Sig. Roberto Di Cicco.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art.12 della L. 29 Dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., il Presidente della Giunta Regionale nomina i componenti dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

RICHIAMATO il Decreto n. 118 dell'1.12.2009 a firma del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stato nominato il Sig. Giancarlo Micolucci quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, in rappresentanza del Settore Commercio;

VISTA la nota Prot. n. 2400 in data 14/02/2014 acquisita al Prot. n. RA/46304 del 18/02/2014, con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Chieti ha comunicato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Camerale del Sig. Giancarlo Micolucci;

VISTA la nota in data 10/3/2014, acquisita al Prot.n. RA76492 del 18/3/2014, con la quale i Presidenti delle Associazioni Confcommercio e Confesercenti, apparentate, hanno comunicato il nominativo del Sig. Roberto Di Cicco, nato a Chieti il 22/7/1951 ed ivi residente in Via Ortona, n. 56, designato, in rappresentanza del Settore Commercio, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Chieti, in sostituzione del Sig, Giancarlo Micolucci, dimissionario;

DATO ATTO che il Sig. Roberto Di Cicco è in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della Legge 580/93 e s.m.i.;

ACQUISITA la dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dal Sig. Roberto Di Cicco;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445), relativa alla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, di cui al D.Lgs 8 Aprile 2013 n. 39;

DATO ATTO che l'Ufficio Collegamento con Enti Locali C.C.I.A.A ed Associazioni dei Consumatori, del Servizio Sviluppo del Commercio, ha provveduto all'esame della documentazione presentata e che la stessa, ritenuta idonea, risulta depositata presso lo stesso;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del Sig. Roberto Di Cicco quale componente del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti, per il Settore Commercio, in sostituzione del Sig. Giancarlo Micolucci, dimissionario;

ACQUISITO il parere favorevole sulla legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio con la firma in calce:

DECRETA

- 1) di prendere atto della designazione del Sig.
 Roberto Di Cicco per la nomina a
 componente del Consiglio della Camera di
 Commercio, Industria, Artigianato e
 Agricoltura di Chieti, inviata dalle
 Associazioni Confcommercio e
 Confesercenti di Chieti, apparentate, per il
 Settore Commercio;
- 2) di nominare, conseguentemente, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, per il Settore Commercio il Sig. Roberto Di Cicco nato a CHIETI il 22/7/1951 ed ivi residente in Via Ortona n. 56, designato, in rappresentanza del Settore Commercio, in seno al Consiglio della C.C.I.A.A. di Chieti, in sostituzione del Sig, Giancarlo Micolucci, dimissionario;
- 3) di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare il presente Decreto al nominato, alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che hanno interesse al procedimento, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla C.C.I.A.A. di Chieti.

IL PRESIDENTE **Dott. Giovanni Chiodi**

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 23.05.2014, n. 27/1 Bil Integrazione dello stanziamento di capitoli della spesa obbligatoria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. **di introdurre**, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Сар.	Denominazione	Importo
14.01.002	11419	"Spese per l'espletamento delle elezioni regionali." - in aumento	
		m damento	€ 500.000,00
15.01.002	321940	"Fondo di riserva per le spese obbligatorie." - in diminuzione	€ 500.000,00

2. **di pubblicare**, per estratto, sul B.U.R.A. il presente decreto.

IL PRESIDENTE **Dott. Giovanni Chiodi**

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 23.05.2014, n. 28

Art. 17 L. 29/12/1993, n. 580, e s.m.i. e art. 73 DPR del 02.11.2005, n. 254.. Nomina di un membro effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio di L'Aquila;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge n. 580 del 29.12.1993 e s.m.i., recante norme sul riordino delle Camere di Commercio:

VISTO l'art. 73 del DPR del 02.11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

CONSIDERATO che l'incarico conferito al membro effettivo, Dott. Antonio Ranieri, designato dal Presidente dalla Regione Abruzzo con DPGR n. 116 del 29/09/2008, é da considerarsi cessato;

CONSIDERATO che è stato formato apposito elenco, per l'acquisizione di disponibilità al conferimento di incarichi di rappresentanti della Regione in seno ai Collegi dei Revisori dei Conti presso le Camere di Commercio;

nota Prot. n. RA/306239 del **VISTA** la 06/12/2013, a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la quale è stato trasmesso all'Assessore allo Sviluppo Economico. Innovazione Tecnologica Informatica l'elenco soprarichiamato, con invito a voler indicare i nominativi di un rappresentante effettivo ed uno supplente ai fini della designazione in seno al Collegio presso l' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio di L'Aquila;

VISTA la nota prot. n.228/Segr. del 20/05/2014, acquisita al prot.n. RA/135474 del 20/05/2014 con la quale il Componente la Giunta Regionale allo Sviluppo Economico all'Innovazione Tecnologica e Informatica, ha designato, in rappresentanza della Regione Abruzzo, il Dott. Perrotti Adriano, quale membro effettivo, e il Dott. Vittorini Giulio, quale membro supplente, presso il Collegio dei revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio di L'Aquila;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione al fine di consentire la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila;

RITENUTO, pertanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Abruzzo, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, il Dott. Perrotti Adriano, nato a L'Aquila il 15/07/1964 ed ivi residente in Via Chieti n.4, quale membro effettivo, e il Vittorini Giulio, nato a L'Aquila il 22/12/1947 ed ivi residente in Via dell'Aringo, 37 – Fraz. Preturo, quale membro supplente;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità da rendersi ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in calce;

DECRETA

- di nominare, in rappresentanza della Regione, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Agenzia per lo Sviluppo" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila:
 - il Dott. Perrotti Adriano, nato a L'Aquila il 15/07/1964 ed ivi residente in Via Chieti n.4, quale membro effettivo;
 - 2. il Vittorini Giulio, nato a Aquila il 22.12.1947 ed ivi residente in dell'Aringo, 37 Fraz. Preturo, quale membro supplente.
- di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo di notificare il presente Decreto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila ed agli interessati.

IL PRESIDENTE **Dott. Giovanni Chiodi**

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 23.05.2014, n. 29

Costituzione, presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti e per l'ambito territoriale della Provincia di Chieti, della Commissione medico locale per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 119 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, "Nuovo codice della Strada", recante norme sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell'idoneità alla guida di veicoli, che attribuisce alle Commissioni mediche locali la competenza ad effettuare gli accertamenti in favore delle persone indicate nel comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle Commissioni mediche locali e nomina dei relativi Presidenti;

VISTO l'articolo 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", siccome modificato e integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, relativo alla costituzione e al funzionamento della Commissioni mediche locali di cui al punto precedente;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 1,2 e 3 del predetto art. 330, che dispongono:

"Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medicolegale.

La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri

partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1."

VISTA la nota dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Lanciano Vasto Chieti, prot. 8720U14-CH del 11 febbraio 2014, allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale, in cui si richiede che la regione provveda alla nomina del Presidente della Commissione medico locale presso la medesima AUSL, in considerazione dell'imminente collocamento a riposo dell'attuale Presidente, e alla costituzione della Commissione secondo le disposizioni del novellato art. 300, D.P.R. 495/1992;

RITENUTO di dover nominare Presidente della Commissione medico legale, in conformità al disposto normativo e sulla scorta della designazione effettuata dalla competente Azienda USL nella nota innanzi richiamata, il Dott. Pietro Falco, nella sua qualità Direttore pro tempore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale presso la Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti;

RILEVATO che nella predetta istanza risultano altresì proposti i nominativi dei Membri, effettivi e supplenti, designati dall'Azienda, e richiesto di confermare quelli già designati alla medesima Azienda dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 330, comma 2, del D.P.R. citato, nelle persone dei Sigg.ri:

Azienda USL

Componente effettivo

Dott.ssa Gabriella Cifani

Componenti supplenti

Dott.ssa Beradinelli Anna Maria

Dott. Ciccarese Raffaele

Dott. Di Tanna Riccardo

Dott. Fontana Domenico

Dott. Paolucci Vincenzo

Dott. Parente Francesco

Dott. Piattelli Marco

Dott.ssa Sirano Rosa Anna

Dott. Scardapane Pasquale

Dott. Trivilino Lucio

Dott. Tupone Lucio

Ministero dell'Interno - Medici della Polizia di Stato

Componente effettivo

Dott.ssa Martelli Maddalena

Componente supplente

Dott. Castrataro Antonio

RICHIAMATI i commi 5 e 6 dell'art. 330 del D.P.R. 495/1992, che stabiliscono obbligo e modalità di integrazione della Commissione nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, o soggetti affetti da diabete problematiche cliniche alcol-correlate, e che la commissione avvalersi può singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici

appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato;

Tutto ciò premesso

DECRETA

 di costituire, presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti e per l'ambito territoriale della Provincia di Chieti, la Commissione medico locale per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", siccome modificato e integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, , con la seguente composizione:

• Presidente:

Dott. Pietro Falco, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale presso la Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti;

• Membri effettivi:

Dott.ssa Gabriella Cifani, medico dell'Azienda USL Lanciano – Vasto – Chieti

Dott.ssa Maddalena Martelli, medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato;

• Membri supplenti:

Dott.ssa Anna Maria Beradinelli, Dott. Raffaele Ciccarese, Dott. Riccardo Di Tanna, Dott. Domenico Fontana, Dott. Vincenzo Paolucci, Dott. Francesco Parente, Dott. Marco Piattelli, Dott.ssa Rosa Anna Sirano, Dott. Pasquale Scardapane, Dott. Lucio Trivilino, Dott. Lucio Tupone, medici dell'Azienda USL Lanciano – Vasto – Chieti;

Dott. Antonio Castrataro, medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato:

- di precisare, relativamente alle fattispecie in cui la norma prescrive l'obbligo o la facoltà di integrazione della Commissione, che l'individuazione dei Componenti aggiuntivi è effettuata dal Presidente in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- di notificare il presente provvedimento alla Azienda Unità Sanitaria locale di Lanciano Vasto Chieti.

IL PRESIDENTE **Dott. Giovanni Chiodi**

Segue allegato



REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI C.F. e P. Iva 02307130696 U.O.C. MEDICINA LEGALE

Direttore Dr. Pietro FALCO Via M. Lancianesi, 17 Tel. 0871-358746-Fax 0871-357997 e-mail: medicina.legale@ast2abruzzo.ir Prot. n. 8420 VAA- C4 DE 16 DOT . ON COMPARET DI Chieri, 11/02/2012

<u>OGGETTO:</u> Commissione Medica Locale per patenti di guida – ASL Lanciano-Vasto-Chieti – Nomina del Presidente.

REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche della Sainte Prot. n. R.A. / 44 14 4 A.G.

114 FEB. 2014

Alla REGIONE Abruzzo
Direzione Politiche della Salute
Servizio Progr.ne Socio-Assistenziale
Via Conte di Ruvo n. 74
65127 – PESCARA

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013. n. 68, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 141 del 18/06/2013 "Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di Commissioni mediche locali, si chiede la nomina del Dr. Pietro Falco. Direttore dell'UOC Medicina Legale di questa ASL, quale Presidente della Commissione Medica Locale Asl Lanciano Vasto Chieti, in considerazione che l'attuale Presidente. Dr.ssa Luisa Longhino, a sua volta nominata Presidente della Commissione Medica Locale di Chieti¹, lascerà il servizio per pensionamento tra pochi mesi.

Relativamente al componente di designazione di questa Azienda, così come previsto dall'art. 2 del modificato articolo 330 del DPR 495/1992, premesso che la predetta Commissione opera presso la UOC di Medicina Legale, si indica, a tal fine, la dr.ssa Gabriella Cifani, Dirigente Medico della predetta Struttura. Per le stesse motivazioni e, al fine di consentire la massima fungibilità, si indicano, di seguito, i componenti supplenti sempre della ridetta UOC:

- 1) dr. Beradinelli Anna Maria
- 2) dr.Ciccarese Raffaele
- 3) dr. Di Tanna Riccardo
- 4) dr. Fontana Domenico
- 5) dr. Paolueci Vincenzo
- 6) dr. Parente Francesco
- 7) dr. Piattelli Marco
- 8) dr. Sirano Rosa Anna
- 9) dr. Scardapane Pasquale
- 10) dr. Trivilino Lucio
- 11) dr. Tupone Lucio

Per quanto riguarda il componente designato dalle Altre Amministrazioni, ai sensi del citato art. 2 articolo 330 del DPR 495/1992, si comunica che la CML attualmente si avvale dei Medici designati dal Ministero degli Interni e dal Ministero della Difesa; per quest'ultimo è da precisare che i medici a suo tempo individuati sono stati trasferiti in altre Regioni, a seguito della soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Chieti cui i predetti medici erano in forza. A tale

- Prot. n. 9857/4635 del 07/09/1992.



giusta nota del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

proposito, ove nulla osti, questa Azienda si rende disponibile ad interpellare il predetto Mninistero affinchè designi propri Ufficiali Medici, i cui nominativi saranno tempestivamente comunicati a codesta Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di nomina; infatti questa Azienda intende avvalersi anche di medici del predetto Ministero.

Per quanto sopra, nelle more di successivi ed eventuali provvedimenti relativamente alla designazione dei Medici designati dal Ministero della Difesa e al fine di dare continuità alle attività della Commissione, si chiede, di confermare i sottoelencati medici già designati dal Ministero degli Interni:

- Dr.ssa Martelli Maddalena Medico della Polizia di Stato:
- Dr. Castrataro Antonio Medico della Polizia di Stato.

In conclusione la costituenda Commissione sarà composta, in attesa di eventuale designazione da parte del Ministero della Difesa, oltre che dal Presidente da:

- Componente designato da questa ASL
- Componente designato dal Ministero Interni

così come previsto dal dettato normativo – art 1 c 2 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68 – secondo il quale "...i membri partecipanti alle sedute della commisione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Direttore-GOC Medicina Legale Dr Pietro Falco /

ALANE DE DELLA SUL SELECTION DE LA SUL SELECTI

Il Direttore Amministrativo Aziendale Dott. Stefano Spadano

Il Direttore Samanii Aziendele

Il Difettore Generate
Dott. Francesco Nicola Zavattivo

Direzione Politiche della Salute". Pescura, li 2 MAG. 2014



ORDINANZE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 23.05.2014, n.1

Misure sanitarie nei territori dei Comuni di Vasto, Rosello, Roio del Sangro, Montazzoli, Roccaspinalveti, Castiglione Messer Marino e Monteferrante, per focolai di Brucellosi Bovina ed ovi-caprina;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 41, 42, 43 e 44 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.02.1954, n.320;

VISTO il D.M. 27.08.1994 n.651 "Regolamento concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini" come modificato dal D.M. 12.08.1997 n. 429;

VISTO il D.M. 02.07.1992 n. 453 "concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi negli allevamenti di ovi- caprini e s.m."

TENUTO CONTO dell'art. 11 dell'O.M. del 09.08.2012 " Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina, Leucosi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

VISTA l'O.M. 02.06.1993 recante "Norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio e transumanza delle specie aftoso sensibili";

VISTA l'O.M. del 18.10.1995 avente ad oggetto la "revoca delle norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina";

VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del 17.12.2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

VISTA la Decisione n. 2001/672/CE e s.m.i. che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna,

VISTO il D.P.R. 30.04.1996 n. 317 relativo "all'attuazione della Direttiva 92/102/CE riguardante l'identificazione e la registrazione degli animali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 58 del 29.01.2004 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg. CE 1760/2000 e del Reg. CE n. 1825/2000 relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a norma dell'art. 3 della L. n. 39 del 1 marzo 2002.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 100 dell'11.02.2008 recante all'oggetto "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008/2010 – previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007";

VISTE Le note del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano – Vasto – Chieti, n. 0023750U14- CH e n. 0027392U14 – CH, rispettivamente del 23.04. 2014 e 15.05.2014;

VISTA Determinazione Dirigenziale DG/21/42 del 30 marzo 2011 recante all'oggetto "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria – il libro delle Regole della Regione Abruzzo 2011 – 2014.

VISTO il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";

VISTA la L.R. n. 47 del 18.12.2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

ATTESO che lo spostamento degli animali diretti ai pascoli estivi, rende necessario adottare specifiche misure sanitarie che impediscano la diffusione delle malattie infettive e quelle di carattere diffusivo;

CONSIDERATE le Disposizioni per lo spostamento degli animali per ragioni di

pascolo (alpeggio, transumanza e pascolo vagante) anno 2014 emanate dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Politiche della Salute con nota n. RA/102893 del 11.04.2014.

RILEVATO che nei territori dei comuni citati in oggetto (ASL Lanciano-Vasto-Chieti) – ma anche in agro di Pescopennataro ed Agnone del vicino Molise - sono insorti alcuni focolai di Brucellosi Bovina e che pertanto si rende necessario potenziare le misure di controllo e prevenzione di tale patologia;

RITENUTO pertanto di dover disciplinare ulteriormente lo spostamento sui pascoli estivi degli animali ai fini della transumanza, del pascolo vagante e/o della monticazione;

VISTO l'art. 3 comma 1 lett. a) della L.R. 14.08.1981, n. 33 recante "Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie";

VISTO che la presente Ordinanza non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 7 comma 32 della Legge 15.05.1997 n. 127;

DATO ATTO della regolarità tecnicoamministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

VISTO l'art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 camma 1 della L.R. n. 33 del 1981 "Spetta al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni";

Tutto cio' premesso:

ORDINA

1. **che sia disciplinato** lo spostamento dei bovini e degli ovi-caprini per la transumanza, il pascolo vagante e l'alpeggio,

come di seguito specificato:

- a. Lo spostamento degli animali è consentito esclusivamente ai bovini e agli ovi-caprini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni alla Brucellosi Bovina ed ovi-caprina;
- b. Tutti i capi dei predetti allevamenti, devono essere sottoposti ad esami sierologici per Brucellosi - con esito favorevole - entro i 30 giorni precedenti la partenza;
- c. Gli animali che arrivano sul territorio della Regione Abruzzo devono rispettare le condizioni stabilite dalle "Disposizioni dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza e pascolo vagante) anno 2014 emanate dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Politiche della Salute con nota n. RA/102893 del 11.04.2014;
- d. Tutti gli animali al momento dello scarico nei luoghi stabiliti nei territori dei Comuni citati in oggetto, ove ha sede il pascolo estivo, saranno sottoposti a controllo. Se l'esito del controllo dovesse risultare sfavorevole. gli animali transumanti saranno respinti al luogo di provenienza sotto vincolo sanitario a spese del proprietario e i responsabili saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria come stabilito dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 188 del 20.04.2000;
- e. I capi maschi in età fertile non devono essere condotti al pascolo, a meno che non si provveda alla loro castrazione;
- f. La eliminazione di ogni fonte di possibile contagio sui pascoli;
- g. La sospensione della attività pascolativi ed il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito animali infetti non prima che siano trascorsi quattro mesi dall'allontanamento degli stessi:
- h. I Sindaci dei Comuni interessati, su richiesta del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, di concerto con il Comitato Regionale Zooprofilassi e con l'ausilio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise, potranno ordinare il concentramento degli animali al pascolo in luoghi idonei e preventivamente identificati per svolgere le operazioni di profilassi e controllo;

- 2. la prefettura di chieti, i Sindaci dei Comuni interessati, i Direttori dei Servizi Veterinari della ASL di Lanciano- Vasto Chieti, il Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti tutti della Forza Pubblica nonché quelli delle Amministrazioni comunque interessate, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza;
- 3. **per quanto non espressamente indicato** nella presente Ordinanza vanno applicate le vigenti norma in materia;
- 4. che le misure contenute nel presente

- provvedimento, permangano vigenti fino alla definitiva risoluzione delle problematiche sanitarie evidenziate e comunque nei dodici (12) mesi successivi alla sua adozione;
- 5. **che la presente ordinanza** sia pubblicata sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA **Dott. Giovanni Chiodi**

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 16.05.2014, n. DL/73

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/06, per la realizzazione di un servizio sperimentale finalizzato all'accrescimento delle opportunità di accesso delle imprese abruzzesi ai mercati internazionali CIG 5299395F15. **AGGIUDICAZIONE** al raggruppamento temporaneo d'imprese Deloitte Consulting (mandataria) - Profili Aziendali Srl (mandante) - NEO Sas (mandante) - Start Up Consulting srl (mandante).

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

- 1. di approvare, condividendone le risultanze, la valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice dell'offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese formato Deloitte Consulting Srl (mandataria) Profili Aziendali Srl (mandante) NEO Sas (mandante) Start Up Consulting srl (mandante) e risultante dai verbali di gara numerati da 1 a 8 e allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di aggiudicare definitivamente al costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese formato da Deloitte Consulting Srl (mandataria) Profili Aziendali Srl (mandante) NEO Sas (mandante) Start Up Consulting srl (mandante), classificatosi al 1º posto con punti 85,88, l'affidamento del servizio per la realizzazione di un servizio sperimentale finalizzato all'accrescimento delle opportunità di accesso delle imprese abruzzesi ai mercati internazionali.

3. **di precisare** che:

- l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006;
- l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- 4. **di dare atto** che all'impegno delle risorse necessarie all'affidamento del servizio de quo, propedeutico alla stipulazione del contratto, si procederà con successivo e separato atto dirigenziale.
- 5. **di subordinare** la stipula del contratto:
 - al positivo esito della verifica, a cura della Stazione appaltante, del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di legge, necessari per l'affidamento di contratti pubblici (art. 11, comma 8 Dlgs 163/2006), a seguito del quale l'aggiudicazione definitiva diventa efficace;
 - alla costituzione, ex art. 1, lett. c) sez. II del Disciplinare di Gara, del raggruppamento temporaneo d'imprese, secondo le modalità sancite dall'art 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- 6. di dare atto che, alla stipula del contratto si procederà secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D. lgs., n. 163/06 e ss.mm.ii, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e che la stipula non potrà. avvenire comunque, prima di (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazioni relative provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79, D. lgs., n. 163/06 e ss.mm.ii:
- 7. **di comunicare**, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006, l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta è stata esclusa, dando mandato al Responsabile unico del procedimento di procedere alle richiamate comunicazioni, nonché alla richiesta della documentazione ex art. 48, c. 2, D.lgs. 163/06, comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria tecnico professionale all'aggiudicatario e al concorrente secondo classificato.

- 8. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto e privo degli allegati, nel B.U.R.A.T. e nel sito www.regione.abruzzo.it/fil
- 9. **di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, e al Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

IL DIRETTORE REGIONALE **Dott. Germano De Sanctis**

DIRIGENZIALI

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE SERVIZIO BILANCIO DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DB8/61 Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Carmine Cipollone**

Seguono allegati

Pagina 1 di 2

107.563,61

107,563,61

107.563,61

107,563,61

TOTALI SPESA

Esercizio 2014

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO REGIONE ABRUZZO

N" Atto	to 61		DB.08	Data Atto	20/05/2014	Esecutività: Esecutiva					
								COMPETENZA	ENZA	CASSA	SA
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str.Amm.		Descrizione		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	13.01.003	71635	-	DL.33.00	PROVVIDENZE 995, N. 95.	DL.33.00 PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2MAGGIO 1 995, N. 95.	MAGGIO 1	16.875,50	00'0	16.875,50	00'0
S	10.01.003	91502	•	DB.13.00	INTERVENT! NE	DB.13.00 INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT - L.R. 7.3.2000 N. 20.	000 N. 20.	2.702,96	00'0	2.702,96	00'0
ဟ	10.01.003	91506	T i	DB.13.00 CONT		RIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO GOLF D'ABRUZZ	D'ABRUZZ	78.000,00	00'0	78.000,00	00'0
ဟ	07.01.002	111413	· **	DH.31.00	SPESE PER LA NALI - L.R.12.4.1 NTEGRAZIONI.	DH.31.00 SPESE PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIO NALI - L.R.12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED I NTEGRAZIONI.	rali regio Zioni ed i	9.985,15	00.0	9.985,15	00'0
ø ·	15.01.002	321920		DB.08.00	FONDO DI RISE ASSIVI DI PART STRATIVI, RECI O 2002, N. 3 -	DB.08.00 FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI P ASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINI STRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.R. 25 MARZ O 2002, N. 3	RESIDUI P TI AMMINI 1. 25 MARZ	00'0	107.563,61	00'0	107.563,61



Prospetto di variazione di bilancio - Esercizio 2014

20/05/2014

Esercizio 2014



PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO Quadro riepilogativo della variazione REGIONE ABRUZZO

In aumento					
In aumento	Variazioni a competenza	enza		Variazioni di cassa	
	In diminuzione	Saldo	In aumento	in diminuzione	Saldo
		00'0 00'0	00'0 0	00'0	00'0
Totale spesa 107.563,61	107.563,61		0,00 107.563,61	107.563,61	00'0
Quadratura -107.563,61	-107.563,61		0,00	-107.563,61	00'0



Prospetto di variazione di bilancio - Esercizio 2014 - Quadro riepilogativo Atto N° 61/DB.08 del 20/05/2014 - Esecutiva

20/05/2014

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO QUALITA' DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DC27/08 Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2011 "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane". Approvazione Progetto Preliminare denominato "Realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalincontrada loc. Scrocchetti dell'impianto fognario Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi in loc. Reginaldo di Roccamontepiano.".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** sulla base del Parere Tecnico dell'ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 5555 del 12 Maggio 2014, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto Preliminare denominato "Realizzazione dell'impianto intercomunale reflui dei domestici

- provenienti dall'impianto fognario di Casalincontrada loc. Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi in loc. Reginaldo di Roccamontepiano.";
- 2. **di subordinare** che l'ARTA nella suddetta Relazione Tecnica, esprime parere favorevole all'intervento proposto con la seguente prescrizione:
 - Non appena acquisiti, e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di costruzione, fornire i Nulla Osta degli Uffici competenti in merito alla presenza dei vincoli;
- 3. di dare atto che l'ARTA con il Parere conclusivo riportato nell'apposita Relazione Tecnica ha precisato che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all'Ufficio dell'Agenzia e alla Regione Abruzzo per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione;
- 4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
- 5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Roccamontepiano (CH), all'Ente d'Ambito Pescarese, all'ACA di Pescara (PE), alla Provincia di Chieti e all'ARTA Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Luigi Del Sordo**

Segue allegato



Alla

Giunta Regionale
Direzione LL.PP.
Servizio Qualità delle Acque – DC27
Ufficio Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est, 27/G
67100 L'AQUILA

E, p.c.

A.C.A. Azienda Consortile Acquedottistica Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 65125 PESCARA

Oggetto:

Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalincontrada loc. Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH). Richiesta parere tecnico D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010. Parere tecnico.

Richiedente: A.C.A. S.p.A. - Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - PESCARA

Si trasmette, in allegato, la relazione tecnica relativa alla istanza in oggetto indicata.

Si comunica che l'ARTA ha espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni all'intervento proposto.

Ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato alla DGR 227/13, si trasmette, unitamente al presente parere, una copia timbrata e numerata della documentazione tecnica esaminata.

All'ACA, che legge per conoscenza, si comunica che, unitamente al presente parere tecnico, sarà emessa fattura di pagamento ai sensi della DGR 227/13 - paragrafo 1.2 e dell' Allegato 18 del documento "Riapprovazione aggiornamento del tariffario ARTA", approvato con DGR 269/2013.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Mario Amicone

Pescara, 8.5.2014

LDG

DIREZIONE LL.PP., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

ARRIVO

1 5 MAG. 2014 DC 27

Resp.

Prot. n. NH/ 133203 data ... 16/05/2014





RELAZIONE TECNICA

Oggetto:

Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalincontrada loc. Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano loc. Reginaldo da ubicarsi in località Reginaldo di Roccamontepiano (CH). Richiesta parere tecnico D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010. Parere tecnico.

Richiedente: A.C.A. S.p.A. - Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - PESCARA

In data 01.4.2014, con prot. 4005, è pervenuta a questa Agenzia la documentazione progettuale integrativa, relativa all'impianto in oggetto, richiesta dall'ARTA con nota prot. 14090 del 11.12.2013, per l'espressione del parere tecnico di competenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.

Preliminarmente di specifica che tale progetto è stato presentato dal proponente in sostituzione di due interventi già autorizzati dalla Regione Abruzzo, (loc. Scrochetti nel comune di Casalincontrada - DC27/11 del 14.1.2011 e loc. Reginaldo nel comune di Roccamontepiano – DC27/02 del 2.2.2012), che pertanto si intendono superati dalla presente proposta progettuale.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, a servizio della località Reginaldo nel comune di Roccamontepiano (300 A.E.), della località Scrocchetti nel comune di Casalincontrada (1000 A.E.) e delle utenze provenienti da una fossa Imhoff, da dismettere, in località Fontanelle nel comune di Casalincontrada (100 A.E.). Da tali dati, prevedendo un incremento demografico pari all'1% annuo per i prossimi 25-30 anni e considerando una capacità depurativa residua di circa 300 A.E., si ottiene la potenzialità di progetto, che è pari a 2100 A.E.

Il processo depurativo adottato è il sistema biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale, al servizio di una rete fognaria mista. L'impianto è dimensionato per trattare una portata fino a 4 volte la portata media nera; la portata in tempo asciutto (Qm) è sottoposta a filtrazione e successivamente a sterilizzazione con UV, mentre la portata di pioggia (3 Qm) è trattata con acido peracetico.

I fanghi di supero vengono ispessiti, stabilizzati tramite digestione aerobica e successivamente disidratati tramite nastro pressa; per tale processo è in corso la richiesta di autorizzazione alle emissioni presso la Provincia di Chieti.

L'area di impianto è interamente impermeabilizzata; i primi 4 mm di pioggia sono rilanciati in testa all'impianto, mentre le portate eccedenti vengono scaricate al corpo recettore.

Il corpo idrico recettore dello scarico è un fosso stagionale tributario del fiume Alento (fosso Riccitelli), in cui sono riversati, in tre punti distinti, i reflui depurati, le acque scolmate (Q > 4 Qm) e le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia.

L'analisi dei vincoli, riportata nella planimetria di inquadramento territoriale, ha evidenziato che l'area su cui si posiziona l'impianto è gravata da:



Certificato N° 205977

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 885/4500201 E– mali: <u>intr@artaabruzzo.it</u> PEC: <u>area.lecnica@pec.artaabruzzo.it</u> Cod. Fisc. 91059790882 – P. I.V.A. 015999080855

- PAI: l'area risulta vicina a scarpate morfologiche soggette a pericolosità da scarpata (PS); inoltre l'area è interna ad una zona a pericolosità moderata (P1) e a rischio R1;
- Vincolo Idrogeologico e Forestale.

Dall'analisi degli elaborati progettuali, si esprime parere tecnico favorevole all'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:

> 1. Non appena acquisiti, e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di costruzione, fornire i Nulla Osta degli Uffici competenti in merito alla presenza dei vincoli.

Pescara 8.5.2014

ந்து. Roberta Di Menna Collume

Dott.ssa Paola De Marco tocal alos

Il Dirigente della Sezione Valutazioni Ambientali Integrate, Emergenze Riscai di incidenti rilevanti / Dott.ssa Edda Ruzzi

Ing Marco Giansanté



DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 21.05.2014, n. DE9/50 Filovia di Chieti intervento di ripristino della sotto stazione elettrica S.S.E. di Via dei Vestini. Ex art.3 D.P.R. 753/80.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto sopra esposto

- di approvare in linea tecnicoamministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/80 il progetto relativo al ripristino della SSE di via dei Vestini della Filovia di CHIETI con le seguenti prescrizioni:
 - A1) dovrà essere prodotta la specifica contenete la descrizione relativa agli interblocchi da realizzare per l'accesso in sicurezza al gruppo raddrizzatore;
 - B1) per quanto attiene la prevista modifica del circuito di rilevazione anomalia diodi, da realizzarsi entro l'anno 2014, dovrà essere prodotta con congruo anticipo la specifica documentazione tecnica concernente detta implementazione dell'Impianto.
- di considerare la presente Determinazione Dirigenziale valida per la intera configurazione definitiva della linea filoviaria stante nel territorio di Chieti, ed immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge;
- 3. **di inviare** la presente determinazione per gli opportuni adempimenti:
 - alla Panoramica s.n.c. con sede nel Comune di Chieti;
 - Al Comune di Chieti Dirigente LL.PP.
 Settore Viabilità;
 - al Ministero delle Infrastrutture e –
 Direzione Generale Territoriale del centro sud Ufficio 6 Trasporti ad Impianti Fissi USTIF per la Campania, l'Abruzzo e il Molise sede di Napoli;
 - Sezione USTIF sede di PESCARA;
 - al Servizio B.U.R.A. della Regione Abruzzo per la pubblicazione e la diffusione a livello regionale;
 - Al Componente la Giunta regionale SEDE;

 Al Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e logistica SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 12.05.2014, n. DH27/103 DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti – Pubblicazione della ricevibilità delle domande di aiuto per la Campagna vitivinicola 2013/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

RITENUTO, necessario, nelle more dell'emanazione dei Regolamenti attuativi al Regolamento (CE) n. 1308/2013, operare con il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i corrispondenti Regolamenti attuativi ancora vigenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, (Regolamento OCM Unica) come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato

vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2013 prot. n. 15938 avente ad oggetto "Disposizioni nazionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 30.12. 2013 recante "Approvazione del Programma Operativo della Misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo della Regione Abruzzo Regolamenti (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008 e Decreto n. 1831 del 04.03.2011 e s.m. e i. Invito alla presentazione delle domande per la Campagna vitivinicola 2013/2014";

VISTA la Determinazione n. DH27/12 del 15/01/2014 avente ad oggetto, " DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Integrazioni per la presentazione delle domande per la Campagna 2013/2014"

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525 del 21.05.2013 relativo al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014" prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti pari ad un importo di € 5.728.594,00 , da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti,;

RITENUTO che, in via prioritaria, dovranno essere comunque liquidate tutte le domande ammissibili e finanziabili per la misura R.R.V.

della campagna 2012/2013 che per carenza di fondi non sono state finanziate:

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 27 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 relativa alle "OCM Unica Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i. art. 103 octodecies "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e Ristrutturazione Vigneti" per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 14 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 relativa al "OCM Unica "Riconversione e Ristrutturazione Vigneti – Proroga termine di presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i. - Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande - Campagna 2013/2014";

PRESO ATTO che la DGR n. 990/2013 ha incaricato il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Politiche Agricole a definire d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore le modalità applicative del "Piano Regionale", ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

PRESO ATTO che le domande, una volta rilasciate telematicamente entro la data fissata del 28 marzo 2014 sono state presentate, in forma cartacea e complete della documentazione richiesta agli Uffici Regionali–Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy di Cepagatti entro la scadenza fissata;

PRESO ATTO che le domande acquisite al protocollo dal suddetto Sevizio, a seguito di verifica di ricevibilità, sono state trasmesse alla Direzione Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole e Mercato con nota n. RA 110740 del 18.04.2014 in applicazione della DGR n. 990/2013 della DH27/12/2014 e della Circolare n. 14 del 19.03.2014;

PRESO ATTO delle comunicazioni informatiche pervenute al Servizio Produzioni Agricole da parte:

- del CAA, responsabile della trasmissione telematica della domanda di partecipazione al bando della RRV per conto della ditta "Valle Reale", con la quale è stata segnalata l'impossibilità di presentazione della stessa per motivi dovuti a problematiche del portale SIAN;
- di AGEA, che ha constatato che la problematica segnalata era corretta, consentendo alla ditta di ripresentare la domanda anche fuori termine;

RITENUTO, pertanto, di inserire nell'elenco provvisorio delle domande anche la ditta Valle Reale:

VISTO il nuovo Elenco inviato dal Sevizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy in data 12.05.2014 comprensivo della ditta Valle Reale ed assunto al protocollo RA 128910 del 13/5/2014;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale ha affidato al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca l'adozione dei provvedimenti necessari, anche d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore, all'attuazione del "Piano Regionale", compresi gli atti relativi alla completa utilizzazione delle risorse messe a disposizione della Regione Abruzzo per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella DGR n. 990/2013 ed in particolare quelle che stabiliscono le "misure ammissibili" alla ristrutturazione e riconversione vigneti che quelle inerenti il "punteggio utile per l'inserimento in graduatoria";

VISTO l'elenco provvisorio regionale "Allegato A", predisposto dall'Ufficio Tutela Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, sulla base delle domande ritenute ricevibili per partecipare all'assegnazione del finanziamento fino alla concorrenza della somma provvisoriamente assegnata alla misura e tenuto conto sia dei punteggi di priorità segnalati da ciascun richiedente che delle superfici richieste superiori ai tre ettari:

 Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 370 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, finanziabili con le attuali risorse assegnate;

- Elenco "Allegato A" dalla posizione n. 371 alla posizione n. 852 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;
- Elenco "Allegato A" dalla posizione n. 1 alla posizione n. 852 compresa, per le richieste superiori a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;

PRESO ATTO , inoltre, delle disposizioni contenute nella DGR n. 990/2013 ed in particolare quelle che stabiliscono di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura, al fine di finanziare prioritariamente le domande con richiesta di pagamento a collaudo;

RITENUTO, pertanto, al fine di finanziare il maggior numero di domande, di utilizzare tutti i fondi, sia provenienti da misure non attivate o con economie, assegnati alla Regione Abruzzo con il sopraccitato Decreto n. 3525 del 2013, sia provenienti dal Ministero a seguito di rimodulazione finanziaria nazionale;

CONSIDERATO che i successivi adempimenti istruttori di ammissibilità e finanziabilità sono riservati ai Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, ai quali sono state inviate, per il seguito di competenza, le domande ricevibili trasmesse dal Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

di prendere atto che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525 del 21.05 2013 relativo al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014" prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti pari ad un importo di € 5.728.594,00, da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti,;

- 2. **di prendere atto** di quanto stabilito dalla DGR n. 990/2013 che, in via prioritaria, ha permesso di liquidate tutte le domande ammissibili e finanziabili per la misura R.R.V. nella campagna 2012/2013 che per carenza di fondi non erano state finanziate per un totale di € 735.777,59;
- 3. **di prevedere** la possibilità, come stabilito nella DGR n. 990/2013, che qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura, al fine di finanziare prioritariamente le domande con richiesta di pagamento a collaudo;
- 4. **di stabilire**, al fine di finanziare il maggior numero di domande, di utilizzare tutti i fondi, sia provenienti da misure non attivate o con economie, assegnati alla Regione Abruzzo con il sopraccitato Decreto n. 3525 del 2013, sia provenienti dal Ministero a seguito di rimodulazione finanziaria nazionale;
- 5. approvare l'Elenco regionale provvisorio "Allegato A", predisposto dall'Ufficio Tutela Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, redatto sulla base delle domande ritenute ricevibili per partecipare all'assegnazione del finanziamento fino alla concorrenza della somma provvisoriamente assegnata alla misura e tenuto conto sia dei punteggi di priorità segnalati da ciascun richiedente che delle superfici richieste sopra i tre
 - Elenco "Allegato A" dalla posizione n. 1 alla posizione n. 370 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, finanziabili con le attuali risorse assegnate;
 - Elenco "Allegato A" dalla posizione n. 371 alla posizione n. 852 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;

- Elenco "Allegato A" dalla posizione n.
 1 alla posizione n. 852 compresa, per le richieste superiori a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;
- di trasmettere ai SIPA, competenti per territorio, il presente provvedimento corredato dall'Elenco regionale provvisorio "Allegato A", per i successivi adempimenti istruttori di loro competenza;
- 7. **di precisare** che la Regione può effettuare parte dei controlli istruttori di ammissibilità delle domande sulla base della delega dell'O.P. AGEA, come previsto dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17.10.2008;
- 8. **di stabilire** che la presente determinazione sarà pubblicata sul BURA e sul "Sito Web" della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura,) ed avrà valore di notifica dell'atto ai soggetti interessati;
- 9. precisare successivo che. con provvedimento, procederà si all'approvazione della graduatoria definitiva. l'esecuzione dopo dell'istruttoria di ammissibilità eventuale rimodulazione finanziaria tra tutte le misure di sostegno finanziate dalla Regione Abruzzo per la campagna in corso, una volta che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avrà rimodulato il piano di ripartizione per la campagna 2013/2014;
- 10. **di precisare** che l'Elenco regionale provvisorio "Allegato A", forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione ed è formato da n. 11 (undici) facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue allegato

ALLEGATO "A"



PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - CAMP. 2013/2014

	10369 0	20640	0 0	0000L	0	0 0	000	0 0	000	0 0	0	0	0 0		0	0	0	0	0 0		0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	0		000	0	0	0	6620 0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	5 6	5 6	0	0	0	0 0	000	0	0	5 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0 0	0 957	0 0	3918 0	0	0 33222
	13080			6000	0	0	0	0	0	0	0	0	ölö	516	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	5 6	0 0		0	0	0	0	3972	0 0	0 0	0 0	0	0	o	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	5 6	0	0	5 6	0	0	0	0 0	0	0	0 0	5 0	0	0 0	2350,8		76289.4 12
	3670	0	0 0	0	0 0	0 43604	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0	00/0	2	0	0	0 0	0 0	0	0 0		0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	2 0	2 0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 0			0	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	5 0	0 0	0	1280 0	0 0	0	0	0 0		0 957	0 0	20	0	0 33222
and the second	0 2124	0	0	0 0	0	000	0	0	0 0	00	0 0	0	000	000	0	0	0 0	0	000	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	000	000	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	000	0 0	0	.2 4512		0 0	0 0	000		0	0 0	0	0	0 0
	1000	0	0	5 0	0	13504	0	jo	0	0	0	0	0 9		0	0	0	0	0 1080,7	0	0	0	0	0	0 0	2 0		0	0	0	0	0	0	5 0	0 0	0	0	0	0	0	5 6			0	0	0		0	0	0 0	0	0	0	7501		0	0	0 0	0 0	957	0 0	, 0	0	33222
	0 0	0	0	0 0	0	0	0	6640	24435	13602	0	٥٥	0.604	4863	0	0	4888	0 0	0 0) =	5200	4087	0	0	0 00.	4000		14647	1853	0	0	0	2408	9899	5 0	630	0	0	0	0	8013	4075	1100	0	0	2200	0645	10929	11000	00	0	5086	0	0 000	0000	2500	0	0		30957	0 0	3000	0	0 0
	5 6	0	0	5 0	0	0 0		6308	C2/212/22	12921,9	0	0 0	9718 5	4619,85	0	0	4643,6	0	0 0	oc	4940	3882,65	0	0	0 2004	42/3 9	200	13914.65	1760,35	0	0	0	3285.1	0413,2	0 0	598.5	0	0	0	0	8467.35	387125	1045	0	0	5415	9087 75	10382,55	10450	Ö	0	4831,7	0	0 21 7	7,100	2375	0	0	0	29409,15	0 0	2850	0, 1	00
	3 8	00	00	00	00	16204 80 13504	L	00'0	3 8	8	00	88	200	00	00	00	00	8 8	300	00	00	00	0. 00	00	3 8	3 6	200	00	00	00	00	00	3 0	800	200	00	00	00	00	00 00	800	00	00	00	00	00	200	00	00	000	88	0 00	00	000	800	00 0	0 00	000	00	9,15 0	000	00'0	00	39866,40 33222
		0	0	0	0	13504 162	0	0		0	0	0 0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0 0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0			0	0	0 0	0	0		0	0 0	0 0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	957 909,	0 0	0	+	33222 398
	1200262.78	1212546.78	1212646,78	1251641,98	1274103,58	1331342.38	1337536,78	1349105,58	1383700.83	1396622,73	1406123,13	1420523,13	1436970.03	1443401,88	1455389,88	147,3298,68	1481557,88	1494955,48	1522427 03	1545417.83	1550357,83	1562148,48	1572878,88	1587878,88	1099/38,68	1617364 6R	1625307 AR	1657314,53	1664074,08	1672926,48	1682365,68	1718311,68	173356116	1747467 58	1753945 18	1762527.28	1782880,48	1793582,08	1802817,28	1825224,48	186269183	1858831,08	1866972,88	1877543,68	1888307,68	1893722,68	1915095.23	1931285,78	1941735,78	1954383,78	1978143,78	1982975,48	1997467,88	2004969,08	2025609.78	2032618,58	2052072,98	2063013,38	2100822,98	2129322,98	2146722,98	2152056,98	2174782,58	2228782,58
	15079.55	12384,00	00.00	32995,20	22461,60	36000.00	6194,40	11568,80	7542.00	12921,90	9500,40	14400,00	12436.50	6431,85	11988,00	17908,80	8259,20	13395,60	25774 BD	22990,80	4940,00	11790,65	10730,40	15000,00	11000,00	8413.20	7942.80	32007,05	6759,55	8852,40	9439,20	35946,00	RA13.20	13485 60	6477.60	8582,10	20353,20	10701,60	9235,20	23407,20	8467.35	6139,25	8141,80	10570,80	10764,00	5415,00	9067.75	16190,55	10450,00	17400 00	6360,00	4831,70	14492,40	/507,20 8631,70	12000,00	7017,80	19454,40	28800.00	09'6006	28500,00	6133 20	\$200,80	+	36000
00	9,55 25470	4,00 20640	0,00 30000	5,20 27496	1,60 18718	4.80 30000	.40 5162	B,80 11024	00 6285	1,90 13602	7917	3342	5.50 12495	,85 6373	9,00	5.80 14924	7901	7,500 11103	4.80 21479	0,80 19159	,00 5200	0,65 10677	0,40 8942	0,00 12500	3 5	000	80 6619	90	,55 6019	,40 7377	,20 7866	5,00 29955	200 8858	5.60 11238	60 5398	.10 7283	3,20 16961	1,60 8918	,20 7696	15000	-	25 5965	H	Н	4,00 8970	00' 220'	75 9545	15769	0,00 11000	5,00 10540	00 2300	,70 5086	2,40 12077	70 9086	0,00	980 08'	1,40 16212	2400	,60 7508	9,15 30000	20 5111	.80 6918	+	866,40 30000
0002	5470 1507	0640 1238	00000 36000,00	7496 3299	8718 2246	13504 52204,80	Н	1024 1156	285 7542	3602 1292	7917 9500	2000 14400	2495 1243	H	9990 1198	4924 1790	1901 8256	573 1509	1479 2577	9159 2299	5200 4940	0577 1179	3942 1073	2500 1500	5598 a102	856 841	5619 7942	9724 3200	5019 6759,	377 8852	866 9439	9955 3094	856 841	1238 13485	398 6477	283 8582	6961 2035	1070	696 923	5000 18000	913 8467	965 6135	014 8141,80	809 10570,80	10764,00	5416	1545 9067	5769 1619	1000 1045	4500 1740	300 6360	086 4831	20// 14492,40	086 8637	0000 1200	369 7017	5212 19454,40	4000 2880	2006 9005	0957 2940	1111 6132	6918 5200	7110 7670	3222 7586
* 00 300 0	0.122,40	0.933,17 2	1.000,000	2,604,50	45.441,69 1	.610,81	931,53	0.509,96	9.080,86	236,00	220,00	836.30	3.765,39	5.237,54 6	7,107,94	0.093,12	7 100 40	441 00	2,144,57	178,98 1	9.484,80	3.825,97	2.891,50	0.346.25	326.51	3,685,64	9.318,18	3.245,57 2	3.287,41 6	3.439,17	19.872,02	US.509,46	16 153 34	9 656 40	3,104,00	3.610,69	1.095,80	1.650,23	06,588.7	460.00	7,066,77	3.967,19	3.696,64	9.657,81	1.035,37	2.461,41	2.848.79	1.859,32	3.138,24	3.970.70		.795,80	1,656,34	283.57	1.429,00	1.212,02	357	1,814.11	7 75,170,0	3.288,85 3	7.033.06	063,09	5 173 1B	3,484,05 6
20	25 COL 3	25 FID 3	25 FID 81	25 FID 4	25 FID 4	2 &	윤	24 COL 20	8	t FID	9	24 COI 3	24 FID 2	24 FID 1:	24 FID 2	24 FID 4	24 FID	24 500	24 FID 5	23 FID 5	COL	23 FID 2	23 FID 2	23 FID 3	23 FID	23 FID 1	23 FID 1	23 FID 8	23 FID 1:	9	G E		CO	FID	23 FID 1:	23 FID 10	23 FID 40	23 FID 2	22 50	FID	22 FID 1	22 FID 1:	22 FID 18	22 FID 20	22 FID 2	22 COL	22 COL 22	22 FID 3	22 FID 23	22 FID 3	22 FID 1	22 FID 9.	22 FID 2	22 FID 22	22 FID 2	22 FID	22 FID 39.	22 FID 64	22 FID	22 COL 55	22 FID 1	22 FID	222 FID 38	22 FID 15
n-disease	V07/1965 CH	/02/1960 TE	/12/1959 PE	/09/1955 PE	/07/1953 CH	/05/1935 PE	/12/1988 PE	/01/1987 CH	/04/1983 CH	/01/1983 PE	/03/1981 CH	/04/1976 CH	/09/1975 PE	/12/1974 CH	/10/1974 TE	/02/19/3 IE	/US/1969 PE	/01/1959 CH	/05/1937 PE	/12/1985 PE	/01/1983 CH	/01/1980 CH	/01/1978 PE	/07/19// CH	/02/1977 CH	/06/1976 CH	/08/1970 CH	/07/1965 CH	/03/1962 CH	/02/1961 CH	/04/1960 CH	/08/1959 AC	/08/1957 CH	/01/1955/CH	/07/1954 CH	/02/1954 CH	/09/1953 CH	/12/1948 CH	717341 CH	/09/1935 CH	/07/1990 PE	/10/1989 CH	/02/1989 CH	/12/1988 CH	/05/1988 CH	/07/1981 CH	/01/1980 CH	/01/1980 CH	/01/1980 TE	/02/1979 PE	/10/1978 CH	/06/1978 TE	/09/19/ / ICH	/08/1976/CH	/04/1976 CH	/11/1975 CH	/03/1974 CH	/04/1972 CH	/10/1970 TE	/05/1967 CH	/04/1966 CH	/06/1965 CH	/11/1963 PE	/07/1961 PE
DODINGO EL EL	TE OF	LINO ATTAN 28	CARA	NE	SOGNA 16	014/AZIENDA AGRICOLA PARDI SOCIETA SEMPLINE 25/05/1935	16	008 178 24 18/03/2014 DI CAMILLO CARMINE L'ANCIANO 14/01/1987 CH 24 18/03/18 31/03/2014 MARINO DIEGO CHIETI CHIETI CHIETI CAMERINO 24	CARA 20	OLI 31	RDIAGRELE 31	T	T	SSA 16	ZOLO 26	SLIANOVA 1	CIANO	GIOFIORITC 15	A SANT'ANG 12	18	RDIAGRELE 29	ONA A MAR 04	ONA A MAR 26	CARRA	ONA A MAR 24	RDIAGRELE 28	RDIAGRELE 18	OGNA 16	ZAGROGNA 23	OGNA	ZAGROGNA	FNTINA	ENTINA	LUTRI	TIGLIONE M 16	CCHIO 24	OGNA	OGNA	CIANO	ONA A MARI 21	CARA 15	CIANO 25	TO 04	CARA 26	12	CIANO 14	TT 24	SSA 07	RDIAGRELE 04	CARA 22	TI 15	CARA	CIANO DE	SSA 30	SSA 11	MANIA 06	Chin A MADE 20	TI 28	OI PEPE SOR 06	RDIAGRELE 04	TRALIA 10	RNI 17	SOCIETA AND 15	SOCIETA' A(16
1101	A CAMILLOCHI	LUCIA CEL	GRAZIFTIPES	PEN	OR	PARDI SOCIET	CHIARIERI	NE CAN) PES	AICO POF	OC C	ANDRO CHI	E	TINA ATE	BOZ	2	CHI	000	IIO	IZO ATR	-0 GU/	ELE OR	NNI	AL DEC	ICO ORI	vso GU/	/ns	PPE CARMORS	A MO	ELE ORS	MOZ	AICO LABO	VICO ARC	VZO POL	JALINA CAS	VZO CRE	ORS	VZO ORS	JEDITA DEC	NF OR	PES	O LAN	PPE VAS	PES	S	ATE LAN	ESCA CHI	LUISA ATE	ESCO GUA	NO PES	CHII	ZO PES	APTE SS - SO	E ATE	IIGI ATE	LA GER	ERO CHI	CHIE	EMIDIO PEPE	A GUA	IA AUS	IO SCE	VAI FINTINI SS	VALENTINI SS
asile)	UCCI NICOL	SIGNI ANNA	DSTINO LUCIA	NUNZIO ROSA	ANNI CAMIL	VDA AGRICOLA	ETA AGRICOLA	NO DEGO	SCO MAURI	INI DOME	ATORE PAOL	ALESS	LERICO NICO	MEO (VALEN	LISIMON	ANIO	SNATE MARIS	LINI	ANTINI ANTON	ETT! LOREN	RLO CAMIL	ICELLI GABRI	HUCCI GIOVA	ONE SABE	EVA LUDON	SIANTONTOMM	RETANO LUIGI	GIUSE	ELCE ANGEL	GLIA RAFFA	TA ACCIONA	RAGO IDOME	RAGO DOME	TRO FIORE	/ECCHI[PASQL	NUCCI VINCE	SRECO MARIA	NINCE	TANI MADE:	ONE CARM	GIANN	NATTE MATTE	SORREL GIUSE	LAURA	COLA VERDE S	NOTE FELLOS	SIO FRANC	ONE MARIA	LI FRANC	ROLAMOMASSII	IO GIANN	BORRE LOREA	REICOI A LA VIN	UCCI IDANIE	OLE PIERLI	INZIO MANUE	GILIO RUGGI	AARELL ELADIO	IDA AGRICOLA	NICOL	RTINO SILVAN	LO ANTON	IDA AGRICOI A	DA AGRICOLA
S/03/2014 RIANG	13/03/2014 MINNUCCI	31/03/2014 VERF	85084 26/03/2014 D'AGOSTINO LL 82852 24/03/2014 CIERI MA	1/04/2014 D'ANI	3/03/2014 CENT	27/03/2014 AZIEN	1/04/2014 SOCII	1/03/2014 DI CA	1/03/2014 DI CIC	1/03/2014 TERZ	2/04/2014 SALV	1/03/2014 ROS/	3/03/2014 DE CI	3/03/2014 COLA	3/03/2014 BINE	704/2014 VICE	104/2014 FEBB	0/02/2014 CICO	1/03/2014 COST	3/03/2014 CARL	3/03/2014 DI CA	1/03/2014 PATR	3/03/2014 PAOL	/04/2014 DEISC	7/03/2014 D'ALL	3/03/2014 MASC	3/03/2014 CERR	3/03/2014 BELL	3/03/2014 DELL	3/03/2014 TENA	003/2014 DI BIA	103/2014 BUSD	1/03/2014 BUSD	/04/2014 DI PIE	/03/2014 DEL V	3/03/2014 ANTO	3/03/2014 DEL C	3/03/2014 DI SIF	103/2014 RAPIL	703/2014 FARA	204/2014 PACE	3/03/2014 MARF	1/03/2014 DEL E	V03/2014 FEBO	703/2014 AGRIC	/03/2014 [ASC]	3/03/2014 DI NIS	1/03/2014 FIADC	V03/2014 CIREL	1/03/2014 DI GIF	104/2014 DI LIZ	/04/2014 TARA	/04/2014 D/ NO	/04/2014 PAOL	703/2014 D'ERC	703/2014 DI PR	703/2014 DI VIH	/03/2014 MAIMA	V04/2014 AZIEN	V03/2014 DI RIC	/04/2014 DI MA	703/2014 DI LEI	/03/2014 PRES	/04/2014 AZIEN
85560	71984	9407 90260 3	1761 85084 20	0887 92022 0	8650 72188 13	5076 87021 2	2360 91659 0	8098 90318 3	5520 90309 3	1931 90286 3	5448 93007 02	7608 90233 37	3614 71955 13	4344 76103 18	7490 89107 28	2400 90908 U	1857 77915 10	1904 51023 20	7343 82984 24	3909 77305 18	3756 61336 00	3359 82990 24	2063 70800 18	1933 91653 01	3822 87168 27	7751 85602 26	3213 85441 26	3768 77907 19	9311 76097 18	3479 85560 26	2006 77777 4	1176 82988 24	1168 82989 24	3329 91838 01	3338 90275 31	3495 79996 20	3228 77934 19	5150 72206 12	34 203434 72	7802 87118 27	784 93278 02	1456 72130 13	5812 89061 28	7216 72068 13	7227 87493 27	3763 77142 18	7111 85549 26	1018 82779 24	3913 72103 13	1379 82865 24	3559 93314 02	186 91639 01	3952 91984 D1	8595 91720 01	3678 87362 27	1676 86938 27	7 / 191/ 191/ 191/ 19	3468 90316 31	5716 94370 03	1846 72054 13	5550 91836 01	753 87372 27	032 90496 01	1099 90514 01
67 4538001	68 45380011481	69 4538005	71 45380005	72 45380111	73 45380018	45380	45380	78 45380018	45380	45380	81 45380115	45380	84 45380030614	45380	86 45380077	88 45380010	89 45380014857	90 4538000	91 4538006,	92 4538000	93 4538001(94 4538006	95 4538000	97 45380051	98 45380010	99 4538001,	100 4538002.	101 45380008	102 4538000:	103 4538001.	104 45350000	106 45380054176	107 45380054	108 45380108329	109 4538005t	110 45380040	111 45380029228	112 45380000	114 45380006	115 45380007	116 4538010	117 4538002.	118 45380025	119 45380007216 7	120 4538007.	122 45380096	123 45380067	45380	45380	127 45380004379	128 4538011k	129 45380101	131 45380025	132 45380096	133 45380002	134 4538000	135 45380000	137 45380036	138 4538007c	139 4538001	141 45380108	142 4538010	144 45380107	145/45380107099 90514 01/04/2014/AZIENDA AGRICOLA VALENTINI SS SOCIETA A 16/07/1961 PE

000		П	11	П	1	Ш	12		-1-	IZI:	717	171	-1-	151	(E) (E)	15.6	7 7	1.1						- 1							7 7																171	-10		
			-10	0	5 0		00	0	00	0		0	00	0	00			0		0		0 0	0		00	0 0		0	00	00 0		0	21.	0 0	9	2 7356	0 0		2192		0 0	100	2 0	0 0	00	00	0	100	00	0
120 20 20	16342	11000	0 0007														947				0									930	Alfa Flan La		32116		18166	72472							1515				790			
000	9805.2	9900	0,01,01	0	0	0	0	0	0	0	00	0	00	0	0 0	0	5682	0	0	0 2020	0	00	0	0	0	0		0	0	5584,8	0	0	19269,6	0 0	10899,6	43483,2	0 0	0	0 0		0 0		9091.2	0	0	0 0	4740	0	0 0	0
1000	00	0	0	0		0	784	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	o c	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	ō	0	0	0	0 0	0	1092	0	0	21924	0	0 0	0	0	0	0	00	0	10000	00	0
100	5 0	0	0	0 0	0	0	00	a	00	0 000	96081	0	00	0	0	0	0	0 0	0	0	0	45.62	0	0	0	00	0	0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	00	0	0 0	00	0
000	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0 0007	72907	0	00	0	00	0	00	0	٥٥	0	Б	1083	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	00	0	00	٥	0	0 0	0	0	0	0	0	0	00	0	00	00	0
000	0	0 0	0	0	0	0	٥٥	0	0	0 0000	20535,74	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	1920 38	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	00	0 0	0	0 0	0	5 0	0	5 0	00	0	0	0	0	00	0
0 0	0	0.0	0	0	0	0	784	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	٥٥	0	0	00	0	0	0	٥	0	0 2775	0	0	0	٥	0	0 0	0	1092	00	0	21924 D	0	0	0	0	00	0	00	0	10000	00	0
000	0	0 0	0	2682	3646	0	30784	0	4618	1980	21008	0	0 0	0 000	11174	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	2534	0	91478	0/#10	4000	5006	0 0000	0	3095	0	24118	0 0	0	00	6749	0	0	0	0 944	0	00	0	40000	00	8821
000	00	0 0	0	2547,9	3463,7		29244,8	0	4387.1	1881	57,6	0	0 0	0	7500	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	2407,3	0	0 0	0	3800	4755.7	3405 55	0	15200	0	22912,1	00	0	0 0	1,55	0 0	0	0 0	0 2427	0	00	0	38000	00	8379,95
				22.2	37		292		45	0.0	1995				106											27		200	200	38	47	0 0	5	297		226				6411					ř			3		837
																3		0.000					1											1					21924							1				Ĺ
0000	000	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	744,80	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,0	0,00	90,0	00'0	00,0	0,00	00'0	00,00	00'0	000	0,00	00'0	00'0	0,0	00'0	1402 20	00'0	0,00	00'0	00'0	1269,60	0,00	00'0	44521,10	00,0	00'0	26308,80	00'0	000	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00,0	9500,00	0,00	00'0
000	0	0 0	٥	0	٥	0	784	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	00	0	0 0	0	0	0	1476	0	0	0	0	2116	00	0	73564	0 0	0	21924	0	0	0	0	0 0		00	0 0	10000	0 0	0
17096,18 19688,98	90967,78	3605,78	51951,18	2377,08	8783,58	8918,78	6138,48	4915,28	5001,98	1540 52	1468,12	7464,92	8573,32	14960,92	13176,22	1537,42	16961,02	1974,22	6753,02	4204.62	13929,42	0709,42	9303,80	0103,80	9359,00	7968 30	7568,30	13768,30	3438,30	2823,10	2874602,45	11970,45	919187,20	934387,20	2960012,25	3095,25	7118.45	5180,05	7184,85	3596,40	7302,40	2762,00	7853,20	5095,20	6113,90	2913,90	1253,90	2657,50	3057,50	3281437,45
80 22	220 226	00 23	80 23	90 236	70 238	20 246	00 246	80 245	30 249	74 250	60 25	80 25	00 257	50 255	30 26(20 262	50 26	26, 26,	20 267	50 269	80 270	78 27	60 277	00 272	20 274	60 272	00 278	00 280	00 28	80 288	70 287	75 280	00 29	45 292	60 296	300	200	30,	306	55 307	20 306	60 31	342	310	34	00 315	.00	325		П
8313, 12592, 31473,	9805,	22638,	22168	10425	3463.	10135	28500	42032	8054	5971,	19957	6016,	20676	6387,	10815,	18361	9741,6	15013,	15733	3507	9724,	6780,0	10443	10800	6949,	11343	9600,	7200,	10170	9384,8	4755,	7368,0	18000	14725	10899	30243	5143,7	8061,6	6004.8	11500	11809	15459	9091	7242,0	14616	24000,	14340,	28500	20400,00	8379,9
6928 10494 26228	16342	24365	18474	29004	3646	8446	30000	7314	7674	5389	21008	5014	17230	5323	11174	15301	8118	12511 7538	13111	11620	8104	9744	8703	10255	5791	14388	8000	30000	8475	13308	2006	6140	30000	12916	18166	30000	7400	6718	30000	6749	9841	12883	15152	6035	12180	2000	15900	30000	30000	8821
8313,60 12592,80 31473,60	905,20	22638,00 16176.60	168,80	425,90 942.80	3463,70	135,20	244,80	776,80	054,30	536.74	957,60	016,80	676,00	367,60	615,30	361,20	741,60	013,20	733,20	944,00	724,80	780,00	1443,60	306,00	949,20	343,70	300,00	200,000	170,00	384,80	755,70	368,00	269,60	725,45	899,60	764,10	143,20	091,60	6004,80	411,55	809,20	459,60	091,20	242,00	616,00	000,000	340,00	000,000	000,00	379,95
8 8 8 34 12 31 3	12	31 22	74 25	7 2	3	90 10	22 2	9 4	8	9 20	16	9 4	30 20	3 6	74 10	10	9 6	71 0	1	9 20	9	0 4	3 10	0 8	1 6	1 17	6 0	76 1 29	5 10	98 5	9	7 2	9	9 9	9 9	64 74	9 0	8	4 4	6		83	9 6	5 9	00	2 2	14 14	36	3 8	1 8
104	163	243	184	924	364	844	307	731	767	180	210	501	172	532	111	153	811	125	131	584	810	974	870	900	579	143	800	314	847	1330	200	614	321	12916	181	1035	740	671	2009	674	984	128	151	603	121	2000	1590	4000	3000	882
18.498,89 28.515,08 69.438,19	10.824,50	53.840,50	43.679,22	70 059 40	7.642,38	22.733,46	68.670,80	79 194 95	17.675,05	12.062,00 40.892,50	42.132,10	11.667,30	41.816,63	12.937,64 17.860.01	29.664,32	39.699,78	21.305,60	30,777,75	33.140,34	52.968,UT	19.658,91	16,555,91	24.766,11	20.520.00	14.537,00	42,404,03	19.421,60	14.556,20	17.526,91	35 076 72	11.412,19	41 276 25	41.314,00	35.067,56	11.823,00	54.230,01	17.479.00	16.309,00	11.644.74	12.925,69	22.865,14	31,287,12	19.344,66	14.217.89	28.164.10	48.684,00	25.681,00	14.851,00	72.831,00	16.344,50
888	COL	문형	ED	2 6	FID	2 5	2 2	2 6	2 2 2	9 5	FID	2 6	2 2	£ £	COL	9	FID	2 2	92	2 0	윤	2 8	FID		밆	2 6	COL	2 8	FID	0 1 1 1 1	E E	000	COL	3 8	700	E E	2 2	9	9	9E E	FID	0H CH	COL	E E	F10	윤	8 6	COL	2 2	92
22 22 CH 53	Į,	H 22 22	CH 21	2 E	CH 21	5 5 5 5	12 12 12 12	5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	2 2 2 2	CH 21	5 5 5 5	CH 23	H 53	7 7 7	PE 21	PE 21	5 5 5 5	CH 21	당	CH 51	5 5	PE 21	5 5 5 5	CH 21	2 Z	CH 21	TE 21	CH 21	F 23	PE 20	8 8 5 5	PE 20	5 E	PE 20		2 K	8 8 E	20 E	8 E	CH 20	등 등	몽	의 등	8 8	2 E	2 S	19	1 E E	CH 13
1/01/1960 6/04/1958 4/01/1957	8/11/1955	5/03/1937	9/05/1993	9/09/1986	4/11/1985	8/01/1983 3/05/1982	1/09/1980	5/04/1977	19/01/1976	8/05/1969	5/11/1969	7/03/1968 8/12/1987	9/08/1964	23/06/1964	1/03/1962	5/11/1960	9/01/1959	27/01/1957	3/10/1956	4/02/1954	0/01/1952	8/10/1950	0/09/1950	4/03/1950 3/12/1949	3/08/1946	3/07/1944	3/03/1942	9/08/1933	1/03/1932	3/01/1978	4/08/1972	3/03/1967	9/07/1966	2/08/1965	5/12/1962	2/12/1961	3/05/1958	3/11/1955	1/03/1954	3/12/1953	7/09/1952	3/03/1952	5/12/1949	3/07/1949	3/05/1947	3/04/1927	7/10/1924	7/09/1988	1/02/1984	0/08/1983
0	APRUT 1	0 -	A MAR 0	0 0	GRELE 1.	A MARR		A MAR 2	- 0	A S	1=	2 2	2 2	m (c)	9 60	21 +	Ψ.	A 2	2	2	SNA 2	NICO 2	Ē.	- 0	SNA 3	NT'ANG	-	E C. St 2	0	0	ó	A MAK O	AGRICC 21	APRUT 2	ONA	ONE DI 1	0	GRELE	ANO 0	NTAN(1	0 0	A CASA 1	SANNITO	SUERR 1	₹ 6	ANA 2	0 0	EDETT 1	EDETT	2
TLANCIANO 11/01/1 TOLLO 16/04/1 VACRI 24/01/7	LORETO	ALANNO PESCAR	ORTONA A MAR 09/05/19	ATRI	GUARDIA	ATESSA	ATRI	CHIETI	27/03/2014 SCIASCIA DONATELLA SVIZZERA 16	SRICOLA	CHIETI	CHIETI	CANADA	PENNE	RA SRL	TOLLO	AUSTRAL	ORSOGN	SCERNI	CRECCH	VILLAMA	BUCCHIA	CEPAGA	LANCIAN	VILLAMA	CASTEL I	ARIELLI	RPAOLO	LANCIAN	CHET	PESCAR/	CRECCHI	SOCIETA	LORETO	BOLOGN	ORRE RA	LANCIAN	GUARDIA	BOLOGN	CITTA' SA	LANCIAN	CHIETI	CANOSA	PAGLIET/ CONTRO	ARCHI	CIVITAQL	CHIETI	SAN BEN	GELANI GIACOMO SAN BENEDETTÍ 01/02/1984 TE 19	ATESSA
CONCETT	RLO	9	-		IAN	2 0	PLINO	NDRO	ELLA.	CIETA' AC			0	_ •	ROSARUE	SCO	0		AT S	202	00					0	ANTONIC	BENNI PI	0	A	SO	0	NO SAS	GI	DMM	FENUTA 1	PE			FIICIAN	ICOLETT	SA	NE.	PINA O	O GIACIN	2		SCO	0 0	
MARIA (FRANC H RICCAR	GIANCA	PAOLA	DAVIDE	MARCO	CHRIST	AUGUS	PASQU,	ALESS	DONAT	E SRL SO	LUCIA	MARRINA	ANTON	FILIPPO	SRICOLA	FRANCE	ANTON	FELICE	NICOLE	VINCEN	DOMEN	LUIGI	VIVIANA	CIRO	LILIANA	EANTON	NICOLA	DEL QI DI	SETTIM	MOREN	TOMMA	ANTON	SIAMMAR	PIERLU	CAMILL	RICOLA	GIUSEP	GINA	ONIN	CARMIN	MARIA	CAMILLI ANNA E	PASQU/	GIUSEP	TANTON	DONAT	NICOLA	FRANCE	GIACON	AMEUE
PORALE EUSANIO ARTINICCI	NOCCHIO	RTAGLIA	RCURIO	ALESIO AL	PAOLO	MARIINC	NTONE	SA	ASCIA	LLEREAL	CIOCCO	KRTINICC	TRICELLI	CE	CIETA AC	MILIO	BATTIST/	NTOFAN	SILVIO	TONUCC	ANDOME	MENNA	NTAVEN	SATO	ONOFRIO	ZZOCCH	ZZELLI	A CASA I	111	MONACA	TRICELLI	ZII	RICOLA	OVANETT	CCAGNIN	IENDA AC	CAMPLI	ISI	CCAGNIN	RESE	RAGHI	ONOFRIO	EMONE	CONDI	GIANBAT	RCOTUL	11/03/2014 GRAZIANI 20/03/2014 PRIMITERRA	SSETTI	LANI	SSE
4/2014 C/ 4/2014 D'I 3/2014 M/	3/2014 FI	3/2014 TA 3/2014 MC	3/2014 ME	3/2014 DV	4/2014 DI	3/2014 DI 4/2014 PI	3/2014 SA	3/2014 IAC	3/2014 SC	5/2014 VA	3/2014 PA	3/2014 M/ 3/2014 CV	3/2014 PA	4/2014 TR 3/2014 PA	3/2014 SC	3/2014 D'E	3/2014 DI	3/2014 CL	4/2014 DI	3/2014 AN	4/2014 GI	4/2014 DI	4/2014 SA	3/2014 RC	2/2014 D'C	4/2014 MA	3/2014 BU	3/2014 UN	3/2014 ZU	4/2014 LA	4/2014 PA	3/2014 U	3/2014 AG	4/2014 GII	3/2014 ZA	4/2014 AZ	3/2014 DI	4/2014 EL	4/2014 ZA	3/2014 FO 4/2014 SP	3/2014 BIF	4/2014 D'C	4/2014 CF	3/2014 CII	3/2014 DI	3/2014 M/	3/2014 GF 3/2014 PR	26/03/2014 MA	28/03/2014 CELANI	3/2014 pur
2006 01/0 3014 04/0 3447 26/0	3289 31/0	2845 24/0 7302 18/0	7142 27/0	2941 24/0	1978 01/0	3322 02/0-	7006 27/0	7238 31/0	24	38	187	33	55	3906 27/0.	3000 28/0	31/0	2858 24/0	7188 27/0.	1834 01/0	3002 20/0	1886 01/0	1897 01/0	3049 02/0	5227 26/0.	9620 19/0	3013 D4/0	3304 31/0	7269 31/0	2132 13/0	1281 02/0-	3273 02/0	7704 27/0	2892 24/0	3017 04/0	7047 27/0	3268 11/0	3078 18/0.	2802 02/0	1907 01/0	724 01/0	3404 19/0	3313 02/0	1702 01/0	1376 03/0-	3301 31/0	28929	3556 11/0 3916 20/0.	5525 26/0	3998 28/0	73271 2770
1193128 52006 91/04/2014 CAPOPALE MARIA CONCETT LANDIANO 1115286 86914 94/04/2014 PELSANIO FRANCO 7022785 85447 28/03/2014 MARTINICCH RICCARDO VACRI	17767 90	20243 77	17512 8	27669 82	77102 9	13634 95	03130 8	57278 9C	10608	30836 125	10178 72	13188 85	49341 85	05103 BE	97357 88	18948 9t	72525 82	10608 87	07990 9:	46438 BC	65560 91	12024 91	87903 9.	08412 85	05111 48	01704 96	14996 90	94503 90	25275 72	07230 93	09129 93	12743 87	34848 82	13071 96	11556 87	13931 10:	04445 76	97480 92 39240 89	71790 91	02134 90	03041 78	13923 92	13964 91	19649 94	51750 90	06960 77	29046 75	29871 Bt	98223 86	44938 p.
46 45380100128 47 45380115266 48 45380022785	49 453801	151 45380020243 7	52 453800	54 453800	55 453800	57 453801	58 453801	50 453800	161 45380081690	53 453801	64 453800	56 45380t 36 453801	67 453800	168 45380059290 960	70 453800	77 453801	73 453800	75 453800	76 453801	78 453800	79 453800	91 453801	82 453800	34 4538000	85 453800	97 453801	88 453801	30 453800:	91 453800	33 453801	94 453801	35 453801	97 453800	99 453801	11 453800	202 45380113931 103268 11/04/2014 AZIENDA AGRICOLA TENUTA TORRE RAONE DI 12/12/1961 P	74 453800t	05 453800	17 453800	08 453800 39 4538000	10 453800.	12 453801	13 453801	15 453801	16 453800	18 453800.	19 453800	21 453800	223 45380098223 88998 2	24 453300C

Į	0.0	olo.	lol	ole	olo.	olo	ale ale		010	5 0	ıoı	0	ল	্যত	o	0	া	о Г	া	0 0	10	e	10	0	0	0	이	o	-	-	67	-	0 0) c	o lo	0	0	0	<u>=</u>	0	न	ء اد	5 6	i o	10	0	০	2 0	াত	0	০	ল	70	I O	i oi	=	510	10	0	510	olo	ा	া	<u></u>	0	o o
	0 0	0	0	0 0	00	000	0	0	0	25	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0		72		0	0	0	0	0	5 6	5 6	0	0	0	0	-	5 6	10	0	0 0	0 0		0	0	00	0 0	96	0	0 5	20	0	0 0	2 6	0	0
										93		0																						700			0	0																				10786		4		0	010	Ro		
STONE STONE	N.))			5596												2))									13663)))) s out -		ľ	Ŭ								6471,6		2,485	1,50,5			5340		
	O Dir	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	5 0	0	0	0	0	0	5 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 6	5		6	0	0	0	0	0	0	0	5 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0	0	5 0	0	0	5	0	0	0
O C	7	0	0	0 0	0	0 0	0	0	1476B	9 0	5059	0	0 0	0	0	0	0	0 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5 0	5	5 0	17836	Ó	o	0	0	0	0	0	5 0	2		0	0	0	0	0	5515	٥	0	5 0	0	0	0	0 0	0	0	0	5 0	0	0	5 6		o	0
	0	0	0	0 0	0	000	0	ō	0 8434	5	808	0	5 6	0	0	0.	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 6	5 0	5 6	5 0	7427	C	0	0	0	٥	0	0 0	0		0	0	0	0	0	0	1165	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	3 0	0		5 0	0	0	ō
	0 0	0	0	00	0	0 0	0	0	10610 02	0	1542,335	0 0	0 0	0	0	٥	0	0	2 0		0	0	0	9	0	0	0	0	5	0 0	0	5 0	13049 84		0	0	0	0	0	0	5 6	5		0	0	0	0 0	5 0	2105,975	0	0		0	0	0	0 0	0	0	0	5 0	0	0	2 0	0	0	0
ŀ	5 6	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	5 0	0	0	0	0	5 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	5 6	, 0	0	0	0	. 0	0	0	0 0	0 0	0	, 0	0	0	0	٥٥	0	0	0	0 0	5 6	0	0	0	0 0	0	0	0	9 0	0	0	5 6	0	0	0
	4100	16000	0	6603	8338	0 0	0	3860	0 0	0	0	10015	2466	1320	0	5025	9248	30000	7796	6431	0	3000	0	25985	7391	0	8/40	0 000	9270	5 6	5 6	5 6	0	0	0	0	0	5064	1//0	0 000	0000	0 0	0	3070	6940	0	0 0	0	0	0	0	1	0	0	18204	0 0	0	0	0	0 0	3171	0	7400	0	0	15489
ŀ	3895	5200	0	72.85	921,1	0 0	0	3762	00	0	0	14,25	2342.7	1254	0	4773,75	8785,6	once:	40B 2	09.45	0	2850	0	24685,75	21,45	0 000	8303	0 0	0,000		5	2 6	0	0	0	0	0	4810,8	6,130	0000	000	0	-	2916,5	6593	0	0 0	0	0	0	0	0		0	293,8	o c	0	o	0	0 0	3012,45	0	7030	0	0	14714,55
	0 0	0	0 0	0 0	7 0	8 8	0	0	0 0	0	0	95	000	0	0	0 47	0 0)		0 61	0	0	0	0 246	0 0	0 0	0 0	5 0	5 0	2 0	0 0		0	0	0	0	0	0	2 0					0 2	0	0	0 0	0	0	0	0 0			. 0	17	5 0	10	0	0 0		0 30	0			0	147
									de Springer						2	1													-					1000		277																1				1				-	i i		-			
	800	00'0	00'0	880	00'0	8 6	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,0	000	000	200	000	000	000	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	000	000	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	000	000	000	00'0	000	000	00'0	0,00	000	000	00'0	0,00
		0	0		0	0 0	0	0		0	0	0	0	٥	0	0	٥			0	0	0	0	0		0	9			,	9	0			0	0	0	۰		0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	5 0	0	0	0	0	0		٥	0	0	0	0	20	0	0	0
	12714.05	27914,05	34046,05	69573,90	94345,40	13545,40	39316,60	47884,60	70135.52	75730,52	77272,85	94889,50	21132,20	25181,00	32381,00	41324,75	50110,35	57066 78	65372.95	71482,40	81411,20	91758,80	10261,60	34947,35	41968,80	09,60086	01,352,50	06,78620	04203,30	18771 00	40094 50	4000 1,00 42619 60	65689.34	79352,54	66881,34	93992,54	00666,94	05477,74	20459,44	100000	54486 64	55448.64	79576,24	84151,94	97798,94	09798,94	15916,94	46958,14	19064,12	52656,52	77424 92	18918.52	30469,72	38464,12	39590,32	51169.92	58119,12	74590,72	36590,72	38598.72	28226,37	36452,37	59242.37	57582,37	35325,97	30040,52
	60 33	33	33	33	,50 33	20,02	,00	00 34	92 34	00 34	34 34	65 00	70 35	80 35	00 35	75 35	50 35	40 35	20 35	45 35	80 35	.60 35	90	92 99	45	90	200	00	00,00	40	1 C C	25	84 37	,20 37	80 37	20 37	40 38	80 38	30 00	20 20	38 38	38	.60 38	70 38	.00	39	30 38	00,	98 39	.40	38 38	90 39	20 40	40 40	20 40	60 40	20 40	60 40	00.00	20 44	.65 41	88	900	00	60 41	55 41
1010	14716	15200	6132	6272	24771	19200	13920	8568	10610	5595	1542	1/616	16742	4048	7200	8943	8/85	7856	7406	6109	9928	10347	18502	24685	120/	0807	0000	20201	11880	13089	22200	11658	13049	13663	7528	7111	6674	4810	6307	8835	10800	10962	14127	4585,	13637	12000	13030	18000	2105,	13592	5435	11493	11551	7994	31126	13179	6949	6471	12000	2485	19627	8226,	8760.	5340	7743.	14714
40000	13118	16000	5110	6603	22380	15000	11600	7965	14768	9325	5059	10000	14466	3649	6000	8500	30000	5547	7796	6431	8274	9248	15419	22982	1381	9909	0440	*C002#	8000	11857	18608	9715	17836	22772	6274	5926	222	2064	5221	0300	0006	9135	11773	4461	12810	10000	10866	15000	5515	11327	4527	9578	9826	6662	29731	10983	5791	10786	16289	4142	17017	6855	7300	8900	6453	15489
90 000	716,60	200,00	132,00	272,85	771,50	851.20	920,00	568,00	610,92	95,00	542,34	00000	742,70	048,80	200,00	943,75	85,60	356.40	106,20	109,45	928,80	347,60	502.80	645,75	00,000	00000	nn'ene	508 50	989.60	988 40	200,70	658.00	049,84	663,20	528,80	111,20	574,40	310,80	307 20	135,00	800.00	962,00	127,60	585,70	637,00	000,000	039.20	000000	105,98	592,40	32.40	493.60	551,20	394,40	126,20	179.60	349,20	171,60	522 80	185.20	627,65	26,00	90,00	940,00	43,60	4714,55
9	8 2 4	15	9 0	3 8	24 24	2 5	13	, w	9	5	e (2 0	9 9	9 4(2	60 6	200	2 12	2	9	99	10	9 9	0.		- à	0 2	2 5	-	13	3 5	2 5	13	2 13	1/	.7	2	4 6	77 14	5 8	100	101	3 14	4	5	12	13 0	118	2.	7 13	ă lă	-	11	2 78	3	3 5	9	9 9	2 0	2 2	7 19	20 12	160	2	77	9
130	1311	1600	511	990	2238	1800	1160	796	1476	932	505	1001	1446	364	900	850	3000	654	779	643	827	924	1541	2007	800	080	2005	CORA	000	1165	1850	971	1783	2277	627	295	556	906	523	930	006	913	1177	448	1281	1000	1086	1500	551	1132	452	9578	9626	6662	2973	1098	579	1078	1626	414	1701	683	7300	8900	645	1548
27 848 46	24.724,80	28.630,00	11.875,64	12.036,00	15.496,50	24.556,68	26.958,40	22.585,97	21.102,00	2.455,75	3.155,45	00.500.1	33.744,19	8.213,83	14.926,20	7.582,75	12.583,27	5 804 58	4.771,00	3.458,90	20.224,22	20,365,05	37.423.00	00,905,00	4 373 05	3 711 00	97 UV	24 350 02	33 443 71	4 409 54	15 226 00	3.580.07	6.364,28	9.603,60	5.231,39	6.161,69	4.958,00	0.735,68	0.331.11	9 790 40	24.242.23	5.728,97	30.771,29	9.943,68	6.800,64	3.780,00	5.481.64	96.360,00	4.875,80	5.090,15	0.847.60	2.656,00	2.766,88	6.432,04	5.609,05	6.650,00	6.463,67	2.943,20	0.240,00	4.076.00	3.382,09	1 125 10	6.958,00	9.625,35	5,254,89	15.999,17
	FIG	COL		COL	FID	26	FID :	2 5	2 2	COL	00 1		E .	FID	02 12	2 6	2 5		윤	FID	윤	윤				2 2	3 5	1	E	E	9	8	뎶	COL	FID	9	2 0	700		2 6	99	8	FID	FID	8	2 6		FID	COL			E	FID	- E	26	E E	FID	i i		lo O	FID	2 6	3 8	COL	FID	FID
3	CH 19	Ξ.	F 4	E 19	E 19	E E	H. 19	щ <u>5</u>	19	T.	T 1	, H	£	13 14	е ;	£ 4	n ii	1 5	£ 19	19 19	를 프	ф Т	5 5	5 h	n 1	9 9	9 9	5 6	9	19	19	19	H 19	13	13 13	F 49	E 9	2 9	9 5	g.	H 48	H.	18 18	ř 18	φ s	2 0	E E	E 18	H.	E 9	E H	H.	H. 18	19 19	H 1	H 28	1H	H .	0 E	8	18 18	in 5	1 B	H 18	H 18	18
) Cap Han	/02/1979	/02/1978	8/61/20/	/06/1975	26/05/1975 F	/02/1975	/11/1974	05/1974	/08/1972	/02/1972 (07/1971 (/08/1869	/02/1969 (/10/1968 (07/1967	/06/196/	26/02/1966	/01/1965	/01/1965 (/05/1963 (/02/1963 (705/1962	107/4/201	/03/106n	711/1050	07/1959	104/1050	05/1958	/04/1957 (/05/1956	/02/1956 F	/01/1956 (/02/1955 (/02/1955 (/04/1954)(/12/1950	12/15/48	03/1945	/08/193B (/03/1937	/10/1988	/02/1984	/04/1978	/03/1972 F	704/1971	107/10/0	705/1969	/12/1966 F	/10/1986	77/1966 (/08/1964 (/04/1964 C	/08/1963 C	/07/1963 (12/1961 (07/1959	/11/1958 C	09/1958	03/1957 T	/05/1956 F	/01/1956 C	11/1955	31/07/1955 CH	04/1954 C	/01/1954 C	1667195311
	Ш			20	26			MAA	RDINO 24	28	3 3	24	90	A MAR 26	29	2 5	PO A I 25	31	NA 08	CO 18	12	ANI 10	2 2	27 26	17 20	- 8	3 2	II A A 20	SANNITOR	RVINO 03	18	LLO 10	RDINO 16	100	ILIAA 26	17	2 3	2 2	A MAR 02	100	28	15	SRELE 06	A CAS/ 21	17	N CIC 38	23	CASA 22	SRELE 01	MAR 04	60	INA 08	4 MAR 22	3	14 OE	MAR 22	0.1	122	ASTO 13	LL0 21	9	PKUL	ORITO 31	15	DITEL 13	5
ATESCA	LANCIANO	ATESSA	GERMANI ATR!	PENNE	PESCARA 2	ATESSA	TOLLO	PESCARA	CASALBORDING	ATESSA	ROMA 03/07/19	CHIETI	VASTO	ORTONA/	CRECCHI	HKI	CIETA AGRICOLA I	BERMANI	/ILLAMAG	SUCHIAN	SCERN	RIPA TEA	ACK.	MONTEEL	/ASTO	ANCIANC	SCERNI	RANCAV	ANOSA	COLLECO	SISENTI	MANOPPE	SASALBO	SUCCHIA	RANCAV	SERMANI	AECCHIC	ANCIANC	DRTONA /	POLLUTRI	ATESSA	ANCIANC	SUARDIAC	rocco by	ASTO	WAS IO	ALBANIA	SIVITELLA	SUARDIAC	AND LAC	LETTO	RIPA TEAT	DRTONA /	SCERNI	CERNI	DRTONA /	SUPELLO	CANADA	ALTER &	MANOPPE	ANCIANO	OREIO	26/02/2014 CIBOTTI CARMINE POGGIOFIORITG 31/0	GISSI	CASACANDITEL	ANELLA
	NA		4 4		LE	N N				4	TSIGO	A	7				AS SOCIE		-	NA	¥	1	CKESA	-	1						0				8	A ELISAI	0.00	NO ON	0		I.E.		=				A	Ĭ				INA	J	SCA	3	0	Sco	0	SANTE	Ī	310	2			ARA	
ROBERT	VALENT	ANTONIC	ADALGIS	MARIA	EMANUE	CATERIN	MARCO	ALESSIA	ANDREA	ROSANA	MHAFI	ROSETT	GIOVAN	DINA	CARMIN	GIOVANI	RPARAS	RITA	GIULIAN	LOREDA	NICOLE	ANGELA	MARIA	DIEB! IN	MARIA	I IANA	FRANCO	MIRELLA	LUCIANO	MARIA	VINCENZ	SILVANA	ALBERT	LUCIANO	FERNAN	JOHANN	CONTINA	DAI MED	VINCEN	NICOLA	PASQUA	ITALO	GIOVANI	CINZIA	NCOLA	ANGELO	EDMONE	MAURO	RENATO	MALIBO	LILIANA	CLELIAL	NICOLA	FRANCE	MARISA	VINCENZ	FRANCE	TOMMAS	RICOLAD	LUCIANA	PIER CAI	GIANCA	23 56325 26/02/2014 CIBOTTI CARMINE	ANNA	MARIAC	GIULIAN
MACC	ΙŁ	NNA	GGIERI	NGELIST	MCHELE	GOSTINO	ERIO	PAONE	CCIARELL	FILIPPIS	MERIO	NDELORO	i	LINI	ENIN	NORFA	UTA SCA	NCCHIAN	RULLO	Ę,	RDANO	NELLI	A I ALONE	MARRO	SICOLA A	JENNO DI	080	CHEGIAL	MAN	MPETTA	RATI	Æ0	ERIO	NGELO	CONE	SCHEUE	AINE VOLUM	COMMISSION	60	ETRO	RCUCCI	SENZA	CINI	J.E	LURIO	ISABIO	MOLI	RCELLA	ETTI	PLORE	ZADONN	RINELLI	ENA	LVIO	ATINI	NIO	LANO	ASTRI	SETA AGE	OLEONE	ZANELLO	JECONO DIO	ППС	Z	ELICE	GENERALINIA
72014 BO	/2014 SC	/2014 ME	/2014 RU	/2014 EV/	/2014 DH	/2014 D'A	/2014 TIB	72014 DI C	/2014 BUI	/2014 DE	72014 PAI	/2014 CAI	/2014 SCI	/2014 PAC	(2014 VAI	72014 2017	/2014 TE	/2014 DI E	/2014 MAI	/2014 TUC	/2014 GIC	72014 MA	72014 FAE	72014 DEI	/2014 CF	/2014 DIA	/2014 DE	/2014 MA	/2014 FIR	/2014 CAP	/2014 LIBI	/2014 DI N	/2014 TIB	/2014 D'A	/2014 FAL	/2014 KAI	70014 PAG	7014 614	/2014 Di	/2014 DI F	/2014 MAI	/2014 PRE	/2014 MAI	/2014 BAS	2014 01/2	/2014 NO	/2014 KC/	/2014 MAI	/2014 COI	7014 FO	/2014 ME.	/2014 MAR	/2014 MAI	/2014 DI S	72014 VAL	/2014 CIC	/2014 BEL	72014 OLI	/2014 SOC	/2014 NAF	/2014 ME.	2014 F.IV	/2014 CIB	/2014 NAP	/2014 DI F	/20 14 IDE
070 28/03	381 03/03	073 26/03	031 02/04	104 28/03	317 31/03	073 28/03	360 03/03	969 24/03	825 24/03	366 27/03	385 19/03	158 02/04	008 28/03	107 13/03	3/U 2//U3	20/07 50/08	332 01/04	138 26/03	392 28/03	22/03	385 27/03	132 2//03	50/01 03/03 DBM 01/04	263 31/03	73 01/04	141 26/03	347 01/04	222 13/03	120 27/03	306 02/04	281 31/03	312 31/03	337 27/03	141 02/04	923 19/03	1/3 19/03	10704	580 19/02	207 27/03	301 24/03	276 31/03	390 11/03	219 13/03	904 01/04	275 74/03	17/02	13/03	333 01/04	575 26/03	1931 13/U3	350 26/03	38 27/03	25 27/03	376 27/03	242 27/03	274 31/03	38 20/03	328 18/03	136 25/02	97 28/03	140 26/03	14 31/03	325 26/02	171 26/03	938 19/03	on le lega
5380052824 89070 28/03/2014 BONACC ROBERTO ATESSA	72886 61;	2113 85.	9524 930	6374 89	7953 891	3542 890	2299 61:	1928 82	1257 828	2540 87;	5896 785	0533 937	3769 890	1178 72	2010	0038 033	0269 920	8537 851	4533 89t	4817 878	4502 87,	19// 8/	7452 020	9639 905	8808 918	5978 851	9097 918	5366 722	7810 871	9095 933	2759 902	5655 900	7603 873	5531 93.	6275 775	900/1/9-	2470 704	3942 485	7504 872	8941 B2E	8419 902	2513 69£	6333 724	4658 915	7007 007	1151 462	5277 726	0117 916	6589 855	1618 596	5318 850	4585 871	8360 871	7678 87	7631 872	7069 902	2992 800	5706 768	1978 554	8796 B9C	3171 854	7588 903	1523 563	9906 850	0185 771	/ Japl sw
14538005	6 4538000288	7 4538005	3 4538011	7 4538000	231 45380077953 8	3 4538004.	4538001	3 4538002	237 45380031257	4538008	4538001	4538001	4538000.	4538001	4538000	14538010	74538001	3 45380008537	14538011	4538000	4538000	4538000	4538010	45380058	4538010	4538002	4538010	4538000	4538000	4538010	4538004	4538002	4538001	4538002	4538000	4536000	46390010	4538000	45380017	45380008	45380112	4538001.	4538000t	4538002	4538001	4538000	4538000	45380051	4538001	4538000	4538001	4538000	4538002	4538001	45380100	291 45380087069 90274 31/03/2014 CICOLINI VINCENZO ORTONA A MARI 22/07/1959 CH 18	4538001;	4538001	4538001	453B006k	4538002.	299 45380007588	300 45380011523	4538001	45380020	4000001
225	22g	22.	229	23	ន្តន្ត្រ	233	234	238	23	23E	240	241	242	245	244	246	247	248	245	250	5	707	3 2	255	258	257	258	259	260	281	262	263	264	265	286	200	300	270	271	272	273	274	275	276	978	279	280	283	582	284	285	286	287	88	290	291	292	293	295	296	297	299	300	33	302	20

TO "A"				70000000000			00000000000
ALLEGATO "A"	4977 4977 6286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
is For		00000000000		5000000000	0000000	3014	000000000000000000000000000000000000000
Service admined		000000000000		000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000000	0000000000000
Se edouing				000000000	2003		0000000000000
	0 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			3 0 0 0 0 0 0 0 0	3410,815		
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000 1600 0 6248 0 6072 0 6072 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2250 0
			7334 7720 28082 2960 4103 4340 63372 4770 0 0 0 0 0 0 7315 7700 7315 7700 27170 28600		1271 13380 104,85 10563 10263 10262 10263 1026		000000000000000000000000000000000000000
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 15721 0 13445 0 0 89 0 0 0 0	0 283 0 833 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157 179 179 179 179 179 179 179 179 179 17	0 12711 0 4465 0 984,65 0 984,65 0 986,45 0 896,45 0 3583,4	0 3625,2 0 13458,65 0 4711,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3087, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		000000000000000000000000000000000000000		
	4192166,92 4201667,92 4213777,92 4213777,92 4240890,77 426690,77 426690,77 426690,77	476,72 093,22 093,22 094,77 580,12 447,12 773,92 773,92 905,12 905,12 905,12	447192,83 447192,82 4471609,82 4484406,82 4495299,22 4695289,22 4695289,22 461789,22 461789,22 465179,02 465179,02 465179,02 465179,02 465179,02 465179,02 465976,62	4587146,02 4587146,02 4587146,02 4620864,22 4620864,22 4642172,82 4642176,82 4681396,02 4681396,02 4681396,02 4681396,02 4681396,02 4681396,02 4681396,02	820,72 068,32 179,32 844,32 2261,97 600,37 2349,27 724,53 661,83 661,83		29,83 19,33 26,53 26,53 26,53 82,13 84,28 84,28 84,28 82,28 82,28 82,28
		4300 4310 4310 4311 4312 4312 4410 4410 4410 4410 4410	4487 4486 4487 4524 4524 4524 4534 4554				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		7600,00 1 16721,55 3 13445,35 1 1721,55 1 17284,30 1 17284,30		560,00 11452,80 11452,80 11452,20 16735,60 111220,60 111220,60 111220,60 111320,60 111320,60 111320,60 111320,60 111320,60 111320,60 111320,60 111320,60		5936,40 5276,40 7 13458,65 30148,65 30148,65 0 35976,00 0 12984,00 1 1462,40 8 1862,26 1 16942,80 6 16942,80	
	40 10122 00 7850 00 8285 00 6000 80 17579 00 14000 00 7500 00 7500 00 8958		9 4270 9 4270 0 29560 0 9900 0 7402 0 7402 0 5994 0 7402 0 5994 0 10000 0 7700 0 7700 0 7700 0 8199		27200 0 6873 0 6873 0 52367 10 9432 0 10262 10 1362 0 7240 0 7240		(100 6995 9,50 1833 9,50 1833 0,00 14500 0,00 7500 1,00 5875 1,15 5097 1,10 11000 1,00 1655 1,20 7581 1,20 7581 1,20 7581 1,20 7581
•		7600,00 7600,00 15721,52 13445,35 13445,36 11020,00 27867,00 111284,80 11060,40 8160,00 8316,00 8316,00 835,80	++++++++		32640,00 8247,60 12711,00 5065,00 25437,60 11318,40 9748,90 10375,27 13249,40 8868,00		8394,00 21189,50 27007,20 174000,00 7385,60 8000,00 7785,60 1932,00 11832,00 1936,00 1936,00 3997,20 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00 31556,00
		8000 16549 14153 8600 25360 25360 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 94			27200 6873 13380 5200 23357 9432 10262 13582 11827 7240 20341		
	29.265,45 18.840,00 8.142,50 15.187,00 40.255,92 12.103,08 34.171,20 18.207,75 20.601,04	15.300 24 318.484,52 318.486,08 20.450,80 56.017,52 22.169,00 17.750,00 19.597,38 18.246,52 18.246,52	57.175.64 21.775.62 11.637.52 17.532.25 23.712.00 15.070.97 15.070.97 14.044.80 19.904.00 19.904.00	12.233,00 23.943,75 46.637,79 14.963,55 20.682,79 22,705,40 37,717,46 40.914,00 10,706,00	63.212,80 16.678,63 24.620,27 9.952,50 9.974,61 26.546,31 26.546,31 23.979,64 24.042,64 31.206,91 17.578,13 47.310,23	11.854,00 11.587,05 26.378,95 27.41,73 34.236,00 83.946,30 27.184,83 27.184,83 27.184,83 27.184,83 27.184,83 27.184,83 27.184,83 34.276,70	16.543,37 44.582,09 35.201,65 14.524,79 20.643,76 16.168,93 10.742,04 23.746,37 39.986,34 15.091,55 15.091,55 17.548,46 17.548
	8696666666	9565666666666		8889888888	17 FID 17	17 FD 17 COL 17 COL 17 COL 17 FD 17	17 FID 17
	7/1948 CH 3/1976 CH 9/1973 CH 1/1972 CH 1/1972 CH 1/1977 CH 9/1971 CH 3/1971 CH	27/97/ CH 17/97/ CH 17/97/ CH 17/97/ CH 17/97/ CH 27/97/ CH 27/99/ CH 27/99/ CH 27/99/ CH 27/99/ CH 27/99/ CH 27/99/ CH	7/1968 PE 6/1968 CH 2/1968 CH 2/1968 CH 4/1967 CH 3/1967 CH 2/1966 CH 2/1966 CH 2/1966 CH 2/1966 CH	4/1966 PE 8/1965 CH 6/1965 CH 6/1965 CH 0/1964 CH 0/1964 CH 6/1964 CH 1/1964 CH 1/1964 CH	0/1963 CH 4/1963 CH 2/1963 CH 0/1962 CH 6/1962 CH 2/1961 TE 9/1961 CH 3/1961 CH 2/1960 CH	1/1959 CH 1/1959 CH 1/1959 CH 1/1959 CH 1/1959 CH 1/1958 CH 1/1958 CH 1/1958 CH 1/1958 CH 1/1958 CH 1/1958 CH 1/1958 CH	7/1957 CH 3/1957 CH 1/1957 CH 1/1957 CH 1/1956 CH 1/1956 CH 1/1956 CH 1/1956 CH 1/1955 CH 5/1955 CH 5/1955 CH
	18/0 18/0 18/0 15/0 0 0 17/0 0 09/1 17/0 A A 05/1 A MAR 28/0 25/0 21/0 13/0 13/0	A 1871 2800 2000 2000 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000 1100 2000	NEDINO 10/0 08/0 08/0 06/0 08/0 10/0 28/0 28/0 28/0 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20	ELLO 25/0 TINA 22/0 5NA 27/0 TINA 22/1 N 27/1 N 2	12/1 12/0 13/0	15/1 09/1 09/1 07/0 07/0 07/0 06/1 08/1 08/1 08/1 08/1 08/1 08/1 08/1 08	ILLA A 1810 1500 20 2810 AMAR 1811 0771 SIA 1970 ARARI 3171 AMAR 3171 AN GIC 2670 AN GIC 2670 AN ARR 1670
	ATESSA ATESSA ATESSA LANCIAN LANCIAN PESCARA ORTONA VASTO CHIETI	LANCIANO SCERNI SCERNI SVIZZERA NAPOLI VILLALFO PESCARA ATESSA LANCIANO LANCIANO KATORINO E VILLA I FO	MOSCUF CANADA ATESSA ATESSA CASALBO CASALBO TOLLO TOLLO MIGLIANIC CHIETI	MANOPPI RIPA TEA NTATESSA VILLAMAC A AGRICOLA RIPA TEA PAGLIETA CRECCHI CRECCHI FRISA FRISA	CHIETI CHIETI RIPA TEA RIPA TEA RISA FRISA ATRI FRANCIA ATESSA ROCCAM VASTO	CHIETI CUPELLO NAPOLI TOLLO RIPA TEA SILVI FOSSACE MIGLIANIC ORTONA VILLALIANO	FRANCAV SCERNI MIGLIANIC ORTONA, VASTO FOSSACE SANTA M/ ORTONA, FRISA FRISA ATESSA
	NERGY SRI HFILO HFILO SSSANDRO OLA SRIELLA WA O OLA OLA SERTINO SERTINO	WENTON WANTA TA T	JACK JACK JACK JACK JACK JACK JACK JACK	RILO TONIO DON/ TONIO DON/ TONELA TRL SOCIETA OLINO RIA LUISA OLA JRO	NUCESCO SENIO SENIO SENIO NINA NINA NINA NINA NINA NINA NINA N	SILLA JIRO JIRIZIO SEPPE SEPPE TARIO MASO ONSO ONIO	STANINA STANINA STANINA STANINA STANINA STANINA STANINO STANIN
	MA GREEN F NAZO PA NAZO PO NO	Committee Comm	ASSEMO LUI COLARELLAD DOCI MA NATE ERI NATE FILI NATE FILI TAME TITTI MAE INI TIZI INDI ANT	BIFESTAEV DNSO AN COMPANY E SA NIC DLIO MAI SSAND PIN	ENGIA FRA OCCO VEI TELLI	Control Cont	NOZOZAH GIALAZASO MARRIA MADOLO GIFFARMONILI, A EB0711957
	3/2014 VIGIB 3/2014 DI FC 3/2014 IMPIC 3/2014 PASC 3/2014 PASC 3/2014 DI DE 3/2014 DI DE 3/2014 DI BIG 3/2014 DI BIG 3/2014 DI BIG 3/2014 DI BIG 3/2014 DI BIG	32014 SAC 32014 FIOR 32014 FIOR 32014 DICP 32014 D	3/2014 DI MA 2/2014 BUCI 2/2014 BUCI 3/2014 GALA 3/2014 BOLC 1/2014 VALE 3/2014 CAUL 3/2014 CAUL 3/2014 CAUL 3/2014 PAOL	332014 DI RE 42014 MANI 32014 DI FO 32014 DELL 32014 SERR 32014 DI GR 32014 DI GR 32014 UCCI 32014 UCCI	42014 VER1 42014 PACI 52014 PACI 52014 DE M 52014 TORI 52014 TARI 52014 TARI 52014 AGAN 52014 MORE 72014 BLASI	12014 DI FE 412014 DAN 112014 MUC 52014 DESC 52014 DESC 52014 DE L 52014 DE L 52014 ALTO 72014 RCOST 72014 RCOST 72014 RCOST	32214 GALA 32214 GALA 32214 ANNE 32214 ANZE 32214 ANZE 32214 MARC 32214 DI E A 32214 DI E A
	29 13/0 775 26/0 32 19/0 95 31/0 775 19/0 84 27/0 87 27/0 63 28/0 63 28/0 64 27/0 65 28/0 66 28/0 66 27/0 66 27/0 66 27/0 66 28/0 66 27/0 67 27/0 68 27/0	25 28/0 25 28/0 25 28/0 25 28/0 27 27/0 27 27/0 27 27/0 27 27/0 27 27/0 27 27/0 27 27/0 27 18/0 27 18/0 27 24/0 38 24/0 36/0 36/0 36/0 36/0 36/0 36/0 36/0 36	95 28/0 16 17/0 16 17/0 13 19/0 13 02/0 13 02/0 14 02/0 14 02/0 14 02/0	24/0: 31 02/0: 77 27/0: 77 27/0: 84 21/03 84 02/04 19/03 19/03	11 01/02 13 02/02 14 04/03 14 04/03 11 02/04 10 27/03	9 01/04 9 228/0 9 04/04 8 03/03 2 02/04 4 07/03 6 18/03 6 13/03 6 13/03 6 13/03 6 13/03 6 13/03	50866 87121 2703 50876 87121 1703 50879 66559 11103 51082 50082 51082 50082 51082 50082 51082 50082 51082 50082 51082 50082 51082 50082 51082 51082 51082 51082 51082 51082 51082 51082 51082 51082 51082 51082 51082 51082

	0	<u> </u>	5 0		o] c	0	- -	P	ল	90	JO!	ল	0	0	0	<u> </u>	5 0		0	0	0	5 6	0	0	0	0	o lo	ज्ञ	ाट	0	0	0	0	573	0	0	이	0	90	18	0	0	5 6	गव	0	0	= -	0	P	0 0	5 0	0	0	ল	00		0 0	0	01	0	0	00	7
	0	0 0	0	0	5 0	0	5 6	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	5 0	0	0	0	0	5 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 0	0	0	0	0 0	0	0 96	0	0 1	0 0	0	0	0	5 0	0	0	0	0	0	0	9846	0	0	0 0	0	0 0	0	0	00	1
	0	0 0	00	0	00	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	20 0	0 0	0	0	0	0	2 0	0			0	0	0 0	2 0	-	0	0	0 0	0	0	0	0 0		0	D	0	9 6	0	0	0 0		0	0	910		0		0	0 0		0	-	
700																																- 15					Committee of the Commit			4														5907			ľ						
P. J. Sept.	Ø.	0	0	0	5 0	0	0	0	0 0	0	0	0 6	0	0	0	0	5 6	0	0	0	5 0	0 0	0	0	0	0	0	2 0	0	0	0	0	0 0		0	0	0	5 6	0	9609	0	0	6	0	0	0	5 0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	5 0	0	00	, 0	0	5 6	
	0	a c	5 6	0 0	5 0	0		0	108901	0	0	0 0	0	0	0	0	5 6	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	٥	0 0	10	0	0	0 0	0	0	0	9900	0	0	0	5 0	0	0	8385	0	0 0	10	0	50	
ALITO C	70	5 0	o	0	0	0	0	0	3570	0	0	0	0	0	0	0	5 0	-	0	0	5 0	10	0	0	0	0	0	5 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1104	0	0	0	5 0	0	0	1342	0	8 6	10	0	5 6	
	0	5 0	0	0	3 0	0	0	o	6049 85	0	0	٥	0	0	0	0	5 0	0	0	0	2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 0	0 0	٥	0	٥	9	0	0	0	0	0	0	O	0	5 0	0	0	2104,5	0	0	0	5 6	0	0	558 025	o	00	0	0	5 0	upon and a second
	0	o c	0	0 0	0	0	0	0	9 0	0	0 0	ə c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 6	5 0	0	0	0	0	5	0	0	0	a 6	5 0	0	6096	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	٥	00	50	0	0	0 0	0	0 0	, 0	0	30	
	0	5644	0	2500	7737	0 0	0	0	5 0	0	0 000	0697	0	7500	7696	0 00	4207	0	0	0	0	5660	2730	0	9379	0 000	3677	2 0	5046	2525	0	0	2000	000	0	0860	6314	0070	9208	39609	2200	0 0	5423	0	3430	0	0	0	0	0 0	0	0	13964	0006	0	9800	5 0	2155	18150	3900	0	14883	
	0	5361.8	0	225	0,15	0 0	0	0	0	0	0	000	0	7125	11.2	0 2	1 65	0	0	0	20,00	377	33,5	0	50.0	0 10	0,00		33,7	1,75	0	0 0	0 20	3 0	0	10431	5998,3	0, 0	2,6	55	060	0 0	85	0	58.5	0 0	0	0	0	0 22	0		00 0	8550	0	310	0	10	9 0	705			J
		53		9	735				No.		1 12	Ñ.		7	7311	0	1349				202	1	. 25		18410	70.4	33	5	4793	11898,			0 0000	200		10	29	480	9032.	37628,	2		5151.85		3258.					3075			13265,	80		6		204	17242,	3		14138,85	
	0		0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	9 0	0	0	0	0	2 0		0	0	0	0	0	5 0	0	0	0	0	5	ō	o	0	5 0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	50	0	0	0	o	0	0	0	5 0	
	00'0	000	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	000	0,00	00'0	0,00	000	000	0,00	00'0	0,00	000	000	0,00	00'0	0,00	000	800	000	0,00	0,00	0.00	0,00	00,00	00.00	0,00	0,00	000	000	00'0	3128,55	0,00	00,0	00'0	0,00	0,00	000	00'0	00'0	0,00	000	00'0	0.00	0,00	000	00'0	000	000	0.00	00.00	0,00	0.00	000	
	0		0	000	,	00		0		0	0 0	0	0	0	0			0	٥		0 0		0	0		-	-		0	0	0	0			0	0	0		0	6096	0	0 0		0	0	0		0	0	3 C	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0		
	16,68	40.88	54.08	79,08	48,83	14,03	08,83	85,63	83,48	83,48	77,88	90,98	28,98	53,98	65,18	96,70	94.13	30,53	30,53	13,73	54 28	28.28	82,58	68,98	79,03	22,23	00.88	41.68	35,38	34,13	34,13	34,13	7.5 7.8	33,18	16,78	64,58	62,38	50.38	96,18	96,18	39,38	94.28	73,63	41,63	47,33	47.33	62,53	31,33	40,93	36.38	96,38	11,58	50,58	08,10	30,58	40,58	90.61	43,86	86,36	91,36	48,16	79,41	
	51801	51973	52045	52097	52767	52917	53266	53428	53627	53717	53791	54087	54245	54316	54389	54811	54775	54934	22066	55135	55780	55343	55496	55830	56014	56470	56225	56531	56579	86999	56986	57058	67296	57481	57686	57998	58058	58348	58507	58792	58979	59741	59292	59396	59494	50574	59783	59885	59999	60211	60274	60363	60649	60794	60930	61023	61215	61371	61543	61682	61790	62083	
	6396,00	5361.80	7213,20	5225,00 35878.80	31090,95	13200 00	21694,80	16276,80	11617,85	9000,00	7394,40	12000,00	15738,00	7125,00	7311,20	9053 50	16491,85	15836.40	13200,00	6883.20	10200 00	5377.00	15354,30	33386,40	7759 90	7848.05	5422 60	30640.80	4793,70	11898,75	28800,00	15474.00	R366 65	18458,40	18483,60	33247,80	2998,30	24000.00	15945,80	28500,00	18693,20	11419 20	5151,85	10368,00	9805,70	12000,00	10915,20	10168,80	11409,60	19090 95	6360,00	8815,20	59639,00	8550,00	13622,40	9310,00	13250,03	15553,25	17242,5U 8880,00	5025,00	10756,80	14138,85	
	5330	2644	3011	9899	7521	1000	8079	3564	5330	7500	3162 5238	0000	3115	200	969,	0800	6703	3197	1000	3738	3500	9990	3364	7822	93/9	1020	263	5534	5046	2525	4000	2000	1807	5382	5403	9994	5050	0000	5269	0000	6036	1516	5423	3640	3886	0000	9600	3474	9208	6781	9300	346	6775 BAR	0000	1352	0080	7295	3410	7400	0000	3964	4883	
	00	88	20	88	95 2	200	1	90	1 282	00	\$ 5	8	00	8 8	07	200	1 38	40	8	02 5	8	8	30 1	40	5 6	3 42	99	80 2	70	75 1	2 2	3 5	32	40	1	80	2 2	00	80	35	2 5	20 20	39	00	2 5	00	20	80	99	35	90	20 7	2 5	88	40 4	8 8	03	1 25	05 00	00	80	85	
	6396,	5361	7213,	35878	31090	13200	21694	16276	11617	9000	7394,	12000	15738	7125,	12002	9053	16491	15835	13200	6883,	10200	5377,	15354	33386	7769	7846	5422	30640	4793,	11898	28800	15474	8368	18458	18483	33247	4087	24000	15945	37628	18693,	11419	5151,	10368	9805,	12000	10915	10168	11409	19090	6360,1	8815,	28639	8550	13622	9310,	13250,	15553,	3880,	5025,	10756	14138	
	5330	5644	6011	29899	27521	12471	18079	13564	15330	7500	15238	10000	13115	7500	10003	9530	16703	13197	11000	5/36	8500	5660	13364	27822	8784	8259	5263	25534	5046	12525	24000	12805	8807	15382	15403	29994	5250	20000	15269	39609	16036	9516	5423	8640	8888	10000	9006	8474	8008	16781	5300	7346	9846	9000	11352	9800	17295	13410	7400	2000	14577	14883	
	99,80	39,04	3,56	34,70	388,85	300,56	31,86	309,22	23,80	30,00	39,62	4,00	39,00	00'00	33,34	27.28	76,95	38,36	7.0	66,04	92.00	12'6	30,83	5,02	70,07	37	9.72	92,00	4,08	15,60	19.41	00,00	12.86	96,39	14,04	7,82	08,90	00'69	3,28	4.83	98'08	8.53	17,63	9.36	303,64	2007	12,00	5,17	00.2	646.73	9,48	3.00	8 70	6,00	7,59	7,60	7,10	3,41	1,20	00'0	00,1	1,96	
	14.5	10.5	14.4	57.24	58.3	30.34	41.3	32.3	24.4	17.4	29.7	28.3	31.8	15.90	78.40	17.6	43.26	32.0	26.70	20.00	20.40	11.0	30.8	75.4	15.77	17.7	11.2	75.23	11.4	22.B.	28.0	34 36	19.40	43.28	39.93	77.10	110	57.3	35.25	87.6	37.20	23.30	10.08	20.02	19.30	24.27	22.08	20.62	23.08	38.6	14.48	17.8	11 6	16.4	28.25	12.17	28.58	30.63	20.18	9.67	21.761	31.56	
	17 FIE	17 FID	17 FID	17 50	17 FID	17 FID	17 FID	17 19	17 FID	17 FID	17 FID	17 FID	17 FID	17	1 4	14	17 FID	17 FID		1 2	17 FID	17 FID	17 FID		17	16 00	16 FID	16 FID	16 FID	16 FID	2 2	16 17	16	16 FID	16 FID	9 5	16 2	16 FID	16 FID	18	9 2	16 CO	16 COI	16 FID	16 FID	16 FD	16 FID	16 FB	9 4	16 FID	16 FID	16 FID	16 50	16 19	16 FID	16 50	16 FID	16 FID	5 5	16 FID	9 4	16 .	ı
	954 CH	953 CH	953 CH	951 CH	951 CH	951 CH	951 CH	950 CH	949 PE	94B CH	948 CH	947 CH	946 CH	946 CH	200	943 CH	942 PE	942 CH	941 CH	140 CH	939 CH	937 CH	935 CH	934 CH	10 S	288 TF	987 CH	983 CH	972 CH	971 PE	971 CH	971 CH	969 CH	3d 696	968 TE	967 PE	967 CH	967 CH	966 CH	HD 996	966 CH	966 CH	965/CH	965 CH	H 10 500	964 CH	964 CH	964 CH	963 CH	963 CH	962 CH	962 CH	962 CH	962 CH	962 CH	961 CH	BET CH	960 CH					
	05/08/1	24/01/1	R 01/01/1	7 16/10/1	23/06/1	13/03/1	10 12/01/1	20/12/1	19/11/1	28/10/1	14/04/7	15/01/1	10 09/11/1	C 18/08/1	02/11/1	4 21/10/1	M 18/10/1	A 22/01/1	05/04/1	11/08/1	05/05/1	01/01/1	10 25/09/1	3 08/03/1	21/08/1	T 25/07/1	26/10/1	09/03/1	E 24/12/1	15/09/1	15/0///	F 23/04/1	16/03/1	17/08/1	08/07/1	4 02/06/1	10/11/1	09/02/1	16/02/1	28/12/1	18/12/17 1/2/00/70	28/02/1	18/11/1	16/09/1	31/08/1	12/01/1	18/08/1	07/06/1	13/12/1	29/11/1	05/08/1	30/06/1	14/12/1	1/01/51	11/11/1	1/11/11	A 10/05/1	27/03/1	01/01/19	12/12/1	02/11/19	26/07/1	
	SA	ARA	NA A MA	NA A MAI	ELLA	13/03/1951 CH 17 PAULUCU EMILIA DANCIANO 13/03/1951 CH 17 12/03/1951 CH 17 17 17 17 17 17 17 17	VO DI SAN	OGENIO	ARA	oi	AS O	0	NO DI SAN	SA SAN G	MAGNA	LFONSIN	IGLIONE !	CAVILLA	CHIC	NA A MAN	OTT	TEATINA	NO DI SAN	NA A MA	SA	SENEDET	IANO	RATIVA	DIAGREL		¥ K	DIAGREI	ANO		SA	NA A MA		SSIO	RANO	SLAVIA	ANICO	MIGLIA	SALVO		OHO.	CAVILLA	ARA	RALIA		MAGNA	SA	CHO		NA A MAF	RALIA	CAVILLA	EVECCHI	410104	A SAN GI		AND	VASTO 26/07/1960 CH	
	ATES	PESC	10 ORTC	S IS	LENT	VILA VILA	TORII	IVAST	PESC	TOLL	VAST	VAST	SCATORII	ROCC	VIII A	NELA M	CAST	FRAN	SEC	STED OF	CUPE	RIPA	TORII	CKIC	ATES	SAN	LANC	A COOPE	GUAF	FURC	2 4	GUAF	LANC	ARI	ATES	OKIC C	VAST	MANFRE	ANCA	ingo	NAS	VENT	SAN	CHE	CREC	JAFFRAN	PESC	AUST	TO CE	VILLA	ATES	CREC	VACR	ORTO	AUST	FRAN	TORR	ARI	300	TOLL	ANG	VAST	
	ACO.	A	IELE REN	LIELMO	SIANNA	<u>∡</u> ∑	OINC	A F.LLI B	30	ELE	EPPE		FRANCE	MINE			ONIZ	Ą	ENZO	200	ELO		0	00	FINA	EO	A.	AGRICOL	LINA	J NE	ų u	1 4	RIZIA	0	Z	ENICO	FRANCO	A COLLE		NA NA	TI O	A	EPPINA	0	OSNO	INTO LUC	OINO	0	2 4	ANA		ENICO	SALVO	INTA	ANO	AMARIA	ONELLO	CARLO	Y Y	ANO	MAKIA	ATORE	
	A LUC	MAR	MICH	CIO GUG	QUALIA	NTENIC	ANT	MBAICES	SER	O MICH	NOO SING	roid	ELIA	JGK CAR	ROC	100	D MAZ	A NICC	N	MALI	ANG	S LUIG	ANG	SE RUC	MIC	MAT	A NICC	SOCIETA	CELVITA	NE CAR	200	INI	C! PATE	IO CAR	di Gian	NGE DOM	INOGIAN	AGRICO	LUIG	MAR	ANG	TE NAD	SNIS O.	NO PAO	MARI	I GIAC	II ANTO	ROM		ISTLUCI	ΙDΑ	MOO IS	CHCON	1 ASSU	TO COLOR	ANN	ANTO	GIAN	ANG	LUCI	ANNA	SALV	
	CATALDO	CIALINI	VERNA	SCARICA	BEVILAC	BRACAL	TULLIO	AZIENUA LA PALOI	SUSINI	DI MASCI	DI VIRGIL	ROSELLI	MUCCI	MASCUIL	FRNEST	BOCCHIN	D'IGNAZI	VERZELL	SCARING	IARIORI	DI FABIO	DE LUTII	DI FONSC	CIVITARE	GIANNIC	VILLA	CERICOL	DOMIFA 8	MARRON	SIAMPO	NI PIETR	PELLEGR	NICOLUC	D'ONOFR	SARACEI	D'ONOED	NOCCIO	SOCIETA	CAMPON	CVE	ROSCIO	FERRAN	DI TRENT	DI GHION	POSCIO	PIATTELL	VALENTI	VERNA	SALEMME	EVANGE	DI CROCE	SCARINC	MARTINIC	ANNUCC	CICCHITT	CIURLING	FUSELLA	PARETTI	MATTUC	DITIZIO	CAMPITE	SABATINI	
	3/03/2014	7/03/2014	3/03/2014	3/02/2014	5/02/2014	1/03/2014	1/04/2014	3/03/2014	3/03/2014	3/03/2014	1/03/2014	3/03/2014	2/04/2014	7/03/2014	104/2014	7/03/2014	1/03/2014	3/03/2014	703/2014	3/03/2014	/02/2014	2/04/2014	/03/2014	703/2014	/04/2014	3/03/2014	703/2014	2/04/2014	/03/2014	3/03/2014	V03/2014	9/03/2014	3/03/2014	/04/2014	/03/2014	V03/2014	/03/2014	1/03/2014	3/03/2014	703/2014	703/2014	1/03/2014	1/03/2014	1/03/2014	703/2014	1/03/2014	/03/2014	1/03/2014	1/03/2014	1/03/2014	/02/2014	704/2014	/03/2014	/02/2014	//03/2014	103/2014	1/03/2014	703/2014	//03/2014	1/03/2014	/03/2014	//03/2014	
	89108 28	87181 27	88977 28	51100 20	54555 25	82827 24	91730 01	78368 15	89103 28	79937 20	82805 24	80027 20	92940 02	7.84U91 TE	91892 01	87348 27	82888 24	89082 26	07307	71981 12	52150 21	93311 02	90290 31	85490 20	91718 01	85533 26	87353 27	92801 02	90302 31	890151 28	89067 28	77925 19	85118 26	91629 01	87339 27	81323 03	82761 24	77307 1B	85538 26	95 00530	87500 27	77283 18	89059 28	79938 20	97.74 27	72227 13	90271 31	85516 26 02834 02	79897 70	72210 13	52132 21	93009 02	91919 01	52172 21	82811 24	72183 13	72085 13	B7154 27	78235 19	71963 13	76115 18	78378 19	
	7004833	2003595	0072988	1000385	011499	1025887	0042379	1009113	0103510	3038948	039722	013123	0094859	45380003082 45380064373	113055	1011663	5 45380046594	9077706	2008100	1012042	004973	119904	0014758	003553	1090402	029848	003140	1097407	110846	0003744	021080	009105	031802	1057716	0001839	4 877CD	982600	021225	1035662	172571	047287	043815	008693	035977	P80500	007455	1085956	085566	028949	018841	1004205	101159	104625	.005269	005863	000085	.004361	009444	001631	002696	003116	006382	
	383 453800042965	385 45380	386 4538007	388 45380000	389 45380	391 45380	392 45380	394 45380	395 4538C	396 45380	398 45380039722 8	399 4538L	400 4538C	407 45380	103 45380	104 45380	405 45380046594	406 45380	407 453800	109 45380	410 45380004973 52150 2	411 45380	412 4538L	114 45380	115 45380	116 45380	117 45380	418 453BC	119 453BC	20 45380	122 453BD	123 45380	124 45380	125 45380	126 4538C	42/ 45580052293 89068 2 428 45380008848 81323 0	129 45380	130 45380	131 45380	32 45380	34 45380	135 45380	136 45380	137 45380	39 45380	140 45380	141 45380	442 45380085568	44 45380	145 45380	146 45380	47 453BC	449 45380104625	150 45380	57 45380	53 45380	154 45380	55 45380	57 45380	58 45380	60 45380	461 45380006382 78378 19/03/2014 SABATINI SALVATORE	
C	11.7				1. 11,	1.,	-1	100	1111	-14	11.7	11	نان	114	14	17	اك	, T	-15	17	ا ا	-	11.	-115	1,4	14	ك	ı	-1	*1*	14	Ι×	- 1	-	-1	-19	1~	ائا	لت	ئا:	.17.	14	*	٠١,	- 1 9	14.	11	114	.14	4	-1	115	. La	[4]	-1,	. I.	14	-13	14	-15	. 14	Ľ	

	0	0 0	0	0	0		O	0	1004	0	0	0	0	0 0	0	0	1514	D	0	0	0	15304	0	0	0	11881	0	0	0	0	0) c	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 0	0	0 0	0	0	5 0	0	00	0	0 0	57498	
	0	5 0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	5 6	0	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0	5 0	0009. 00	0 0	0	0	0	5 0	0	o o	0	0	0	0	0 0	0	0	00	0	00	0	0 0	0 0 0	
Foreg	J000	2	00	0	0	0 0	0	0	0 121	0	0	0	0 0	5 6	. 0	0	914	0 0	0	0	5 6	204	0	0 0	90	181	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0	0	o c	0	0	5 6	0 36	0	0	0	00	0	0 0	00	0	0	000	0	0 0	0	0	00	0	5 0	0	0 0	0 47576.4	
BILLIAN STATE	0		0	0	0	0	9200	0	0 0	0	0	0	0 0	5 0	0	0	0 0	0	0	٥	5 6	0 0	0	0 0	5 6	0 116	0	0 0	0	0	0	2 0	0	ō	5 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	00	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	5488	0	50	0	00	0	0 0	00	
10111101	0	0 0	0	0	0 0	0	1155	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	5 6	000	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0 0		0	0	3 C	0	0 0	5 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	000	72 878	0	0	0	0	0	00	00	
	0	5 6	0	0	0 0		0 2070	0	24	0	0	00	0 0	0 0	0	0	4 0	0 0	0	00	0 0	94	0	000	0 0	81	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	5 6	0	0 0		0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	00	0	0	0 0	0 1673,	0 0	0	0	0 0	0	00	00	
	0 0	0 0	0	9300	5152	92.0	0	20500	10	0	0	0 0	5 6	0	4390	0	15	0	0	0	5 0	45304 153	0	0 0	9026	0 118	0	5 6	0	0	0 0	0	0	0	0/67	0	0 500	0	0	0 14474	0	0	0 0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	1930	6100	0	0	9250	0 0	9204	
	0 0000	0,000,0	0	5985	4894.4	8270,7	0	19475	0 0	0	0	-	5 6		4170.5	0	0 0	0	0	0	0 0	43038.8	0	0 0	8574.7	0	0	2 6	0	0	0 0	0	0	0	0,040,0	0	0 22.002.0	0 0	0	0 44747		0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	9072.5	0	1833,5	5795	0	0	8787,5	00	7793,8	
	0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	1021	0	0	0	5 6	0	0	0	1514	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	11881	0 .	2 0	0	0	0 0		0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	00	0	0 0	00	0	0	0		00	
	000	000	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	000	1225,20	0,00	00'0	00'0	000	00'0	00'0	0,00	000	000	00'0	00'0	000	14538,80	00'0	000	00'0	14257,20	0.00	300	00'0	00'0	3,0	000	00'0	0,00	000	00'0	0.00	000	00'0	000	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0.00	0000	0,00	
-	00	0	0	0	0 0	1 0	0		1021	1 0	1 0	0 0	0		0	0	200	0	0	0 0	00	1 15304	0	0 0	0	11881	0		0 1				0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0		0	0	0	0 0	0	0 0	00	0	0	57498	
	6214739,4	6241699,8	6258619,8	6264604,8	62717792	6200049,9	6282120,4	6307595,4	6348035,4	6381001,8	6391207,8	6404407,8	6435127.8	6444325,8	6448496,3	6454496,3	6490496,3	6507799,1	6514979,9	6521032,7	6541792.7	6570292,7	6589113,5	6504227 5	6612802,2	6648302,2	6660202,2	6691452.6	6695652,6	6705643,8	6724603.8	6732627,0	6743427,0	6748377,0	6769703.5	6783154,3	679799	6805744,86	6823504,86	68521707-	6868303,5	6878075,1	6894787,5	6909367,5	6922271,1	6950327,1	6964437,9	6978062,7	7014049,5	7020075,9	7048218.8	7049892,5	7054567,27	7088806,87	7402444	7112522,47	7121309,90	7165477,1	7170729,53	
	5950,00	21009,60	16920,00	5985,00	2280 UU	8270,70	2070,50	19479,00	36000,00	32966,40	10206,00	13200,00	18000.00	9198,00	4170,50	00'0009	8400.00	8902,80	7180,80	7580 00	13200,00	28500,00	18820,80	6894.00	8574,70	36000,00	11400,00	16515,60	4200,00	9991,20	9960 00	8023,20	10800,00	11046 50	9480,00	13450,80	6842 05	7951,20	17760,00	16485.85	16132,80	9771.60	6976,80	14580,00	12903,60 R622 D0	19434,00	14110,80	70425 20	15561,60	6026.40	9072,50	1673,72	7125.00	17114,60	7450 40	10107,60	8787,50	10226,40	5252,40 20870,00	
	5300	17508	14100	6300	3800	8706	5200	20300	30000	27472	8505	11000	15000	7665	4390	2000	7000	7419	5984	5044	11000	30000	15684	5745	9026	30000	9500	13763	3500	8326	8300	9899	0006	4725	2000	11209	6518	6626	17800	16753	13444	8143	5814	12150	7185	16195	11759	17021	12968	5022	9550	2488	7500	15533	5123	8423	9250	8522	30000	
	5950,00	21009,60	16920,00	5985,00	2280.00	8270,70	2070,50	10440 00	37225,20	32966,40	10206,00	13200,00	18000,00	9198,00	4170,50	97946 00	8400.00	8902,80	7180,80	7560 00	13200,00	43038,80	18820,80	6894.00	8574,70	50257,20	11400,00	16515,60	4200,00	9991,20	9960.00	8023,20	10800,00	11848 50	9480,00	13450,80	6842 95	7951,20	17760,00	16485.85	16132,80	9771,60	97.35,60	14580,00	12903,60	19434,00	14110,80	20425.20	15561,60	6026,40	9072,50	1673,72	7125.00	17114 60	7480.40	10107,60	33040.80	10226,40	5252,40 55370,20	
	9300	17508	14100	6300	3800	8706	5200	8700	31021	27472	8505	1000	15000	7665	4390	5000	7000	7419	5984	5044	11000	45304	15684	5745	9026	41881	9500	13763	3500	8326	8300	9899	0006	4172	7900	11209	6516	6626	17800	16753	13444	8143	5814	12150	7185	16195	11759	17021	12968	5022	9550	5488	7500	15533	5123	8423	9250	8522	4377 87498	
	13.825,60	42.899,36	34.787,52	15.339,72	4.560,00	19.446,03	4.089,00	20.218.80	119.164,29	87.517,11	19.938,05	24 422 40	35.670,00	17.813,46	8.007,36	12.008,42	16.646,00	18.553,15	15,558,90	18 641 20	26.158,00	89.516,46	36.780,23	15.559.09	16.463,42	130.532,90	22.458,00	37.903,75	9.131,75	19,709,62	15.403.47	16.321,65	21.276,00	93,882,54	18.359,60	31.083,36	13.451.32	15.403,47	34,189,85	34.680,12	35.122,00	19.074,73	13.730,44	23.269,68	26,105,06 17,443,00	39.316,60	28.846,91	50.142.75	31.599,17	12.359,44	18, 102,50	3.292,56	14.137.50	33.672,36	12.182,50	23.934,65	17.409,70	20.219,34	10.492,96	
-	16 15	16 FID	16 50	16 50	16 FID	16 COL	16 FID	16 FID	16 FID	16 FID	16 FID	16 FID	16 COL	16 FID	16 FID	1 E	16 FID	16 FID	19 E	16	18 FID	16 E	2 2	16 FID	15 FID	5 5	15 FID	15 FID	15 FID	200	15 FID	15	15 10	15 FID	15 10	14 FID	14 FID	14 FID	14 FID	14 FID	14 FD	14 FID	COL	7 P	14 FID	14 FID	14 COL	14 COL	14 FID	14 FID	4 F	14 FID	5	14 FD	14 FID					
	1/1960 CH	3/1959 CH	11959 CH	9/1958 PE	3/1958 CH	7/1957 TE	71957 TE	1/1957 CH	3/1955 PE	3/1955 PE	1/1954 CH	5/1954 CH	2/1954 CH	5/1953 CH	2/1953 CH	3/1952 CH	5/1950 CH	2/1950 PE	71950 PE	71948 CH	11945 CH	3/1945 CH	/1944 CH	3/1944 CH	V1942 CH	1/1941 PE	71939 CH	1/1930 CH	11979 CH	/1974 CH	1973 CH	1/1972 PE	71972 CH	71967 CH	V1965 CH	71965 PE	1/1961 CH	1/1957 CH	/1951 CH	11993 CH	M975 CH	/19/5 CH	/1973 CH	/1973 CH	/1971 CH	/1971 CH	/1971 PE	/1970 TE	V1970 CH	/1968 CH	DIAALINE BELGIO 13/05/1967 PE 14	/1967 CH	/1956 CH	/1965 CH	/1965 CH	/1965 PE	/1965 CH	/1964 CH	539/4380073549 88881 28/03/2014/ATOBELI INCOINO ORTONA A MARI 31/12/1963 CH 14 540/4580115241 92016 01/04/2014/FRAGASSI GUUSEPPE ATRI 28/11/1963 TE 14 1	
A POINT	AN GIG 27/0	0/90	01/0	21/0	08/0	SMOND 11/0.	MSINA 02/02	SANNI 12/0	//LAA 31/00	/ILLA A 31/0:	20/1 CANNIT 46/0	NSINA 26/05	27/0:	ERODO 06/08	NICO 19/02	70 DE! 10/06	DEL. BO 08/05	CCHIA 17/02	25/01	02/12	RDING 19/02	AGRIQ 23/03	09/11	12/02	A MAR 17/04	DI BIAS 10/02	SANNI 12/13	/ILLA A 10/06	GRELE 13/05	29/11	GRELE 01/02	NT'AN(19/10	GRELE 22/05	02/07	16/10	NSON 08/06	28/06	23/12	07/11	LA SEI 17/05	90//00	GRELE 22/04	ROGNA 22/08	24/02	24/05 20 24/09	A MAR 04/08	30/07	13/11	28/02	GRELE 15/05	13/05	11/03	18/03	22/10	4N GIU 17/09	05/03	DFGt 07/05	1 SANC 17/01	A MAR 31/12	
CLERCIN	ROCCAS	POLLUTE	VASTO	NOCCIAN	SCERNI	SAS DI SIGI	NAS DI SIGIS	CANOSA	FRANCA	FRANCA	CANOCA	VILLALFO	VASTO	MONTEN	O BUCCHIA	CARPINE	EMPLICE DI (TORREVE	NICOLA SN	TOLLO	CASALBC	SPA SOCIETA	CHIETI	POLLUTR	ORTONA	TIVINICOLA	CANOSA	FRANCA!	GUARDIA	POLLUIR	GUARDIA	CITTA' SA	GUARDIA	10110	LANCIAN	NZPESCOS/	RAPINO	TOLLO	SCERNI	ETA AGRICO	LANCIAN	GUARDIA	MOZZAGE	CHIETI	MIGLIANIC	NIGORTONA	PESCARA	TERAMO	CHIETI	GUARDIA	E BELGIO	LANCIANG	ATESSA	CHIETI	TOLLO	CANADA	ROSETO	TORINO	ATRI	
VILLE	ARIA	DRIANO	NA	APIA ANTON	EMO	COLA SAVINI	CRERTO	NTONIO	TTORE	TORE	DMENICA	LESSANDRO	AFFAELE	ARIA	NNIO CAMILL	AKIA ANGEL	AGRICOLA S	RNANDO	DI BRUNO E	ARIO	INA	D'ABRUZZO 8	UIDO	USEPPE	ARMINE	C. SS AZ. V	ASOLIALE	RANCO	VGELO	REPATA	LVIO	Ą	RLANDINO	ONIAG	OINOL	RAZIANO NU	ONATO	INDA	AROLINA	L SOLE SOC	NCENZA	SSUNTA	IGELO	ESSANDRO	NRICA	COLA DOME	NCENZO	MANCESCA	NA RITA	ARMELITA	AUDIA ALIN	NA	OCCO	RANCA	NZO	TONIETTA	MENICO	ARIA	COLINO	
1000	RETTI	NOSA	LENZA P	RCOI F	NNA	CIETA AGRIC	VIRGII IO IR	WRGILIO	LASSO E	LASSO	KBONE I ID	DDARIO A	CCIARELLIR	TOMASO M	PASQUALFE	SINI	M SOCIETA /	SANTE	LI ORLANDO	ANGELIST	ERIO G	RICOLTORI	APINCI	20000	ilsci C	SIASE F.LLI E	-ABIO P	OLINI	PRIMIO AI	TTELLI	IS OWILL	II A	UIMIO O	OMBAROPE	NCO A	MERINI G	LA RIPA D	VUTO AI	ALDI ANOCENZIA	COLLINE DE	L RE VI	BASTIANI AS	DA AI	FRANCESA	ALE EP	OLINI	SICVANNIE	RDELLI FF	SHIONNO	PRINZIO	SELOZZI CI	ANCESCHIAN	RTONA R	OLINI FF	RICELLI RI	OCCHIO AT	ANGELIS DA	GRANDIS M	AGASSI GI	
adje voor een	/04/2014 MC	7/03/2014 CA	3/03/2014 CE	1/03/2014 RE	3/03/2014 ME	1/03/2014 SO	7/03/2014 DI	3/03/2014 DI	1/03/2014 GA	/03/2014 GA	4/03/2014 CR	3/03/2014 D'A	1/03/2014 BU	3/02/2014 DI	1/03/2014 DI	5/03/2014 PC	3/03/2014 DB	1/03/2014 DI	703/2014 F.L	3/03/2014 EV	1/03/2014 TIB	3/02/2014 AG	303/2014 DI	/04/2014 DI	V03/2014 IUF	703/2014 DI	703/2014 Di	703/2014 PA	/03/2014 Di	/03/2014 D.A	/03/2014 SE	/03/2014 CIL	/03/2014 SE	V03/2014 PA	V02/2014 BIA	/04/2014 PA	/03/2014 DE	/02/2014 CA	703/2014 UB,	/03/2014 LE	/03/2014 DE	/04/2014 SE	/03/2014 BAI	/02/2014 DE	704/2014 RE	/03/2014 NIC	/03/2014 DI (/03/2014 CA	/04/2014 DI (/03/2014 DI F	/03/2014 AN	/03/2014 FR/	/04/2014 D'O	/03/2014 PAG	/03/2014 PA	/04/2014 FIN	/03/2014 DE	/03/2014 DE	/03/2014 AL	
205.40	92016 0	7 87350 2	78341 19	0 69553 1	11 89020 28	88 82672 24	3 87380 7	18 79936 20	0 90287 3	90288 3	1 79167 1	9 78226 19	°C 82821 24	0 51050 20	0 82987 24	8 85723 26	9 89074 28	11 82948 24	6 91624 01	5 61372 03	2 82724 24	6 48548 16	G 85888 27	0 91839 01	0 61366 03	77311 15	9 87098 27	9 87150 27	0 90313 31	8 67.30U 27	8 61368 03	9 90278 31	87164 27	3 79923 20	3 51113 20	4 85588 25	4 77933 19	2 51066 20	6 91909 01	6 89080 28	6 80042 20	1 91965 01	3 76122 18	0 51111 20	3 93001 02	2 61375 03	/ 82/11 24 6 67134 07	6 68413 10	9 91951 01	3 78501 19	4 82862 24	6 85317 26	6 91820 01	1 89086 28	3 91963 01	4 93043 02	82710 24	5 85146 26	9 88981 28	
4538000100	4538009985	4538000344	4538000964	4538071715	4538003190	4538003316	1538000341	4538004600	4538009060	4538006370	4538000613	1538001187	4538002577	1538000187	1538003100	1538006722	1538002709	538000870	4538003206 4538005785	1538001052	1538001157	1538000405	538000485	538009710	538000272	538002198	538000362	538001757	538004492	538000536	538000188	538009254	538000952	538002458	538000100	338002466	538002410	538000110	538003782	538007303	38007402	538005194	538000925.	538000045	538010477	538000228	538001359 5380011364	538001565	538005604	538000873	538003971.	538001730	538001645	538002888	538005372;	538011612	380029800	538001735	538007354	

"Y" O.	000000	00000			000	0 0 0	0 0				000	0	0 0	0 0 0	000	00	0 0	00	6982	15511	00	o c	00	395	00	0 0	0 0	00	00	00	0
ALLEGATO "A"		0000		0000	000	0000	000	26770	0	000	000	0	00	0 0 0	000	0	0	0		000	0	00	0 0	0	00	00	00	00	00	0 0	
	0	00000			0 0 0	0000		16062	00	000		0 0	0	0 0 0		0	00	0 0			0 0	00	00	0	0	0	0	00	0	00	0
Fones A	000000	00000	0000	0000	000	0 0 0		000	000	000	000	0 0	0 0		000	0 0	00	00	0 0	155110	00	0 0	00	395	0 0	00	00	0 0	0 0	00	0
2016/ ensimple	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	172 9621 0 0 0 0 775 11089	0000	0000	000	0000	00	000	000	48 92	000	00	00	000	0 0 0	00	0 0	510 306	77 6400	000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	15 509
A Solation	0 0 1740,68 0	4333,365 24 0 0 3383,285 11	0000	0000	000	0000	00	000	000	281,93	000	00	001	000	1647	00	00	963,9		000	00	00	00	00	00	00	0 0	00	00	00	53 48
	0 0 77	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000	0000	000	3394	00	000	000	000	000	00	000	000	00	000	00	0 0		15511	00	00	0 0	395	0 0	00	00	00	00	00	0 24
	15000 0 4276 9383 0	2360 12113 0	2700 0 0	5166 0	0 0 2975		00	000	10126	000	9582	3122	001	4617	00	6265	0			45511 15	00	0 0	3411	30395	0006	3000	00	0 0270	00	5700	12675
	14250 0 4062,2 6913,85	2242 11507,35 0		4907,7	0 2826,25		00	000	9619,7	000	9102,9		0 0	4386,15	00	51,75		981	11	43235,45	00	00	3240,45	28875,25		2850	0	756,5	1	5415	
	0 0 0 0	00000	0000	000	000	0000	000	000	000	000	20 0	0 0	0 0 0	9 0 0	0 0	000		0 0 0	900	0 432	00	00	0 0	0 286	00	0 0	0 0	0 0	00	00	0 120
	00'0	00'0 00'0 00'0	8888	8888	888	0,00	888	0000	888	888	888	0.0	888	888	00'	00'0	8 8 8	000		14735,45	000	88	22	.25	8.8	00'0	0.0	0.0	8 8	0.0	_
	000000	00000	0000		000	0 0 0	000	000	000		000	0 0	0 0 0	000	0 0	0 0 0	000	0 0	1	0 0,	00'0	0 0	0 0	95 375,2	0,00	0 0	0 0	0 0	00'0	0 0	- n
	7205649,53 7211806,33 7217609,21 7226523,06 7236809,46	342,82 901,22 344,97 268,66 468,66	434,46 592,86 112,06	019,76 299,76 859,76	459,76	1 1 1	457,06 622,66	484,66	544,66 422,76 259 96	7573660,36	964,79 902,89	317,99	539,19	17,59	526,79	7728533,79	725,54		1 1	1 1	963,99	5783,99 4653,19	703,24	330,44	354,44	554,44	142,84	8066922,54	302,54 302,54	117,54	162,27
						10 7387703,0 10 7387703,0 10 7406546,6 10 7435046,6	40 7453 30 7462	00 7489	10 7515 10 7531		30 7625 10 7625	- 1 1	201	0 2					1 1			797		30 79658 30 79940	- 1 1	1 1	- 1 - 3		0,00 80836		3 8118;
	14250,00 5956,80 5802,88 8913,85 10286,40 10200,00			1111		11		+	+	34400,40	9102,9	11130,	9649,7	10026,1	11097,	5951,75	16800.	4191,9	2031,50	28500,00	5400,C 28140,	7680,0	11050,05	28500	21924,	7200,00	7363,2	9756,5	9400,0	6650,0	14494
	15000 15000		5132 5132 6266 30000		7961	6618 15703 30000	++	+			\vdash	+	8041	9317	9248	6265	14000	5750	14841	30000	23450	7391	15047	30000	18270 9000	3000	6136	10270	7000	7000	1//0/
	14250,00 5956,80 5802,88 8913,85 10286,40 10200,00	4333,37 6558,40 14443,75 11923,69 13200,00	8965,80 6158,40 7519,20 28500,00	4907,70 11280,00 7560,00	9553,20 7400,65	7941,60 18843,60 31724,30	9165,60	16062,00	9360,00 15778,10 7837,20	34400,40 10124,33 7177 20	9102,90	11130,00	9649,20	10026,15	1647,00	5951,75	16800,00	4191,90	17929.20	43235,45 18915,00	5400,00 28140,00	7680,00 8869,20	18056,40	28875,25	21924,00	7200,00	7363,20	9756,50	8400,00	5415,00	14494,70
	15000 4964 8648 9383 8572 8500	9621 5957 14560 18206	5132 6266 30000	5166 9400 6300	7961 6787	6618 15703 33394	7638 9000	26770	7800 15258 6531	28667 9124 5981	9582 27198	9800	8041	9317 5343	5400	6265	14000	5750	14941	45511 16700	23450	7391	15047	30395	18270	3000	7407 6136	10270	7000	7000	1/10/
•	31,800,00 11,677,06 13,619,81 21,925,50 16,500,40 21,992,00	8.817,72 12.664,07 29.139,40 23.673,09 26.704,70	476,87 360,77 209,76 244,36	089,82 845,60 641,20	501,79 832,03	634,26 074,39 220,53	245,00 584,50 759 78	089,60	231,22	466,21 935,89 530,07	015,08	521,50	20.901,52	510,47	3.326,40	12.104,24	755,07	27,71	305,25	103,830,53 38,236,34	924,00	382,22	377,28	00'008	124,00	22,15	334,47 334,00	118,68	264,00	385,00	26,00
												-	+		- 4	+	Н	-	-							FID 6.722,	3 E	- 0	FID 18.264	F 12 12	101
	H	H H H H	H H H H	표 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점 점	2	H 4 4	공 등 등 2 등 등	CH 14	H H H	GH 14	F 5 5	3 5 E	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CH 24	E E E	E E E	CH 14	CH 14	F 4	CH 14	H H	H 4	H E	5 E E	3 E	E E E	2 E	E E E	5 E E	2 E E	2
	29/08/1963 11/07/1963 10/05/1962 05/04/1962 08/03/1962 18/01/1962	04/11/1961 04/11/1961 14/08/1961 21/05/1961 25/02/1961	07/02/1961 25/11/1960 11/02/1960 14/01/1960	22/03/1959 30/10/1958 12/10/1958	25/02/1958 25/02/1958 07/01/1958	11/10/1957 11/10/1957 24/08/1957	24/09/1956 14/09/1956 10/09/1956	27/05/1956 31/03/1956	20/03/1956 20/03/1956 28/01/1956	15/01/1956 03/02/1955 05/07/1954	18/01/1954	17/09/1953	29/04/1953	05/03/1953	12/11/1949	01/01/1948	16/01/1946	26/02/1942	22/09/1939	12/05/1937 29/03/1937	28/10/1935	24/09/1931	25/08/1925	16/02/1974	02/06/1973	26/01/1973	02/10/1969	22/04/1969	19/04/1988	22/12/1965	4112110001
	A SAN GIO O MAGNA HIANICO ANICO	SA SANNIT ANO 1TO CHIET	NO NO NOFIORITO AGROGNA	ARA NA A MARI	A SAN GIO	NA A MARI A SRL	CHIO CHIO	TO CHIET ANGUIDA	ANO	ZE	EATINA	NA A MAK	ITO CHIET A SAN GIO	ACESIA NA A MARI	MIGLIANICO 03/09/1950 CH 14 FII	NANO NA A MARI	NO TEATI	NA A MAR		INE VERDI	EATINA	ANO ANO	HANICO	NO.	ANIA		DY .	MARIA IN	- A	CESIA	- CALL
	ALTIN VILLA INCEBUCC MIGLL POLLI	CANO CANO SAN V	RIPA ALANI POGG MOZZ	VACR	FAEIROCC	FRISA ORTO ELLI BARB	CREC	CASA	CUPE	FIREN IO VILLA! VACRI	NAST(RIPA 1	TOLLC	SANV	POSS	ROCC	CATIG	GIULIA	ORTO PESC/	TOLLC	ORIA COLL	O RIPAT	LANCI	TOLLC	VASTO	A GERM	VAST	CHIET	SANTA	ATESS	FOSSA	Contract of the contract of th
	PARTICION TERESA ROCCA SAN GIG 28/06/1962 14 CO	ABBRIELE UIGI SIULIANNA GIDIO AMILLO	NISIO ICOLA IUSEPPE	NTONIO LARA ARISA	ETRO RAF	NTONIO INCENZO COLA FRAT	INALDO	RANCESCC NGIOLETTA	NNA MARIA JCIA	NTONIO ENZO BIAG ARIO	ONCETTA	INO	IOVANNI	RUNO	NTONIO	EO TITO RCANGELA	RAZIO	URELIO	DO	NNINA	TTORE LEL	USEPPE	USEPPE	OSTANTING	ILVA REGIN	CHELINA	TILIO	URA	ARIA	2014 ARRIZZA GIUSEPPE FOSS 2014 DEL RE GABRIFI F LAND	PENTELL
	RAZIO DI OLI NI NARELLO DI OLI OLI NI NARELLO DI OMO OLI NARELLO DI OLI NARELLO D	MMARACCO	SCO E N	MWARELL C	CELLA FI	AOLO A SCI V	TEUSANIR JARDIS EI	ROCE AI	AMARINDA	ZAROSA A L'OSA R VASTANTM	TESTRI C	LET C	AVAGGIGG	ALE B	AVAGGIGAL INI	WPLI A	SCO O	NA TORICI PI	BOTTINI G ICANDROAL	ESSANDA!		LUCCI	ASCIO GI	BORRELCI	ONIO	RAGNANIME	INELLI A	ORE	8 8	ZZA GI	1
	2014 PAS 2014 BUJ 2014 RUJ 2014 DI T 2014 DI T	2014 ADF 2014 GAN 2014 VER 2014 FIOF	2014 FIZA 2014 TOC 2014 SMIK 2014 LUC	2014 MAN 2014 MAN 2014 DE L	2014 MAF 2014 BUC 2014 MAC	2014 DI P 2014 IURI 2014 SOC	2014 DIF 2014 SAN 2014 DE N	2014 MAN 2014 DI C	2014 COL	2014 MA2 2014 DEL 2014 GIUF	2014 SILV 2014 QUIN	2014 GAL	2014 CAR 2014 GION	2014 NAT	2014 DI B. 2014 CAR	2014 CIAF 2014 DI C.	2014 FLAN	2014 VER	2014 RAB 2014 D'AL	2014 SOC 2014 D'AL	2014 MAR	014 PAO	014 ZAP	014 DEL	014 GIAF	2014 CHIL	014 MAR	014 FAT	2014 DI RI	014 ARR	

ALLEGATO "A"		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			7296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Possessions of the second of t	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		214 214 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		717777777777777777777777777777777777777
· Along	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			2314,026 2314,026 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	4011 8200 6660 5660 5711 8900 0	4380 3280 0 0 0 0 4502 0 		810 28000 28000 900 2946 8294 77700 5180 0	2800 10925 3320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14027 14027 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 3810,45 0 7790 0 3467,5 0 5426,45 0 6456 0 0 0	0 1276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 579,5 0 24700 0 27700 0 2778,7 0 7875,0 0 4921 0 4921 0 0 0	0 10378.75 0 10378.75 0 3164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0	27.	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	00000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	8131271,92 0 8141077,92 0 814784,92 0 8157902,42 0 8163327,87 0 8173782,87 0 8173782,87 0 8173783,46 0 8195793,46 0 8201102,66 0	8222230.66 8222730.66 8224740.16 8224774.6 8224774.6 8224774.6 8224774.4 9273779.14 9273779.14 9273779.14 9273779.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14 927379.14	83510680,14 8351068,84 8360686,84 640086,84 640086,84 6410372,29 6415262,09 6415612,29 6415612	860425,21 860425,21 860425,21 862426,21 864266,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86466,71 86	185451571 0 1851571 0 1851571 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515817 0 18515818 0 177275918 0 177275918 0 0 0 177275918 0 0 0 0 177275918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	882645168 0 0 882645168 0 0 882645126 0 0 882777264 0 0 88737264 1 0 0 88737764 1 0 88737764 0 0 88737764 0 0 8823016766 0 0 8823016766 0 0 882301676 0 0 88
	12709,65 9806,00 6517,00 10307,50 5425,45 8455,00 6007,39 10003,20 13309,20	12218,00 5427,50 12226,80 12526,80 5455,20 8740,00 11856,00 2976,08 4276,90 48000,00 13900,00 13100,00	8292.00 16168,80 9500.00 82724,00 6798,00 10291,35 14650,80 7860,00 11978,00 11978,00 11978,00 11978,00 11978,00 8890,70 8890,70 8890,70	6045,50 6977,63 24700,00 24700,00 10877,50 10704,00 8317,50 7815,50 7815,50 7815,50 7815,50 7815,00 78	14861.20 5350.00 11644.00 24266.75 7920.40 15073.20 22549.20 14976.60 14976.60 11504.40 6120.00 11504.40 6223.20 6261.20	20772,00 22772,00 22770,00 22770,00 1120,00 2190,33 20733,25 20733,25 3025,00 13760,40 12510,00 12510,
	12709,65 11427 9806,00 980 6617,00 6860 13037,50 9550 5425,45 5711 6455,00 890 10007,39 8368 9000,00 7500 13308,00 7500		80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	5377.63 10138 5377.63 10138 577.60 28000 577.60 28000 10704.00 8820 10704.00 8820 10704.00 7709 7315.00 7709	2550,000 12401 11644,000 9745 11654,000 9745 11654,000 17285 15073,00 12561 15073,00 12561 15073,00 12561 15073,00 12561 15074,00 1256	21722.00 18110 22710.80 18171 10227.00 8330 111660.00 3330 21760.33 7182 20738.25 20206 20738.25 20206 207160 4941 207160.00 11467 11560.00 1
	11427 9880 6860 9350 5711 8950 6860 8336 7500 11091	11090 10189 10189 4546 9200 9200 9800 4602 34525 9365 14000	13474 10000 27270 27270 5665 10833 12209 6300 9946 9730 18506 628	5165 10138 28020 9031 9021 9920 7545 8290 7700 5180 5180 5921 6012	12401 5000 9745 22515 7282 12561 21041 18561 9000 15247 15247 1686 7886 7886	19759 19759 19759 1930 1930 20205 3500 3500 11467 11467 11467 11000 10000 8619
		199999999999	FID 16.422.00 FID 22.334.01 FID 62.991.33 FID 66.991.33 FID 19.866.74 FID 19.866.74 FID 19.866.74 FID 14.634.00 FID 28.1141.35 FID 14.634.00 FID 28.1141.35 FID 28.1141.35 FID 28.0146.35	26266666666666		222222222222222222222222222222222222222
,	106/1964 CH 13 106/1964 CH 13 106/1964 CH 13 106/1964 CH 13 106/1962 CH 13 106/1965 CH 13 106/1965 CH 13 106/1966 CH 13 106/1966 CH 13 106/1966 CH 13 106/1966 CH 13	05/1959 CH 13- 06/1959 CH 13- 06/1959 CH 13- 10/1937 CH 13- 10/1933 CH 13- 11/1932 CH 13- 10/1933 CH 13-	06/1978 (CH 11 1/2/1978 (CH 11 1/2/1978 (CH 11 1/4/1972 (CH 11 1/4/1972 (CH 11 06/1989 (CH 11 00/1985 (CH 11 1/1/1961 (CH 11 09/1985 (CH 11 09/1986 (CH 11	106/1952/CH 11 106/1951/CH 11 106/1949/CH 11 106/1949/CH 11 106/1949/CH 11 106/1959/CH 10 106/1959/CH 10 106/1959/CH 10 106/1959/CH 10	2021/985 (CH 10 2021/987 (CH 10 11/1981 (CH 10 11/1989 (CH 10 11/1989 (CH 10 0021/985	97/18/31 (CH 99 97/18/31 (CH 99 97/18/37 (CH 9
	DETONA A MARI 07 20 105 105 105 105 105 105 105	10 10 10 10 10 10 10 10	ANCIANO 18 ANCIANO 02 ASTO 28 ANCIANO 15 ANC	LETTO DINARA 18 LETTO DINARA 18 LETTO 24 LETTO 24 LETTO DINARA DINA	ACKPR 289 289 280 28	CONTRACTOR CON
	SERGIO G MIRELLA G SONA LICIA (I SONA LICIA (I GIUSEPPE A NICOLA A PATRIZIA I MARINA I CONCETTA (I GIOVINA I GIOVINA I	LIDGANG LIDGANG LIDGANG FRANCECO F FRANCECO F FRANCO F MUSA F ANDREA	MARIANIA IL MIRELLA MIRELLA VI MIRELLA ANNA RITA GIOVANNI P MARIALORA P MARIALORA P	INICOLA ANTONICO. INICOLA ANTONICO. INICOLA ANTONICO. INICOLA ANTONICO. INICOLA INICOL	AND	DAMENTIES
,	2014 MASSARI 2014 MARINI 2014 MARINI 2014 COLAMEO 2014 COLAMEO 2014 CIMINI 2014 DEL ROSARI 2014 DI SARIO 2014 MITTORINI 2014 ALIPRADI	2014 MANUELLO 2014 DI MARTINO 2014 DI MARTINO 2014 PAORI DORELLY 2014 PAORI DERECE 2014 DI RENEDEL 2014 DI RENEDEL 2014 DI RENEDEL 2014 TARAGORRE 2014 TARAGORRE 2014 TARAGORRE 2014 TARAGORRE 2014 TARAGORRE 2014 TARAGORRE	2014 STEMPLIA 2014 STEMPLIA 2014 OTTAVIANO 2014 OTTAVIANO 2014 OTTAVIANO 2014 NECCET 2014 NECCET 2014 POCETTI 2014 POCETTI 2014 POCETTI 2014 DEL MARCO 2014 DEL MARCO 2014 DEL MARCO 2015 MARCARONE	2014 IPANGELO 2014 IPANGELO 20	2014 I UNIDATE I	Control Cont
	2 86902 2703 3 83136 02044 28039 28039 6 78351 19033 6 78351 19033 6 6 7835 27103 6 6 1321 03037 7 82765 27103 7 82765 103037 1 52193 271027 1 52193 271027 1 52193 271027	1 87395 (2703) 91841 (01/04) 91841 (01/04) 92020 31/03) 92020 31/03) 95756 (04/04) 95756 (04/04) 958445 (28/03) 91827 (01/04/04) 91827 (01/04/04) 91827 (01/04/04) 91827 (01/04/04) 91827 (01/04/04) 91827 (01/04/04) 91827 (01/04/04) 91827 (01/04/04) 91827 (01/04/04)	78456 19/03 91732 01/04/ 78427 19/03/ 91732 01/04/ 90265 31/03/ 90279 31/03/ 90279 31/03/ 89665 28/03/ 86652 28/03/ 8085 28/03/ 8085 28/03/ 8085 28/03/ 8085 28/03/	85578 28003 85578 28003 80356 11033 72166 13033 90296 31037 89059 19027 78380 19027 8548 19037 8548 26033	72068 134034 91843 01044 72286 13403 72289 13403 78291 13403 82981 24034 78291 184035 78291 184035 78291 184035 78291 184035 78251 184035 78251 184035 78251 184035 78251 184035 78251 184035 78251 184035 78251 184035 78452 184035	78362 19003 87071 27036 87071 27036 87071 27036 93081 02044 93126 02044 93126 02044 93219 02044 87057 27032 87057 27032

ALLEGATO "A"

9		0	0	0 0	0	0 0		0	0 10	0 0		0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0	0	0	0 0		0	0 0	0	0		0	0	0 0		0	0	000	5 0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	n
0	0	0	0	2 0	0	0 0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	5 0		, 0	0	0	0	0 (5 0		20	0	0	0	0	0	0	0 0	20	0	0		0	0	5 0		0	0	0	0	0 0	0	0 0	5 0	200	0	0	0 0	5 0	, 0	0	0	0 0	0	0	0.0	5
	0	0	010	50	0	0 0	0	0	0	0 0		0	0	0	0	0	0	0 0	000	0	0	0	0		5 6	Sic	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0 0	3 C	000	0	0	0	0 0		0	00	0 0	0	0	0	0 0	2 0	0.0	٥	٥	0 0	0	0	0 0	5
JA Jurgo	0	0	0 0	5 0	0	0 0	0	0	0	5 0	0 0	0	0	0 0	0 0	D	0 0	5 6	0	o	0	0	0	0 0	5 0	0 0	0	0	0	0	0	0	3 0	0 0	0 0	8146	0	0	0	0	0 8969	200	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0	000	0	0	0 0	5 0	0	0	7423	0 0	0	0	0 0	5
	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	2 0	00	0	0	0	0 0	0	0 0	5 6		0	0	0	0	2 0	000	0 0	0	0	0 0	0	0	0			0	483,99 1303	0 0	0	0	2 0	377 857	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0	0	00	200	0	0	995 3299	0 0	0	0 0	0 0	2
lu .	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	5 0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	5 6	ole	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0 248	0	0	0	3 0	0 1633	0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	00	0	0	00	3 0	0	0	0 5430	0	o	0 0	5 0	ā
	0	0	10514	0	6474	5 0	0	14500	0	5 0	0	0	2752	0	2000	970	0 0	0 0	0	0	٥	0	8000		0 0		6200	0	2000	0	3781	0	0000		0	0	0	5411	0	0 0	0	9465	3900	4700	0	10088	9833	9946	0	5 0	0	0	0	3247	0	1800	0	0	2500	0	3469	5 8	10
0	0	0	0 8800	0	6150,3	0 0	0	13775	0	0	0	0	2614,4	0	4750	921.5	5 6	i c	0	o	0	0	009/	5 0	c	0	5890	0	4750	0	3591,95	0 2000	07'0 /67	5 6	0	0	0	5140,45	0	0	0 0	8991,75	3705	4465	0 0	9583,6 8550	9341,35	9448,7	o c	0	0	0	0	3079 9	200	1710	0	0	5225	0	3295,55	5 0	5
- L	0	0	0 0	0	0		0	0	0 0	9 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5 6		0	0	0	0	0	0	0		e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 0	0	0	0	ole	-	0	0	5 0	-	0	0	0	0	0	00	0	7
000	00'0	0.00	3 8	00.0	0,00	800	0,00	0,00	00'0	800	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00.0	00 0	00.00	00'0	00'0	000	9 6	800	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	800	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00.0	00'0	00'0	00'0	000	000	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0	00'0	2000	00'0	00'0	00'0	00.0	000	00'0	00'0	800	- 1
411.78 0	753,78 0	635,78 0	083,38	851,68 0	001,98 0	741.98 0	901,98 0	676,98 0	0 27.48	776.98 0	856,98 0	536,18 0	196,18 0	677,38 0	427,38 0	0 97,787	470 48	250.08 0	290,08	868,08 0	0 89,686	630,88 0	130,88	737.88	849.68	362,88 0	252,88 0	852,88 0	602,88 0	114,08 0	706,03	886 28	946 28	040.68	280,68 0	764,67 0	764,67 0	905,12 0	387,82	169 52 0	803.29 0	795,04 0	500,04 0	965,04 0	634,24 0	667.84 0	009,19 0	457,89 0	0 68,762	657.89	147,89 0	147,89 0	827,89 0	387,89 0	661,79 0	248,99 D	684,59 0	115,59	720,59 0	220,59 0	436,14 0	238.54 0	- I arman
9.20 9830	2,00 9848	2,00 9858	3.30 9877	0.00	0,30 9894	1,60 9913	0,00	5,00 9935	3 60 9942	3.60 9967	0,00	9,20 9990	9999	1,20 10011	0,00 10016	3.90 1002	00 10043	9.60 10051	0,00 10062	8,00 10087	1,60 10112	1,20 10120	3 20 40432	80 10147	3,80 10155	3,20 10160	0,00 10156	0.00 10169	0,00 10174	,20 10184	10187	4,00 10195	100	4.40 10242	0,00 10248	10250	00 10250	10255	10265	700 1027	77 10298	.75 10307	,000 10311	10315	9,20 10330	10348	,35 10358	70 10367	0.00	0,00 10413	0,00 10425	.00 10431	00 10438	90 10446	00 10453	,20 10459	60 10468	00 104/4	00 10486	0,00 10497	55 10502	.40 10513	-
366 1279	285 1834	35 988,	514 998	77.7	74 6150	343 1541	00 8160	500 1377	53	778 1533	1008	566 1267	90 8660	101 1248	700 4750	77 032	00 8400	83 777	1104	315 2557	318 2510	01 7267	1984 1864	3928	64 8116	61 4513	00 5890	3600	00 4750	26 951	928	56 A059	50 6050	112 2809	00 6240	46 2483	00	11 5140	2000	85 2578	58 1633	55 8991	3705	00 4465	47 1456 88 0583	00 8550	33 9341	16 9448	00 1320	00 2520	75 1149	009 00	7680	42 3079	95 7194	31 5587	9435	7380	00 5225	1050	39 5215	12 4802	
99,20 10	12,00 15	2.00 82	8,30	0,00	0,30 64	11,60	0,00	5,00 14	3.60 82	33,60 12	30,00 84	9,20 10:	0,00	10.00	000	0.50	00.0	9,60 64	10,00	78,00 21;	11,60 20	00.0	13/00	8.80	6,80 67	3,20 37	0,00	00'0	0,00	1,20 79	08.7	5.45	0.00	14,40 23	0,00	3,99 81	00'00	1,45	2,40	2.00	3,77 53	1,75 94	5,00 39	5,00 47	3.80 107	00'0	1,35 98	3,70	0.00	0,00	0,00	00'0	000	9.90	1,00	7,20 50	5,60	00,00	5,00	0,00	5,55	2,40	
366 1279	183	35 988	514 998	777 27	74 615	1541	00 816	100 1377	23	78 1533	00 1006	1267	90 866	1248	72	12 032 RR 193	00 840	777	1104	115 2557	118 2510	750	36 1564	395	54 811	51 451	90 589	360	475	951	339	36 805	50 606	12 2809	00 624	46 248:	3600	514	27 940	85 2578	58 163	35 899	370	30 446	88 958	00 8550	33 934	16 9446	00 1320	00 2520	75 1149	2009	30 /e8(3076	35 7194	31 5587	53 9435	7386	30 5225	30 1050	125 90	72 480	
30,58	2,35 152	9,17 82 5.78 70	105	7,67 6475	5,71 647	1,65 128	3,20 68	1,00	97 82	3,54 127	,60 84	106	77	3,39	00 00	100	181 70	1,56 64	7.9 92	5,60 213	3,49 206	13 BA	130	20 32	2,46 674	.96 37	3,80 62	30	000	95 79	25	73.	00 20	3,74 234	,80 52	07 81	53 300	90	100	.38 214	96 53	,89 946	990	80 47(1001	00'	.07 983	,52 99.	00.	38 210	30 95	00 200	10 04	17 324	38 596	76 500	786	63 615	,55 550	13 875	11 200	12 400	
-ID 29.35	-ID 38.54	10 23.60	1D 24.04	FID 15.83	ID 12.38	ID 30.54	ID 15.80:	ID 30.25	19 43	ID 34.99	ID 19.52	1D 25.65	17.01	10 28.48	OL 9.120	ID 24 60	ID 17,10	ID 15.53	ID 22.86	ID 58.40	10 59.32	0.1472	3101	OL 9.358	ID 18.37;	ID 9.519	OL 11.30	ID 6.992	10.60(19.24	7, 63,	15.616	ID 11,94	ID 55.67;	ID 12.08	OL 4.964	1D 82.578	10 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	11 670	ID 49,44	OL 3.213	OL 19.18,	7.113	ID 8.944	01 19 446	1D 18.86E	OL 18.955	OL 21.085	ID 25.564	ID 59.576	ID 22.252	11.620	10.08	D 8.178	ID 13.932	ID 12.837	19.090	14.364	ID 13.156	19,390	FID 10.285	ID 10.279	
e C	9 E	9 9 5 5	DE 6	CH 6	9 e	CH 8	는 E	2 E	9 9 5	CH 9	CH e	9 G	e d	2 0		5 5	9 H3	CH e	CH e	TE 6	9 0	5 E	E E	TE 6 C	AQ 5 F	CH 5	CH 4	CH 4	4 4	5 3	7 T	CH 4	CH 4	CH 4	CH 4 F	CH 4	- F	5 2	H	CH 4	CH 4 C	CH 4 C	4 .	4 4	2 H	H 4	CH 4	A 2	CH 4	CH 4	CH 4 F	F 4	# P	TE 4 F	S F	CH CH	5 5	3 5	CH 3		- 0	0	
17/06/1969	18/05/1969 CH	15/04/1969	26/10/1967	R 14/04/1966	21/06/1961	SI 18/01/1960	17/01/1958	TI 22/07/1954	0 12/08/1950	IQ 21/06/1950	A 29/11/1948	TI 05/04/1947	12/03/1947	11/11/10/1945	11/02/1943	C 08/12/1942	TI 21/02/1942	TI 13/04/1941	31 16/01/1938	13/08/1937	13/08/1937	26/02/1934	40 29/01/1933	04/11/1922	25/04/1972	IC 19/04/1935	23/08/1984	03/07/1973	09/11/19/0	10/02/19/0	16/05/1967	0 07/04/1967	20/03/1965	4 24/12/1961	19/02/1961	C 08/06/1960	13/06/1956	A 12/03/1956	78/01/1955	0 19/11/1953	19/07/1953	09/03/1951	25/09/1950	22/05/1949	02/02/1946	09/11/1944	3 20/03/1943	11//11/19/1942	T 01/07/1940	23/09/1938	13/02/1938	3 18/11/1936	01/01/1931	16/04/1926	3 14/01/1970	17/07/1969	20/10/1963	06/10/1957	19/06/1948	07/11/1964	13/01/1964 CH	15/03/1939	
ERMANIA	SCIA	VIZZERA	ESCARA	RTONA A MA	ESCARA 31	ONTEODOR	ANOSA SANN	ILIANO TEA	ASALBORDIN	ATALE C. RIC	SANCAVILLA	ULIANO TEA	KISA	CHANICO	NCIANO	GGIOFIORIT	ULIANO TEA	ULIANO TEA	ARUGO AROS	AQUILA	AUDILA ANOSA SANIA	ANDOM GAIN	DRING DI SAN	rri	JLMONA	OCCA SAN G	TET!	DELLO	DPECLO	01010	PA TEATINA	SALBORDIN	HETI	LLALFONSIN,	ארוס	OCCA SAN G	2010	OZZAGPOGNI	GLIFTA	ASALBORDIN	סוונ	JRCI	JLL0	PECCHIO	OLLO DLLO	CERNI	RTONA A MAR	NCIANO	IN VITO CHIE		NSA.	STONA A MAS	K K	CORROPOLI 16/04/1926 TE	RIONA A MAR	STO	A SRI	GLIANICO	JULUTRI	ALTERIA A	N SALVO	SSACESIA	
0	RITA	NA S	d	0	JO NAME A	N	J A		ORNELLA C	AGRARIO ST	MICHELEFF	070	PPE PPE	N N N	20	NN	5 OII	3ALINO G	Ö	ATA CI	4	A	OI	A	SI	ě.	00	Y S			INA	0	DAMO C	ESCO VI	PPE	NZO (RO	CA CA	, we	E P/	ò) T	A.	0	3 2	512	A SC	O ARMANDOS	2 2	NO SK	UB SPA	ELE FR	00	A	SINO	A ROSAN OF	3 C	FILIPELIC	NO	PC		200	ESCO ANTEC	
CARIN	OMO ANNA	NO FABIO	DOMEANITA	ASSI FRANC	E FRANCE	OMO MARIO	ANO ANTO	ANTO	TE ANNA	O TECNICO.	ONE EMIDIC	NUNZI	GIUSE	TTO SUVAN	KRIO ANGE	TIS GIOVA	LA ANTON	ACOL PASQU	TI LUIGI	LANTASSUR	LAW ASSU	ROCC	ANTON	IO SANTE	CCI MARC	ELLAPIERIN	RI DOME	JCCI GIANLI	FALIST	ONIC	ANGE!	ANGEL	ORO PINO A	FRANC	GIUSE	GGIGVINCE	ANGEL	O IRMA	MATIL	LUCIA	TONIN	SI ANGEL	NNO AUREL	TORIA	EMO	NO TERES	SE ORAZIC	F ANTON	AGOST	CO GOLF CL	SANDIGABRII	OLOG DOME	VETTIMARIO	ELLI BENGA	STALUCIAN	GIUSE	A AGRICOLA	NERVA	INO LUIGI	O SRL	NICOL/	DO FRANC	
PUNIT NOT	2014 DI GIAC	2014 PRIMOR	2014 DI GIAN	2014 ANDRE	2014 DI FELIO	2014 DI GIAC	2014 OTTAVI	2014 LEVE	2014 GALAN	2014 ISTITUT	2014 PELLIZ	2014 FLACC	2014 I UPON	2014 DE1 CIC	2014 BELLIS	2014 DE SAN	2014 BUCCE	2014 ANDRE	2014 RADAE	2014 D'ANGE	2014 DANGE	2014 DI RITO	2014 PRIORI	2014 D'AMAR	2014 MCOBU	2014 SALTAR	2014 POLIDO	2014 AN IEN	2014 CANE	2014 PASOLI	2014 PETACO	2014 TUMINI	2014 CANDER	2014 ORSINI	2014 RADICA	2014 CARAV	2014 BOLLAR	2014 DI MAR	2014 VIRTU	2014 ZINNI	2014 DI PILLO	2014 CIANCIC	2014 DI GHIO	2014 PLSCIP	2014 REMIGIC	2014 GIORDA	2014 SARCHE	2014 D'FRCO	2014 D'INTING	2014 ADRIAT	2014 D'ALES	2014 DI BARI	2014 RAPAGE	2014 MANCIN	2014 PALMIT	2014 COLAMI	014 AZIEND	014 TONDIN	014 DI MARTINO	014 IL BORG	2014 TRISTAL	2014 ROTON	
41620 U 17041.	78356 19/03/	35306 26/03/2	35054 26/03/,	35451 26/03/	1917 01/04/2	39067 28/03/2	31361 03/03/	11950 01/04/2	37381 27/03/2	31785 01/04/2	32044 01/04/	87275 277037.	7145 07/03/	11377 03/03/2	76118 18/03/2	17186 27/03/2	18984 28/03/2	35048 26/03/1	52189 21/02/.	4269 27/03/	7110 27/03/5	7278 18/03/2	15095 26/03/2	10258 31/03/2	15762 04/04/2	36964 07/04/2	2068 01/04/	2094 21/02/	5109 26/03/2	6817 18/03/2	1966 01/04/2	8216 19/03/2	17205 27/03/2	19023 28/03/2	9906 20/03/2	6112 18/03/2	00201 20/03/	6074 18/03/2	8219 19/03/2	7218 27/03/2	0947 20/02/2	7354 27/03/2	1368 03/03/2 6336 26/02/7	5443 26/03/7	2233 13/03/2	7139 18/03/2	16898 27/03/2	2117 21/02/2	2121 21/02/2	3165 02/04/2	5503 26/03/2	2057 01/04/2 2070 01/04/2	7146 07/03/2	2115 10/04/2	2053 01/04/2	3144 02/04/2	2721 24/03/2	9084 28/03/2	1846 01/04/2	78396 19/03/2	78269 19/03/2014 TRISTANI NICOLA SAN SALVO	5510 26/03/2	
380108782	380008867	380011622 8	380051651 8	380020045 E	380017629 9	380074554 8	380012315 6	380109020 8	380003652 8	380067798 \$	380103627 6	380052345 E	180002 1888 /	180005319 6	180005764 7	380019500 B	380053186 8	380053202 B	380004189 5	380078159 6	8 75950008	180027982 7	380055645 8	380094610 9	880114780 9	380112404 5	5 011611089	90004247	80028386 8	180040407 7	80103965 9	180001516 7	1800003587 B	80026117 B	880029434 7	900004244	80001201	80031646 7	80011762 7.	80109582 8	80001987 5	80080924 8	80001189 6	80021332 8	80006796 7	90058870 7	180019682 8	80003827 5	80005251 5.	80095328 9.	80059944 8	80113014 9	80004270 6	842 45380034996 102115 10/04/2014 MANCINELLI BENGASINO CORROPOLI 16/04/1926/TE	80118377 9	80012182 7	80073770 8	80072244 8:	90109806 9	80013008 7	851 45380012091 78	80057450 8.	
(/8/45)	780 45	781 45;	782 45.	783 45	785 45	786 45;	787 45.	789 45.	790 45.	791 45.	792 45.	704 45	795 45	796 45	797 45	798 450	799 45:	800 45;	801 45	802 45	804 45	805 45	806 45	807 453	908 45.	809145	810 45	4 4 4	813 455	814 453	815 453	816 455	817 450	818 450	819 45	020 45,	822 453	823 453	824 453	825 453	826 450	827 45	820 453	830 453	831 453	832 453	833 450	835 453	836 453	837 453	838 455	840 453	841 453	842 453	843 455	846 455	846 453	847 453	848 453	850 453	851 453	852 453	

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DH27/106 OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto n. 4123 del 22.07.2010. Invito alla presentazione dei progetti alla Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2014/2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

CONSIDERATO, che il al Regolamento (CE) n. 1308/2013, ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 772 della Commissione del 1° settembre 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4123 del 22.07.2010, inerente disposizioni relative a "OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti";

VISTO il Decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. 36326 del 09.05.2014 recante : OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2014/2015. Modalità

operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 01.06.2009 e successive modifiche, relativa alla costituzione del "Comitato di Valutazione", previsto dall'art. 8 del D.M. n. 3890 del 8 maggio 2009, recante "Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, inerente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi";

RITENUTO pertanto di poter destinare, al programma di "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" per la campagna vitivinicola 2014/2015, la quota regionale, assegnata alla Regione Abruzzo dall'emanando Decreto MIPAAF di ripartizione dei fondi comunitari e corrispondenti al 50% della spesa totale massima approvata ai beneficiari per svolgere tutte le attività relative ai progetti presentati;

CONSIDERATA la necessità di consentire, a livello regionale, la presentazione dei progetti per accedere ai finanziamenti previsti dal succitato Decreto n. 4123 del 22.07.2010, in applicazione della normativa comunitaria ed in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel Decreto n. 36326 del 09.05.2014 nonché ad adeguarle alle linee guida predisposte dalla Commissione europea in materia;

RITENUTO di stabilire che i progetti relativi, alla campagna 2014/2015, a valere sulla quota che verrà assegnata alla Regione Abruzzo dalla ripartizione nazionale dei fondi Comunitari, dovranno pervenire, oltre che ad AGEA e al MIPAAF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 36326 del 09.05.2014 :

copia della domanda e di tutta la relativa documentazione, sia in formato cartaceo in plico sigillato, sia in formato elettronico "pdf (usb, cd o dvd) non modificabile, alla Regione Abruzzo, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 giugno 2014 al protocollo della: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Produzioni Vegetali - Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA;

- in un plico chiuso sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura:
 - "NON APRIRE PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA' 2014/2015";
- nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

<u>Busta n.1:</u> Scheda di Autodichiarazione Finanziaria e Amministrativa;

Busta n. 2: Proposta Tecnica;

- la busta 1 (Scheda di Autodichiarazione Finanziaria e Amministrativa) dovrà contenere la documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 lettera A, del Decreto n. 36326 del 09.05.2014;
- la busta n. 2 (Proposta Tecnica) dovrà contenere la documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 lettera B), del Decreto n. 36326 del 09.05.2014;
- il plico dovrà essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.), secondo il modello Allegato F al succitato Decreto.
- il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
 - a. che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
 - b. che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso. beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, opuscolo, uno spot radio, tv ecc);

- copia di tutta la documentazione esclusivamente in formato elettronico deve invece pervenire, tramite mail di posta certificata ai seguenti indirizzi:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali saq11@pec.politicheagricole.gov.it;
 - AGEA Organismo Pagatore dpm@certificata.agea.gov.it;

RITENUTO di stabilire che:

- delle – le proposte non corredate informazioni della documentazione e prevista all'articolo 5, del Decreto n. 36326 del 09.05.2014, corredate da 0 documentazione non conforme 0 incompleta sono escluse;
- gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale;
- il Soggetto Proponente allegherà una copia cartacea della documentazione presentata;

RITENUTO, di stabilire che, in conformità all'articolo 3 del Decreto del Ministro n. 4123 del 22.07.2010, i soggetti beneficiari per accedere ai fondi regionali per la campagna 2014/2015 devono avere i seguenti requisiti:

- per le lettere a) , b), e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni:
- per le lettere d), e), e g) devono dichiarare di aver imbottigliato e/o esportato almeno il 5% di bottiglie di vino di loro produzione, calcolata come media delle ultime tre annate;
- per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;

RITENUTO di stabilire che la Regione Abruzzo non intende avvalersi della possibilità di finanziare progetti multiregionali;

RITENUTO di stabilire, ai fini dell'utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione per la misura, che i progetti presentati:

- non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei soli vini abruzzesi, superiore al 20%;
- abbiano durata annuale;

- non devono comportare un spesa inferiore a
 € 100.000,00 per paese o aree geografiche omogenee equiparabili a singolo paese;
- dai soggetti aspiranti ai benefici abbiano (singolarmente o come ATI) una produzione di 150.000 bottiglie di vino DO e IG corrispondente a una produzione minima imbottigliata di ettolitri 1.125;
- non contengano iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto;
- abbiano ai fini di una corretta redazione del progetto l'articolazione delle azioni, di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010, come di seguito indicato, e come meglio specificato all'artico 11 del Decreto n. 36326 del 09.05.2014 (Identificazione delle azioni ammissibili):
 - promozione e pubblicità;
 - partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - campagne d'informazione e promozione, sulle DO e IG, da attuarsi presso i punti vendita(GD, Ristorazione dei P. t., Horeca, ecc.);
 - altri strumenti di comunicazione, compresi gli incontri con gli operatori e/o giornalisti sul territorio nazionale ("incoming") a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto;
- siano conformi alle categorie di spesa e alla loro eleggibilità secondo quanto previsto all'articolo 12 del Decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. 36326 del 09.05.2014;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la spesa ammissibile per ciascuna azienda partecipante sia calcolata in base al numero di bottiglie di vino abruzzese prodotte e corrispondente ad una produzione minima di vino DO e IG secondo la tabella "Classi di Ammissibilità" che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, di stabilire che, al fine dell'ammissibilità del maggior numero di progetti e tenuto conto dei fondi disponibili, in sede di prima applicazione della ripartizione dei fondi il limite erogabile è di:

- € 250.000,00 per paese o zona geografica;
- € 500.000,00 per soggetto beneficiario;

RITENUTO di stabilire che, una volta rispettati i limiti sopra riportati, gli eventuali fondi non distribuiti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:

- rispettando la graduatoria di merito;
- assegnando alle aziende importi successivi, senza superare l'importo richiesto ed ammissibile, e comunque non superiori ad € 25.000,00 per paese o zona geografica;
- assegnando l'intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi consentano di soddisfare tutte le domande;

RITENUTO di prevedere l'eventualità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso il trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure;

RITENUTO, altresì, che i progetti, per accedere al contributo debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare:

- devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino;
- riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;

RITENUTO che, ai fini della attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere, i produttori presentino una dichiarazione sulla trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) relativa:

- alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;
- alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG degli ultimi tre anni;

RITENUTO, di stabilire che, ai fini della definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i punteggi calcolati sulla base dei criteri di priorità, come riportato nell'Allegato 2 che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, inoltre di stabilire che:

- i dati riferiti alla produzione, all'imbottigliamento e quelli relativi alla quota di export (n. bottiglie vendute all'estero) siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione, compilando l'Allegato 1 ai fini della determinazione delle classi di ammissibilità e dei criteri di priorità necessari per la formulazione della graduatoria finale;
- per i progetti collettivi i punteggi relativi alla produzione dichiarata, alla rivendicata a DO e IG, al numero di bottiglie e quota export (n. bottiglie vendute all'estero) siano calcolati quale media ponderata;
- al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, le aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto saranno penalizzate, per l'anno successivo, nell'assegnazione dei punteggi di merito, come segue:
 - a. meno 5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA;
 - b. meno 10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA;

RITENUTO, altresì, di stabilire che la non corretta o non fedele compilazione del suddetto Allegato 1 può comportare a giudizio del "Comitato di Valutazione" la non attribuzione del punteggio di merito, ovvero l'esclusione del progetto dal finanziamento previsto del presente bando;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

- 1. di destinare. al programma di "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" per la campagna vitivinicola 2014/2015, la quota regionale, che verrà assegnata alla Regione Abruzzo dall'emanando Decreto **MIPAAF** di ripartizione dei fondi comunitari e corrispondente al 50% della totale massima approvata ai beneficiari per svolgere tutte le attività relative ai progetti presentati;
- 2. **di stabilire** che i progetti relativi, alla campagna 2014/2015, a valere sulla quota che verrà assegnata alla Regione Abruzzo

- dalla ripartizione nazionale dei fondi Comunitari, dovranno pervenire, oltre che ad AGEA e al MIPAAF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 36326 del 09.05.2014:
- copia della domanda e di tutta la relativa documentazione, sia in formato cartaceo in plico sigillato, sia in formato elettronico "pdf (usb, cd o dvd) non modificabile, alla Regione Abruzzo, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 giugno 2014 al protocollo della: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Produzioni Vegetali - Via Catullo, 17 -65127 PESCARA;
- in un plico chiuso sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura:
- "NON APRIRE PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE -ANNUALITA' 2014/2015";
- nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

Busta n.1: Scheda di Autodichiarazione Finanziaria e Amministrativa:

Busta n. 2 : Proposta Tecnica:

la busta 1 (Scheda di Autodichiarazione Finanziaria e Amministrativa) dovrà contenere la documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 lettera A, del Decreto n. 36326 del 09.05.2014;

- la busta n. 2 (Proposta Tecnica) dovrà contenere la documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 lettera B), del Decreto n. 36326 del 09.05.2014;
- il plico dovrà essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.), secondo il modello Allegato F al succitato Decreto;
- il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale

rappresentante contenente le seguenti informazioni:

- a. che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
- b. che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc);
- copia di tutta la documentazione esclusivamente in formato elettronico deve invece pervenire, tramite mail di posta certificata ai seguenti indirizzi:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali saq11@pec.politicheagricole.gov.it;
 - AGEA Organismo pagatore dpm@certificata.agea.gov.it;
- 3. **di stabilire**, inoltre, che:
 - le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione, o corredate da documentazione non conforme o incompleta sono escluse;
 - gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale;
 - il Soggetto Proponente dovrà allegare una copia cartacea della documentazione presentata;
- 4. **di stabilire**, in conformità all'articolo 3 del Decreto del Ministro n. 4123 del 22.07.2010, che i soggetti beneficiari per accedere ai fondi regionali per la campagna 2014/2015 devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - per le lettere a), b), e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni dichiarate;
 - per le lettere d), e), e g) devono dichiarare di aver imbottigliato e/o esportato almeno il 5% di bottiglie di

- vino di loro produzione, calcolata come media delle ultime tre annate dichiarate;
- per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;
- 5. **di stabilire** che la Regione Abruzzo non intende avvalersi della possibilità di finanziare progetti multiregionali;
- 6. **di stabilire**, ai fini dell'utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione per la misura, che i progetti presentati:
 - non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei soli vini abruzzesi, superiore al 20%;
 - abbiano durata annuale;
 - non devono comportare un spesa inferiore a € 100.000,00 per paese o zona geografica;
 - che i soggetti aspiranti ai benefici abbiano (singolarmente o come ATI) una produzione di 150.000 bottiglie di vino DO e IG corrispondente a una produzione minima imbottigliata di ettolitri 1.125;
 - non siano iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto;
 - abbiano ai fini di una corretta redazione del progetto l'articolazione delle azioni, di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010, come di seguito indicato e come meglio specificato all'artico 11 del Decreto n. 36326 del 09.05.2014 (Identificazione delle azioni ammissibili):
 - promozione e pubblicità;
 - partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - campagne d'informazione e promozione, sulle DO e IG, da attuarsi presso i punti vendita(GD, Ristorazione, Horeca, ecc.);
 - altri strumenti di comunicazione, compresi gli incontri con gli operatori e/o giornalisti sul territorio nazionale ("incoming") a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto;

- siano conformi alle categorie di spesa e alla loro eleggibilità secondo quanto previsto all'articolo 12 del Decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. 36326 del 09.05.2014;
- 7. **di stabilire** che la spesa ammissibile per ciascuna azienda partecipante al bando sia calcolata in base al numero di bottiglie di vino abruzzese prodotte e corrispondente ad una produzione minima di vino DO e IG secondo la tabella "Classi di Ammissibilità", composta di un facciata, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 8. **di stabilire** che al fine dell'ammissibilità del maggior numero di progetti e tenuto conto dei fondi disponibili, in sede di prima applicazione della ripartizione dei fondi il limite erogabile è di:
 - € 250.000,00 per paese o zona geografica;
 - € 500.000,00 per soggetto beneficiario;
- 9. **di stabilire** che una volta soddisfatti i limiti sopra riportati gli eventuali fondi restanti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:
 - rispettando la graduatoria di merito;
 - assegnando alle aziende importi successivi non superiori all'importo richiesto ed ammissibile e comunque non superiori ad € 25.000,00 per paese o zona geografica;
 - assegnando l'intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi consentano di soddisfare tutte le domande;
- 10. **di prevedere** la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure;
- 11. **di stabilire** che i progetti, per accedere al contributo debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare:
 - devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino;

- riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;
- 12. **di stabilire** ai fini dell' attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere, i produttori presentino una dichiarazione sulla trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) relativa:
 - alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;
 - alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG degli ultimi tre anni;
- 13. **di stabilire** che, ai fini della definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i punteggi calcolati sulla base dei criteri di priorità, come riportato nell'Allegato 2;

14. **di stabilire** che:

- i dati riferiti alla produzione, all'imbottigliamento e quelli relativi alla quota di export (n. bottiglie vendute all'estero) siano dichiarati dal beneficiario nella domanda partecipazione, compilando l'Allegato 1 ai fini della determinazione delle classi di ammissibilità e dei criteri di priorità necessari per la formulazione della graduatoria finale:
- per i progetti collettivi i punteggi relativi alla produzione dichiarata, alla rivendicata a DO e IG, al numero di bottiglie e quota export (n. bottiglie vendute all'estero) siano calcolati quale media ponderata;
- al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, le aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto saranno penalizzate, per l'anno successivo, nell'assegnazione dei punteggi di merito, come segue:
 - a. meno 5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA;
 - b. meno 10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA;
- 15. **di stabilire** che la non corretta o non fedele compilazione del suddetto Allegato 1 può comportare a giudizio del "Comitato di Valutazione" la non attribuzione del punteggio di merito, ovvero l'esclusione

- dal finanziamento previsto dal presente bando:
- 16. **di provvedere** alla comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e all'Organismo Pagatore AGEA;
- 17. **di incaricare** il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole di curare tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del programma, compresi i rapporti con il "Comitato di Valutazione", con il MIPAAF e con AGEA O.P.;
- 18. **di dare atto** che, per tutto quanto non previsto dalla presente Determinazione si applicheranno le disposizioni del MIPAAF contenute nel Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e nel Decreto Direttoriale n. 36326 del 09.05.2014;
- 19. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- 20. **di stabilire** che la presente determinazione pubblicata sul Sito Web

- della Regione Abruzzo avrà valore di avviso dell'atto ai soggetti interessati;
- 21. **di stabilire** che le istanze alla Regione Abruzzo possono essere presentate dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- 22. **di stabilire** che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 1 (Dichiarazione) composto da n. 3 facciate;
 - Allegato 2 (Criteri di priorità) composto da n. 1 facciata;
 - Tabella (Classi di Ammissibilità) composto da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Seguono allegati




Spett.lc REGIONE ABRUZZO Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale Servizio Produzioni Agricole e Mercato Via Catullo, 17 65127 PESCARA

Oggetto: Determina Dirigenziale DH27/106 del 20/05/2014. Decreto n. 4123/2010 e s.m.i. , "Invito alla presentazione dei progetti alla Regione Abruzzo per la misura della Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2014/2015". Dichiarazione.

	in qualità di	1.11	3
		dell	
		, avente sede legale i	n
Via	C	Codice Fiscale	, in relazione
			Campagna 2014/2015, ai sensi o
quanto disposto	dagli artt. 46 e 47 del	D.P.R. n. 445/00:	
		DICHIARA	
ehe dalla <u>trasfor</u>	rmazione dei prodotti a	monte del vino (uve, mosti, v	vini nuovi aucora in fermentazione
		aturiti i seguenti valori:	
1.			
Produzione totale	e vino campagna 2010/11	l (come da dichiarazione di pro	oduzione presentata):
Produzione totale	e vino campagna 2011/12	2 (come da dichiarazione di pro	oduzione presentata):
Produzione total	e vino campagna 2012/1	3 (come da dichiarazione di pr	oduzione presentata):
(n.b. la dichiaraz	ione di prodnzione deve	essere quella presentata ad A	GEA dall'azienda viticola ovvero da
			ondo grado devono sommare le prod
delle singole canti	ne socie.)		
2.			
Produzione riven	dicata di vino a DO e IC	6 campagna 2010/11:	hl
Produzione riven	dicata di vino a DO e IC	3 campagna 2011/12:	hl
Produzione riven	dicata di vino a DO e IO	G campagna 2012/13:	hi
(n.b. la rivendicaz	rione dei vini a DO e IG d	leve essere quella presentata da	all'azienda viticola ovvero dai soci de

3.	Carolina - 3
Produzione a DO e/o % su totale	G imbottigliata rispetto a quella rivendicata per l'anno 2010: hl
Produzione a DO e/o % su totale	G imbottigliata rispetto a quella rivendicata per l'anno 2011: hl
Produzione a DO e/o % su totale	G imbottigliata rispetto a quella rivendicata per l'anno 2012: hl
pertanto non potrà in ne	De/o IG imbottigliata deve riferirsi a quella ottenuta dai prodotti a monte del vino e sun caso superare quella rivendicata per la stessa campagna; essa non deve contenere in tato da terzi - sia di origine regionale che extraregionale)
4.	
Numero totale bottigli imbottigliata anno 201	e da 0,75 lt o formato equivalente ottenute dalla produzione a DO e/o IG 0:
Numero totale bottigli imbottigliata anno 201	e da 0,75 lt o formato equivalente ottenute dalla produzione a DO e/o IG 1:
Numero totale bottigli imbottigliata anno 201	e da 0,75 lt o formato equivalente ottenute dalla produzione a DO e/o IG 2:
	ssere riferite ad un volume di 0,75 litri – i formati diversi vanno trasformati in equivalente – re non può essere superiore alla produzione di cui sopra moltiplicata per 1,333)
5.	
Numero bottiglie vend	ute all'estero ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata per l'anno
2010:	
Numero bottiglie vend	ute all'estero ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata per l'anno
2011:	% su totale di cui al punto precedente
Numero bottiglie vend	ute all'estero ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata per l'anno
2012:	

6.



Fatturato totale ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2010: € Fatturato totale ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2011: € Fatturato totale ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2012: € 7. Fatturato estero ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2010: €_____ Fatturato estero ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2011: € Fatturato estero ottenuto dalla vendita di vino a DO e/o IG ottenuto dalla produzione rivendicata di cui al punto 2. - esercizio 2012: € La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, N.445. **FIRMA**

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA INTEGRALE (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

ALLEGATO 2

(Criteri di priorità)

I progetti a valere sui fondi quota regionale saranno valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri secondo il seguente ordine:

A) CRITERI DI CARATTERE GENERALE:

- Progetti presentati da nuovi beneficiari. Come nuovo beneficiario si intende impresa che nella passata programmazione non abbia mai beneficiato di contributo a livello nazionale e/o regionale; nel caso di raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), tutti i componenti devono risultare nuovi beneficiari come sopra specificato (punti 10)
- 2. Progetti che contengono azioni da realizzarsi, per almeno il 51% del loro valore, nei Paesi in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno in passato (punti 10)
- 3. Progetti presentati da micro, piccole o medie imprese e/o da raggruppamenti delle stesse presentati da associazioni temporanee di impresa (costituite o costituende) costituite unicamente da microimprese (punti max 20):
 - punti 20 per micro imprese e/o ATI (costituite o costituende, permanenti o temporanee);
 - o punti 10 per piccole e medie imprese e/o ATI (costituite o costituende, permanenti o temporanee);
 - punti 10 per progetti presentati da Consorzi di Tutela, Enti o Associazioni riconosciute;

B) CRITERI DI CARATTERE PRODUTTIVO:

- □ Punteggi sommati a quelli sopra riportati e calcolati sulla base della media delle percentuali delle tre annualità dichiarate, come di seguito riportato:
- percentuale tra produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG e produzione degli
 ultimi tre anni del vino abruzzese, ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del
 vino della Regione Abruzzo:

```
punti 2 fino al 10%

punti 4 dal 11% al 20%;

punti 6 dal 21% al 30%;

punti 8 dal 31% al 50%;

punti 10 dal 51% in poi;
```

 percentuale tra vino abruzzese imbottigliato e quello rivendicato a DO e IG e ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:

```
punti 2 fino al 10%

punti 4 dal 11% al 20%;

punti 6 dal 21% al 30%;

punti 8 dal 31% al 50%;

punti 10 dal 51% in poi;
```

 percentuale tra il numero di bottiglie di vino abruzzese vendute all'estero e il totale delle bottiglie prodotte, ottenute dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:

```
punti 2 fino al 10%
punti 4 dal 11% al 20%;
punti 6 dal 21% al 30%;
punti 8 dal 31% al 50%;
punti 10 dal 51% in poi;
```



TABELLA " CLASSI DI AMMISSIBILITA"

REGIONE ABRUZZO Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale , Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Produzioni Vegetali

Allegato al Bando promozione OCM-VINO CAMPAGNA 2014/2015 - DETERMINA DH27/106 DEL 20/05/2014

Spesa ammissibile	€ 100.000,00	€ 150,000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 500.000,00
Produzione equivalente imbottigliata (0,75 lt)	fino a 150.000 bottiglie	da 151 mila a 300 mila bottiglie	da 301 mila a 500 mila bottiglie	da 501 mila a 750 mila di bottiglie	da 751 mila a 1 millone di bottiglie	da oltre 1 milione a 1,5 milioni di bottiglie	da oltre 1,5 milioni a 2,5 milioni di bottiglie	oltre 2,5 milloni di bottiglie
Produzione vino a DOP e IGP imbottigliata	fino a hi 1,125	da hl 1,126 a 2,250	da hl 2.251 a 3.750	da hl 3.751 a 5.625	da hI 5.626 a 7.500	da hl 7.501 a 11.250	da hl 11.251 a 18.750	oltre hl 18.750
Classi di ammissibilità	1.	2°	3°	4°	2°	.9	2 م	8.

LE CLASSI SONO PARAMETRATE TENENDO CONTO DELLA PRODUZIONE EQUIVALENTE IMBOTTIGLIATA CON FORMATO DA 1. 0,75.



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DI8/31

Deposito industriale di oli minerali annesso ad un impianto di produzione di conglomerati bituminosi sito nel Comune di San Salvo (CH) – C.da Prato Ditta esercente : Marinelli Umberto S.r.l. autorizzazione all'esercizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1. di prendere atto della sopra citata relazione istruttoria n. 57 del 28/04/2014, redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, relativa all'oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2. la ditta marinelli umberto s.r.l. con sede in San Salvo (CH), Via Leone Magno n. 5 è autorizzata all'esercizio di un deposito industriale di oli minerali annesso ad un impianto di produzione di conglomerati bituminosi ubicato in San Salvo (CH) in c.da Prato, costituito da:
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc.
 40,00 contenente olio combustibile BTZ;
 - n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc.
 40,00 cadauno contenenti bitume;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 5,00 contenente GPL-
- 3. **la ditta marinelli umberto s.r.l.** è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.
- 4. di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la notifica alla Ditta Marinelli Umberto S.r.l. nei modi consentiti dalla Legge e la trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Pescara, per quanto di quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DI8/32 Legge Regionale 26/7/1983 n. 54 -Decreto Dirigenziale n.DI8/26 del 6/4/2011. Cava in località "Colle Calato" -Comune di Civitella del Tronto (TE) Ditta CO.STRA.M. srl. con sede in Sant'Omero (TE). - Autorizzazione proroga

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta CO.STRA.M. s.r.l. con sede legale in Sant'Omero (TE), SP.n.8 km. 11,00, è autorizzata alla proroga dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località "Colle Calato" nel Comune di Civitella del Tronto (TE) distinta in catasto al Foglio n.56 partt. nn. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 28 e 135, alle seguenti condizioni:

- 1. La determinazione Dirigenziale Regionale n. DI8/86 del 6/4/2011 è prorogata al 7/4/2017:
- 2. Gli scavi dovranno mantenere una distanza di rispetto di almeno metri 1,00 dall'argine del fossato esistente sul confine di cava individuato tra le particelle catastali n.19, 42, 43 e 44 del foglio di mappa n.56;
- 3. La cauzione potrà essere svincolata all'avvenuto regolare ripristino ambientale dell'area interessata;
- 4. I lavori di ripristino ambientale devono comprendere anche la realizzazione della canalizzazione per la raccolta delle acque meteoriche prevista nella relazione tecnico-illustrativa redatta dall'Ing. Cozzi e datata 14/4/2014, vistata e allegata al presente provvedimento;
- 5. Restano fermi ed invariati tutti gli altri articoli del provvedimento di autorizzazione DI8/26 del 6/4/2011 nonché di tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Organi di Vigilanza...

Il presente provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all'esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune e al Corpo Forestale dello Stato,.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Ing. Ezio Faieta**

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DI8/33 Cava di ghiaia in località "Case Palazzo" del Comune Fossacesia (CH) Ditta: Società Meridionale Inerti S.M.I. Srl – VASTO (CH) Proroga Autorizzazione D.P.G.R. n. 1124 del 01/10/1991

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. la ditta società meridionale inerti s.m.i. s.r.l. intestataria del titolo minerario rilasciato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1124 del 01/10/1991 e successivi provvedimenti di proroga e varianti;

E' AUTORIZZATA

alla prosecuzione della coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Case Palazzo" nel Comune di Fossacesia (CH), individuata in catasto al foglio n. 16, particelle 17, 50, 51, 276, 301, 303, 304 e 305 così come descritto negli elaborati tecnici approvati dal C.T.R. cave nella seduta n. 383 del 08/02/1999 e allegati al provvedimento di autorizzazione alla proroga del D.P.G.R. n. 1124 del 01/10/1991 emesso

dal Comune di Fossacesia (CH) al n. 1 del 12/05/1999;

- 2. **il ripristino** ambientale deve avvenire nelle modalità e con l'utilizzo del solo materiale previste nel provvedimento di autorizzazione del Comune di Fossacesia (CH) n. 1 del 12/05/1999;
- 3. **il tempo utile** per l'esecuzione dei lavori è fissato fino al 23/06/2016;
- 4. **la ditta** deve presentare al Servizio Risorse del Territorio una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione per il costante monitoraggio dell'attività estrattiva;
- 5. **la polizza fideiussoria** emessa a garanzia delle opere di risanamento ambientale deve essere confermata entro il termine di scadenza, per tutta la durata del presente provvedimento e fino all'accertamento finale da parte dello scrivente Servizio. Alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono attivate le procedure previste dall'art.29 della L.R. 54/1983;
- 6. **restano confermate** tutte le prescrizioni precedentemente emanate;
- 7. **la ditta** è obbligata per il periodo di ripristino ambientale a mantenere in sicurezza verso terzi l'area di cava, provvedendo mediante l'installazione di idonea recinzione da posizionare lungo tutto il perimetro della cava e l'apposizione di cartelli di pericolo per presenza di scavi da posizionare ogni 10 metri;
- 8. **a conclusione** dei lavori dovrà essere presentata una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui materiali utilizzati per il risanamento, corredata di documentazione fotografica a firma della Ditta e del Direttore dei lavori.
- 9. **la presente** Determinazione deve essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all'esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché trasmesso al Comune di Fossacesia (CH) e al Comando Provinciale di Chieti del Corpo Forestale dello Stato e alla Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A.
- 10. **avverso** il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via

alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Ing. Ezio Faieta**

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI

PSR 2007 - 2013 - Misura 4.1.2 - Azione 1 (216) - Investimenti non produttivi - Avviso











AVVISO DI RIAPERTURA BANDI

REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

REGIONE ABRUZZO

GAL GRAN SASSO VELINO

BANDI DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 216 DEL PSR 2007 – 2013

A VALERE SULLA MISURA 4.1.2. – Azione 1 (216) – Investimenti non produttivi

DEL PSL GAL GRAN SASSO VELINO

In relazione al bando in epigrafe, pubblicato sul Bura Speciale n. 97 del 11 Ottobre 2013, il Presidente del GAL Gran Sasso Velino comunica che è stato riaperto il termine delle presentazioni delle domande per un periodo di **45 giorni** a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURA. La dotazione finanziaria è pari ad € 182.327,10 (centottantaduemilatrecentoventisette/10)

GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop. Il Presidente

ino Petrei

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI COFINANZIATI

PSR 2007 - 2013 - Misura 4.1.3 - Azione 3 (313) - Incentivazione di attività turistiche- Avviso











AVVISO DI RIAPERTURA BANDI

REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

REGIONE ABRUZZO

GAL GRAN SASSO VELINO

BANDI DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 313 DEL PSR 2007 – 2013

A VALERE SULLA MISURA 4.1.3 - Azione 3 (313) - Incentivazione di attività turistiche

DEL PSL GAL GRAN SASSO VELINO

In relazione al bando in epigrafe, pubblicato sul Bura Speciale n. 45 del 30 Aprile 2013, il Presidente del GAL Gran Sasso Velino comunica che è stato riaperto il termine delle presentazioni delle domande per un periodo di **45 giorni** a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURA. La dotazione finanziaria è la seguente:

importo complessivo € 100.00,00, di cui € 19.071,47 per coprire progetti già approvati ma finanziati parzialmente o non finanziati per carenza di fondi e i rimanenti € 80.928,53 per nuove domande.

GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop.
Il Presidente

Domanda in data 04.06.2013 della ditta "Az. Agric. F.lli Fatato Fusarelli s.s.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Luco dei Marci per Mod 0,,10 (l/s 10 adf uso irrigazione - Comunicazione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Az. Agric. F.lli Fatato Fusarelli s.s., in data 04/06/2013, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 10 ad uso irriguo in Comune di Luco dei Marsi.

Il Responsabile del Servizio Arch. Gilberte Di Giorgio

Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Santellocco Massimo", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Luco dei Marsi per Mod. 0,08 (l/s 8) ad uso irriguo – Comunicazione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Santellocco Massimo, in data 03/01/2013, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 8 ad uso irriguo in Comune di Luco dei Marsi.

II Responsabile del Servizio Arch. Giberto Di Giorgio

Scheda pubbl. BURA - Santellocco Massimo

Domande in data 09.01.2013 della ditta Bianchi Claudio, di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi nei comuni di Trasacco e Avezzano per Mod. 0,20 (l/s 20) ad uso irriguo. Comunicazione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Bianchi Claudio, in data 09/01/2013, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da n. 2 pozzi nella misura di l/s 20 ad uso irriguo nei Comuni di Trasacco e Avezzano.

II Responsabile del Servizio Arch. Gilberto Di Giorgio



Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Pappaglione Fabio", di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in comune di Avezzano per Mod. 0,14 (l/s 14) ad uso irriguo – Comunicazione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Pappaglione Fabio, in data 03/01/2013, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da n. 2 pozzi nella misura di l/s 14 ad uso irriguo nel Comune di Avezzano.

II Responsabile del Servizio Arch. Giberto di Gorgio

Scheda pubbl. BURA - Pappaglione Fabio

COMUNE DI COCULLO

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

Pag. - 1 -

Commissione Circondariale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblic Sede di SULMONA

Bando di Concorso del 2012

Graduatoria DEFINITIVA per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. in COCULLO

		Punted	igio per	le cond	lizioni	soggetti	ve		Punteggi	o per le c	ondiz. og	gettive	Punteggio
N. d'ord.	Richiedente	Nucleo Famiglia	Reddito familiare A 1	Nucleo familiare A 2	Anziani A 3	Famiglia di nuova formaz A 4	Handicap	Emigrati e Profughi A 6	Disagio abitativo B 1	Alloggio Sovraffoll. B 2	Alloggio antigienico B 3	Sfratto o rilascio B 4	Totale
1	GENTILE ORNELLA	3	2	1									
2	CLEMENTI ANNA GLORIA	2	2										

ESCLUSI :nessuno

GLI INTERESSATI POSSONO FARE RICORSO AVANTI AL TAR D'ABRUZZO ENTRO 60(SESSANTA) GG DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE GRADUATORIA SUL B.U.R.A. DELL'AQUILA (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO)

SULMONA

IL SEGRETARIO (Dr. Di/Ruscio Salvatore)

Suimona, 15.4.2014

IL PRESIDENTE (Dr.Domenico Taglieri)

COMUNE DI COCULLO

- Provincia di L'Aquila -

Si attesta che il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal al de os la e così per la durata di giorni

MAG 2014 Cocullo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO Massimo la pla

P.R.S. S.R.L.

Procedura di verifica di assoggettabilità



P.R.S. s.r.l. Via Edison, 17 - Nucleo Industriale 67051 Avezzano (AQ)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

P.R.S. S.R.L. - Via Edison, 17 - Nucleo Industriale - 67051 Avezzano (AQ) tel. e fax 0863 509354, e-mail gmcontes@tin.it

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA - SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONI AMBIENTALI - UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

DGGETTO

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da fresato nel Comune di Massa D'Albe (AO). Autorizzazione in procedura semplificata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 art. 216 e del D.M. 05/02/1998 Allegato I Sub-Allegato I.

PROPONENTE

P.R.S. S.R.L. - Via Edison, 17 - Nucleo Industriale - 67051 Avezzano (AQ) tel. e fex 0863 509364, e-mail gmcontes@tin.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 4/08 Allegato I punto 7. lettera z.b) – Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Massa D'Albe - "Zona estrazione di pietra e ghiaia", Fg. 34, Part.lle 81, 104, 105, 106 e 107

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO,

L'impianto prevede la messa in riserva ed il recupero di rifiuti non pericolosi da fresato. La potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 28.800 tonn/anno. L'impianto è dotato di un macchinario di triturazione che consente di ottenere materia prima secondaria con granulometria selezionata

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia -Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: http://ambiente.regione.abruzzo.it/, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA, decorrono i 45 (quaranticinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web http://ambiente.regione.abruzzo.it/.

P.R.S. s.r.l. Via Edison, 17 - Nucleo Industriale 67051 Avezzano (AQ)

P. R. S. S. F. I.
L'AMMININA WORLD VICE
Geom. Comesico Confestatio

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo aereo della lunghezza complessiva di circa m. 84 e cabina di trasformazione su palo per spostamento PTP Cimitero nel Comune di Pianella. (PE).Richiesta pubblicazione.

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise

Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni

Distaccamento di Chieti



Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo aereo della lunghezza complessiva di circa m. 84 e cabina di trasformazione su palo per spostamento PTP Cimitero nel Comune di Pianella. (PE).Richiesta pubblicazione.

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una linea elettrica MT/BT e cabina di trasformazione su palo per spostamento PTP Cimitero nel Comune di Pianella (PE).

La nuova cabina sarà realizzata a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/46 del 26.03.2002.

La costruzione interesserà la SP 28 in Comune di Pianella.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara – Settore VIII- Servizio Genio Civile-Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

II Responsabile Vindenzo Aytiero


€16.nn

ENEL PRODUZIONE SPA - HB HYDRO CENTRO

Impianto idroelettrico Sagittario 1 - Avviso al pubblico

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro Via G. Matteotti 2 64046 Montorio al Vomano (TE)

Allegato 4
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ



SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto idroelettrico Sagittario 1

PROPONENTE

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro, V.le G. Matteotti 2, 64046 Montorio al Vomano (TE) Direttore Ing. Michele Maranci – tel. 0861.396268 – fax 0861.396250

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. allegato IV alla parte II, punto 2, lettera m): "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;"

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Bugnara (AQ), Fraz. Torre de Nolfi, loc. San Giuseppe

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di impianto per lo sfruttamento della derivazione esistente del Consorzio Corfinio anche ad uso idroelettrico.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: http://ambiente.regione.abruzzo.it/, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quaranticinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web http://ambiente.regione.abruzzo.it/

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro Via G. Matteotti 2 64046 Montorio al Vomano (TE)

Firma e timbro

Enel
UNITA' DI BUSINESS HYDRO CENTRO

ENEL PRODUZIONE SPA - HB HYDRO CENTRO

Impianto idroelettrico Sagittario 2 - Avviso al pubblico

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro Via G. Matteotti 2 64046 Montorio al Vomano (TE)

Allegato 4
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto idroelettrico Sagittario 2

PROPONENTE

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro, V.le G. Matteotti 2, 64046 Montorio al Vomano (TE) Direttore Ing. Michele Maranci – tel. 0861.396268 – fax 0861.396250

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. allegato IV alla parte II, punto 2, lettera m): "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;"

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Bugnara (AQ), loc. Piana Madonna di Loreto

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di impianto per lo sfruttamento della derivazione esistente del Consorzio Corfinio anche ad uso idroelettrico.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: http://ambiente.regione.abruzzo.it/, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quaranticinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web http://ambiente.regione.abruzzo.it/

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro Via G. Matteotti 2 64046 Montorio al Vomano (TE)

Firma e timbro

UNITA' DI BUSINESS HYDRO CENTRO





DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e Bura

UFFICIO BURA

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via Leonardo Da Vinci n. 6 67100 L'Aquila

> centralino: 0862 3631 Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it